

Documento di Valutazione dei Rischi

Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.

DM 26-08-1992 – DM 10-03-1998 – DPR 01-08-2011 n° 151



Scuola Primaria "D. Fabbri"
Via Giorgina Saffi, 12
47100 – Forlì (FC)

Il presente documento è sottoposto a protocollo interno per apposizione della data certa

Dirigente Scolastico	Medico Competente	R.S.P.P.	R.L.S.	Rif. Int.
Dott.ssa Tiziana Chiara Pasquini	-----	Dott. Mario Padroni	Ins. Rosa Giammatteo	014/14

SOMMARIO

VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	4
INTRODUZIONE.....	5
GENERALITÀ.....	6
DEFINIZIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ.....	12
DESCRIZIONE DELLE MANSIONI.....	23
MANSIONI SOGGETTE A SORVEGLIANZA SANITARIA.....	25
GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLA SCUOLA.....	27
RUOLI ORGANIZZATIVI, COMPETENZE E FUNZIONI.....	28
ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA.....	31
GESTIONE DEGLI INFORTUNI, DEGLI INCIDENTI, DEI COMPORTAMENTI PERICOLOSI.....	32
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI.....	33
FORMAZIONE SQUADRE DI PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO.....	34
FORMAZIONE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS).....	37
RIUNIONE PERIODICA.....	38
RILEVAZIONE DEL RISCHIO.....	39
Obiettivo della valutazione.....	39
Criterio di Valutazione dei Rischi presenti nella scuola.....	39
Fattori di Rischio valutati.....	40
DEFINIZIONE DI RISCHIO.....	40
RISCHIO RESIDUO.....	43
Individuazione e valutazione dei rischi per mansione.....	44
RISCHI RILEVATI NELLA SCUOLA.....	54
RISCHI GENERICI E MISURE DI TUTELA.....	62
RISCHIO GENERICO D'INFORTUNIO.....	63
RISCHIO DA MICROCLIMA.....	64
RISCHIO DA TAGLIO.....	65
RISCHIO DA USTIONI.....	65
RISCHIO DI FERIMENTO DALLA ROTTURA DI VETRI.....	66
RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI.....	67
RISCHIO CHIMICO.....	71
RISCHIO BIOLOGICO.....	71
RISCHIO CONNESSO ALL'UTILIZZO DI VIDEOTERMINALE.....	72
RISCHI PER LE LAVORATRICI MADRI.....	75
LAVORI ESEGUITI CON L'UTILIZZO DI SCALE A MANO*.....	84
UTILIZZO DI ATTREZZATURE ELETTRICHE.....	88
PEDICULOSI DEL CAPO.....	92
RISCHI DERIVANTI DALLA SCARSA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI O DI CLIMATIZZAZIONE DELL'ARIA.....	94
RISCHI DERIVANTI DALLA PERMANENZA IN AREE CONOSCIUTE COME INFESTATE DA ZECCHE.....	99
RISCHI DERIVANTI DALLA PRESENZA DELLA ZANZARA TIGRE.....	101
STRESS.....	102
RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ DI PULIZIA DELLA PAVIMENTAZIONE.....	105
RISCHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI DITTE ESTERNE O APPALTI.....	106
USO DI ALCOOL, STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE.....	110
FUMO NEI LUOGHI DI LAVORO.....	117
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.....	124
Obblighi del Datore di lavoro.....	124
Obblighi dei lavoratori.....	125
DPI in dotazione.....	125
DPI MANSIONI.....	126
BANCHI DI SCUOLA.....	127
SEGNALETICA DI SICUREZZA.....	129
DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI.....	131

Adeguamento della scuola alle disposizioni di prevenzione incendi quando il numero delle persone è superiore a 100	131
Adeguamento della scuola alle disposizioni di prevenzione incendi quando il numero delle persone è prossimo a 100 (≥ 80)	131
Adeguamento della scuola alle norme di prevenzione incendi quando il numero di persone è notevolmente inferiore a 100 (< 80)	132
VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO.....	132
Definizioni per la valutazione del rischio di incendio.....	133
Criteri seguiti per la valutazione del rischio di incendio.....	134
Classificazione di reazione al fuoco dei materiali.....	135
Conclusioni derivanti dalla valutazione del rischio di incendio.....	136
VALUTAZIONE DEL RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	137
LIVELLI DI RISCHIO.....	139
VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE.....	140
VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI.....	140
VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO.....	141
VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO.....	141
VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO.....	142
VALUTAZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI	142
VALUTAZIONE RISCHI DA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI.....	143
VALUTAZIONE RISCHI DA ESPOSIZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI.....	143
RAPPORTO DI VALUTAZIONE DELLE ATMOSFERE ESPLOSIVE	144
Allegati.....	145
LISTA DI CONTROLLO.....	146
NORME DI PRIMO SOCCORSO	161
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO	165
CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE.....	166
CONSIGLI PER UN USO CORRETTO DEI PRESIDII SANITARI.....	167
DOCUMENTI RICHIESTI DAL D.M. 18/12/1975 DA ALLEGARE ALLA PRESENTE	
VALUTAZIONE	169
DOCUMENTI OBBLIGATORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 e s.m.i.....	171
Modello di consegna DPI.....	172
MODELLO RILEVAMENTO RISCHI	173
RECAPITI DI EMERGENZA	174
LA CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI CHIMICI.....	175
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	179

VALUTAZIONE DEI RISCHI


PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO
D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e s. m. i.

Il Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico):

Dott.ssa. Tiziana Chiara Pasquini

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:

Dott. Mario Padroni



Il Medico Competente

Dott. Mauro Fierro

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:

Ins. Rosa Giammatteo

Forlì (FC), 28 gennaio 2014

INTRODUZIONE

La valutazione dei rischi è uno strumento finalizzato alla programmazione delle misure di protezione e prevenzione, quindi, alla più generale organizzazione della prevenzione aziendale volta a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ribadisce con ancor più forza l'obbligo della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28. La valutazione riguarderà anche la scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro, tutti i rischi ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

Secondo l'art. 28 del D. Lgs. n.81/08 il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa (per la cui attestazione è necessaria e sufficiente la firma congiunta del Datore di Lavoro, del RSPP, del RLS e del Medico Competente, se nominato) e contenere:

- relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il Decreto prevede un percorso molto impegnativo e soprattutto non occasionale o saltuario, che deve essere portato avanti nel tempo in maniera continuativa e che prende in considerazione il triangolo lavoratore – luogo di lavoro – mansione.

IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTI DELLA SCUOLA

GENERALITÀ

Sede Legale Istituto Comprensivo:	D.D. n°4– Forlì Istituzione Scolastica Pubblica Via G. Saffi, 12 47100 – Forlì (FC) Tel. 0543 / 33345 Fax. 0543 / 458861 e-mail: foee00400b@istruzione.it PEC: foee00400b@pec.istruzione.it C.F. Sito WEB: http://www.dd4forli.gov.it
Sede Plesso:	Scuola dell'Primaria "D. Fabbri Via G. Saffi, 12 47100 – Forlì (FC) Tel. 0543 / 33345
Altri plessi facenti parte dell'Istituto Comprensivo	Scuola dell'Infanzia "Il Papavero" Scuola Primaria "D. Peroni" Scuola Primaria "R. Rivalta" Scuola Primaria "A. Mellini"
Ente proprietario dell'edificio:	Comune di Forlì

Datore di Lavoro (D.L.)	
Nome e Cognome	Dott.ssa Tiziana Chiara Pasquini
a seguito di accettazione di incarico di presidenza presso la sede scolastica attuale	
nel ruolo di	Dirigente Scolastico

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)	
Nome e Cognome	Dott. Mario Padroni
Indirizzo: Via G. Bovini, 41 48123 Ravenna (RA)	

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)	
Nome e Cognome	Ins. Rosa Giammatteo

Medico Competente (se richiesta la sorveglianza sanitaria) (M.C.)

Nome e Cognome **Dott. Mauro Fierro**
c/o SERINT GROUP

Tel. _____ mail _____

Referente Tecnico dell'Ente proprietario dell'immobile:

Nome e Cognome _____

Tel. _____ mail _____

Addetti totali relativi all'anno 2013/2014: n.

Docenti	Studenti	Studenti diversamente abili	Personale A.T.A. e Coll. Scolastici
24+5 sost.+2educat.	307	09	6 collab.+ 1 dirig.+ 6 amm.

(D.P.R.151/2011 – Allegato II)

*D.P.R.151/2011- Attività a rischio Categoria C – N°67
(Scuole di ogni ordine e grado)*

Nella sottostante tabella sono riportati, in funzione del numero complessivo di presenze all'interno dell'edificio scolastico, gli adempimenti minimi obbligatori previsti dalla Normativa antincendio.

(D.M. 26/08/92 art. 1.2)**(SCUOLA tipo 2 – Presenze da 301 a 500 persone)**

Tipo Scuola	N° persone	CPI	Allarme con campanella	Altoparlante per allarme audio	Formazione Addetti Antincendio	Esame VVFF	Rete di idranti	Scuola in esame (X)
Tipo 2	Da 301 a 500	Si	Si	NO	corso 8 ore	SI	Idranti DN 45 o naspi DN25	X

(Delega del Dirigente Scolastico nei confronti dell'Ente Locale per l'inoltro delle documentazioni necessarie per le richieste di CPI, qualora l'affollamento dei plessi vengano superati gli indici di affollamento previsti dal D.M. 26/08/1992..)

Preposto di segreteria

Nome e Cognome **Dott.ssa Roberta Rani**

nel ruolo di **D.S.G.A.**

Preposto

Soggetto designato dal Datore di Lavoro, può essere il Vice Preside, il Responsabile di sedi distaccate, il Responsabile di laboratorio, etc.

Nome e Cognome **Ins. Vicaria Iones Prati**

nel ruolo di **Referente di plesso per la sicurezza**

Preposto del Laboratorio di Informatica

Nome e Cognome

Preposto della Palestra

Nome e Cognome

Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi

Cognome Nome	Data Corso	Data Aggiornamento	Data Attestato ⁽¹⁾
Colinelli Maria Letizia		10-06-2013	
Giammatteo Rosa		10-06-2013	
Prati Iones		10-06-2013	
Caputo Salvatore		10-06-2013	
Zambelli Greta		10-06-2013	
Paganelli Daniele (D.D.6 Forlì)			

(*) **Attestato di Idoneità Tecnica** ai VV.F di cui all'art. 3 della Legge 28 novembre 1996 n° 609, superato lo 300 presenze è obbligatorio.

Addetti al Servizio di Primo Soccorso

Nome e Cognome	Data Corso	Data Aggiornamento
Giammatteo Rosa		18-06-2013
Golfarelli Patrizia		18-06-2013
Caputo Salvatore		
Zambelli Greta		18-06-2013

Addetti Referenti H : sicurezza ed evacuazione alunni "H"

Gli insegnanti di sostegno	
Insegnanti	Cristina Detti Elisabetta Goffi Silvia Palucci Vincenza Sciacca
Personale A.T.A.	Roberta Boscherini Salvatore Caputo
<u>In assenza dei referenti provvederà l'insegnante di classe</u>	

Incaricato alla compilazione del registro antincendio (sorveglianza periodica)

Nome e Cognome

Sig.ra Iones Prati**Incaricato alla custodia dei documenti relativa alla sicurezza**

Nome e Cognome

Sig.ra Iones Prati**Dove sono conservati i documenti relativi alla sicurezza****Ufficio Dirigente Scolastico****Descrizione delle mansioni riconosciute nella:**

1	2	4	5
MANSIONE	Descrizione Mansione	Attrezzature di lavoro – macchine, apparecchi, utensili, ed impianti (di produzione e servizio)	Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti. Scarti di lavorazione
Coll. Scol.	Pulizie, vigilanza alunni, serv. centralino, piccola manutenzione senza utilizzo di strumenti tecnici	Utensili per pulizie ordinarie, macchina lavapavimenti industriale	Prodotti per pulizia di comune uso domestico
Ass. Amm.vi	Lavoro d'ufficio	Personal computers macchine da calcolo, telefono	==

Quali delle seguenti attività sono affidate ai collaboratori scolastici?

servizio di pulizie	SI	
servizio di vigilanza alunni	SI	
servizio di distribuzione pasti		NO
spostamento di arredi		NO
sollevamento alunni disabili		NO

Quali delle seguenti attività sono affidate a ditte esterne?

SERVIZIO DI PULIZIE		NO
Se è SI indicare:		
Ragione Sociale Impresa		
Sede legale		
Tel.	Fax	
Quanti sono i lavoratori che eseguono le pulizie nella scuola		

Quali delle seguenti attività sono affidate a ditte esterne?

SERVIZIO DI VIGILANZA ALUNNI	SI	
Se è SI indicare:		
Ragione Sociale Impresa	<i>Cooperativa Universiis</i>	
Sede legale		
Tel.	Fax	
Quanti sono i lavoratori che eseguono solo sorveglianza nella scuola		

Quali delle seguenti attività sono affidate a ditte esterne?

DISTRIBUZIONE PASTI	SI	
Se è SI indicare:		
Ragione Sociale Impresa	<i>Formula Servizi</i>	
Sede legale		
Tel.	Fax	
Quanti sono i lavoratori che eseguono le pulizie nella scuola		

Nel plesso ci sono lavoratori con limitazioni alla mansione o ad attività lavorative particolari?

SI	
-----------	--

Se SI indicare

MANSIONE	TIPO DI LIMITAZIONE	CERTIFICATO DA MEDICO COMPETENTE O ALTRO MEDICO?
Collaboratore scolastico		Medicina del Lavoro

I lavoratori con limitazioni alla mansione fanno parte delle squadre di emergenza?

SI	NO
-----------	-----------

Se SI barrare con X la squadra di appartenenza

MANSIONE	SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO	SQUADRA ANTINCENDIO
Collaboratore scolastico	X	X

Formazione Figure Organigramma Sicurezza:

Ruolo	Data Corso	Data Aggiornamento	Data Nomina
RSPP	//	//	
MC	//	//	
RLS			
PREPOSTO del plesso		11 e 13-06-2013	
PREPOSTO segreteria		11 e 13-06-2013	
PREPOSTO palestra			
PREPOSTO lab. informatica			
LAVORATORI:			
Basso Rischio			
Medio Rischio			
NOTE:			

DEFINIZIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ

Riportiamo di seguito alcuni articoli del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per comprendere quali siano i compiti e responsabilità all'interno dell'organizzazione della salute e sicurezza sul lavoro.

Definizioni - Articolo 2

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) **«lavoratore»:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. **Al lavoratore così definito è equiparato:** il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; **l'allievo degli istituti di istruzione** ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

b) **«datore di lavoro»:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

c) **«azienda»:** il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

- e) **«preposto»:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- f) **«responsabile del servizio di prevenzione e protezione»:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- g) **«addetto al servizio di prevenzione e protezione»:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
- h) **«medico competente»:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- i) **«rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»:** persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- l) **«servizio di prevenzione e protezione dai rischi»:** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- m) **«sorveglianza sanitaria»:** insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- n) **«prevenzione»:** il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- o) **«salute»:** stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
- p) **«sistema di promozione della salute e sicurezza»:** complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- q) **«valutazione dei rischi»:** valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- r) **«pericolo»:** proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- s) **«rischio»:** probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

- t)* **«unità produttiva»:** stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
- u)* **«norma tecnica»:** specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
- v)* **«buone prassi»:** soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
- z)* **«linee guida»:** atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- aa)* **«formazione»:** processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- bb)* **«informazione»:** complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- cc)* **«addestramento»:** complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
- dd)* **«modello di organizzazione e di gestione»:** modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
- ee)* **«organismi paritetici»:** organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

ff) «**responsabilità sociale delle imprese**»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

Obblighi del datore di lavoro non delegabili - Articolo 17

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente - Articolo 18

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda.
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del presente articolo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4;

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai

sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Obblighi del preposto - Articolo 19

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Obblighi dei lavoratori - Articolo 20

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

- c)* utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d)* utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e)* segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere *c)* e *d)*, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera *f)* per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f)* non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g)* non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h)* partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i)* sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Obblighi del medico competente - Articolo 25

1. Il medico competente:

- a)* collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b)* programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c)* istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la

trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;

l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

f) << -- soppressa -- >>

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza : art. 47, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6

2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: *a)* un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; *b)* tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; *c)* sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Addetti Primo Soccorso:

Il lavoratore individuato dal datore di lavoro come "Addetto al Primo Soccorso", deve ricevere una formazione adeguata per poter svolgere le attività di sua competenza che consistono in:

- collaborare alla predisposizione del piano di emergenza sanitario;
 - coordinare l'attuazione delle misure previste da tale piano;
 - predisporre il cartello indicante i numeri di telefono dei servizi di emergenza (pronto soccorso pubblico, ambulanza, vigili del fuoco, centri anti-veleni, etc.) nei pressi del telefono;
 - curare la tenuta del materiale e/o delle attrezzature dei presidi sanitari (pacchetto di medicazione, cassetta di primo soccorso o camera di medicazione) controllandone la scadenza;
- effettuare gli interventi di primo soccorso per quanto di sua competenza.

Addetti antincendio:

Gli Addetti Antincendio sono un nucleo di persone addestrate al fine di prevenire l'insorgere di incendi e, in caso di emergenza, di limitare i danni alle cose e alle persone. Infatti svolgono un importante ruolo nella prevenzione antincendio, attraverso il controllo periodico dei luoghi di lavoro e la segnalazione al Responsabile della gestione dell'emergenza di eventuali anomalie suscettibili di sviluppare un focolaio o, in caso di incendio, di facilitare la propagazione dello stesso. Gli Addetti Antincendio svolgono, altresì un importante ruolo nella protezione dei lavoratori in caso di emergenza. Infatti, in caso di emergenza, intervengono sull'evento in corso per controllarne l'evoluzione, per allertare le persone in caso si renda necessario allontanarle dal luogo in cui si trovano, per assicurare un esodo sicuro di tutte le persone presenti in sede ed impedire che persone vadano verso la zona interessata dall'emergenza in atto. Inoltre, agli Addetti Antincendio è affidata anche la funzione di intervenire sugli impianti di servizio, al solo scopo di interrompere l'erogazione, e sugli impianti antincendio al fine di azionarli manualmente (ove disposto), nonché di indirizzare eventuali Enti Esterni (VVF, Assistenza Medica, ecc.) verso i luoghi in stato di emergenza. Gli Addetti Antincendio vengono designati dal Datore di Lavoro, il quale provvede alla loro formazione e/o addestramento attraverso corsi specifici ed esercitazioni.

DESCRIZIONE DELLE MANSIONI

Dirigente scolastico: è la persona alla quale spettano i poteri di gestione, decisionali e di spesa. Svolge la propria attività anche con l'ausilio del videoterminale e stampanti.

Addetto amministrativo: l'attività prevede l'elaborazione di documenti contabili, lettere, comunicazioni, procedure burocratiche relative alla scuola. Svolge la propria attività anche con l'ausilio del videoterminale e stampanti.

Insegnante/Educatore: l'attività lavorativa prevede lo svolgimento delle lezioni didattiche all'interno delle aule con i bambini dai 3 ai 6 anni il sollevamento dei bambini e il riordino.

Insegnante di sostegno: si occupa di accudire bambini con problemi comportamentali, caratteriali o diversamente abili. L'attività comporta la movimentazione dei bambini.

Collaboratore scolastico: effettua la pulizia e l'igienizzazione dei vari ambienti di lavoro. In alcuni casi è previsto l'utilizzo della fotocopiatrice. Alcuni collaboratori possono partecipare, assieme al personale della ditta incaricata alla distribuzione dei pasti e alle cure dei bambini.

Alunno: frequenta tutti gli ambienti, sia interni sia esterni, dell'ambiente scolastico sempre sotto la vigilanza dell'insegnante.

MANSIONE	Controllo per uso di ALCOL	Controllo per uso di SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE E DROGHE	Astensione per LAVORATRICI MADRI *	
			PRE-parto	POST-parto
Dirigente scolastico			X**	
Addetto Amministrativo			X**	
Insegnante	X***		X ¹	X ²
Insegnante di sostegno	X***		X	X
Educatore	X		X ¹	X ²
Collaboratore scolastico			X ¹	X ²
Alunno	NP	NP	NP	NP

NP: Non Pertinente

***:** nel caso in cui nell'aula siano presenti alunni che abbiano comportamenti imprevisti che possano arrecare anche involontariamente danni alle persone

¹: in assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia

²: in presenza di malattie in forma epidemica nella scuola

****:** nel caso di attività svolta al videoterminale, e quindi, di videoterminale, l'astensione pre – parto inizia dall'ottavo mese di gravidanza. Il giudizio finale rimane a discrezione del Medico Competente.

*****:** si ricorda che la Legge 125/2001 ha introdotto il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori occupati in attività comportanti un elevato rischio di infortuni sul lavoro, così come individuate dal Provvedimento attuativo del 16.03.06. Il giudizio finale rimane a discrezione del Medico Competente.

* NEL CASO DELLA PRESENZA DI LAVORATRICI, CON CONSEGUENTE PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI GRAVIDANZA, IL DATORE DI LAVORO:

a) SE NON SUSSISTE POSSIBILITA' DI SPOSTAMENTO :

allontana la lavoratrice ed invia comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) ed alla ASL.

In seguito la DPL emetterà il provvedimento di astensione.

Il datore di lavoro può richiedere accertamento alla ASL, in base all'esito del quale il provvedimento potrebbe essere revocato o modificato.

b) SE ESISTE POSSIBILITA' DI SPOSTAMENTO:

colloca la lavoratrice a mansione idonea ed invia comunicazione alla DPL.

PER LA VERIFICA DEL PERIODO DI ASTENSIONE PRE- E POST-PARTO FARE RIFERIMENTO ALLE SCHEDE ALLEGATE AL PARAGRAFO "LAVORATRICI MADRI" DEL DOCUMENTO.

DIVERSI PERIODI DI ASTENSIONE RISPETTO A QUELLI CITATI IN QUESTO DOCUMENTO SARANNO VALUTATE DAL MEDICO SPECIALISTA E DAL MEDICO COMPETENTE VISTO LO STATO DI SALUTE DELLA LAVORATRICE.

MANSIONI SOGGETTE A SORVEGLIANZA SANITARIA

Riportiamo per le diverse mansioni i rischi che comportano l'obbligo da parte del Datore di Lavoro di sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria; spetterà al Medico Competente, di conseguenza nominato, valutare l'obbligatorietà e la periodicità di tale sorveglianza.

MANSIONE	VDT	MMC	Test uso alcol	Agenti chimici
DIRIGENTE SCOLASTICO	X	N.A.	N.A.	N.A.
ADDETTO AMMINISTRATIVO	X	N.A.	N.A.	N.A.
INSEGNANTE/EDUCATORE	N.A.	M.C.	X	N.A.
INSEGNANTE DI SOSTEGNO	N.A.	M.C.	X	N.A.
COLLABORATORE SCOLASTICO	N.A.	M.C.	N.A.	M.C.

Legenda

X: obbligo di sorveglianza.

N.A. : non applicabile in quanto dalla valutazione dei rischi la mansione non risulta esposta a un livello di rischio tale da richiedere la sorveglianza sanitaria.

M.C.: la valutazione conclusiva spetta comunque al Medico Competente anche in seguito alla presa visione del documento di valutazione del rischio.

Definizioni e Periodicità delle visite mediche

VDT: i videoterminalisti sono quei lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminale, in modo sistematico o abituale, per almeno 20 ore settimanali (art. 173 del D Lgs 81/2008 e s.m.i).

Periodicità della sorveglianza sanitaria (art. 176 del D Lgs 81/2008 e s.m.i):

- i soggetti classificati come *idonei con prescrizioni o limitazioni*: lavoratori con particolari problematiche e/o che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età devono effettuare la visita ogni 2 anni o con frequenza diversa stabilita dal Medico Competente;
- i soggetti classificati come *idonei* devono effettuare la visita medica ogni 5 anni.

Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC): *“operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni da sollevare, spingere, tirare...”* (art. 167 del D Lgs 81/2008 e s.m.i)

La sorveglianza sanitaria viene eseguita *“..sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’All. XXXII”* (art. 168, comma 2, lettera d), del D Lgs 81/2008 e s.m.i) e sulla base delle seguenti indicazioni:

- se il calcolo dell’indice NIOSH risulta essere uguale o superiore a $I=0,85$;
- comunque a discrezione del Medico Competente anche dopo l’annuale visita degli ambienti di lavoro.

La periodicità della sorveglianza sanitaria è definita dal Medico Competente.

Test per uso di alcol: viene eseguito per quelle mansioni *“...che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi...”* ai sensi dell’art 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, ed in particolare nell’Allegato I punto 6 si riporta l’attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.

L’effettuazione e la periodicità della sorveglianza sanitaria è definita dal Medico Competente.


Agenti chimici: secondo quanto indicato dall’art. 229, si riporta quanto segue per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti chimici definiti nel campo di applicazione dell’art. 221 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i:

“Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.”

La periodicità della sorveglianza sanitaria è definita dal Medico Competente.

GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLA SCUOLA

Il Datore di lavoro (nella scuola è individuato nella figura del Dirigente Scolastico) nomina un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno e il Medico competente (MC), i quali assieme al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) costituiscono la struttura iniziale per attivare il Servizio di Prevenzione e Protezione. Il Dirigente Scolastico, il Medico competente e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza definiscono e individuano gli addetti al primo soccorso, gli addetti antincendio e gli addetti alla gestione delle emergenze, considerando le complessità dei vari plessi. Il Dirigente scolastico individua per ciascun plesso il Preposto alla sicurezza che potrà coincidere con il Referente di plesso oppure con il Referente di plesso per la sicurezza.



Nella gestione della sicurezza nella scuola è importante che ci sia comunicazione tra le parti, prediligendo la forma scritta, in quanto lascia traccia della sua avvenuta. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve essere avvisato in caso di infortunio, di incidente, di comportamenti pericolosi e di eventuali lavori di manutenzione straordinaria effettuati nella scuola.

RUOLI ORGANIZZATIVI, COMPETENZE E FUNZIONI

Medico Competente

COLLEGAMENTO GERARCHICO: risponde direttamente al Datore di Lavoro

COLLEGAMENTI FUNZIONALI: Il Medico Competente ha collegamenti funzionali

Con:

- I preposti
- Il RSPP
- I responsabili di plesso;
- L'RLS;

Per:

- Organizzazione e coordinamento del sistema di Gestione della sicurezza
- Organizzazione dell'attività di informazione e formazione del personale

SCOPO DELLA POSIZIONE:

- garantire il rispetto degli adempimenti di legge per quanto attiene a sicurezza, igiene e protezione dei lavoratori. Il Dirigente Scolastico ha proceduto alla nomina, per il controllo sanitario del personale teoricamente esposto a rischi fisici-chimici e biologici,

Quest'ultimo in adempimento al D.Lgs.81/08 e seguenti, attraverso la specifica conoscenza dei Lavoratori della Scuola adempie alle funzioni ed agli accertamenti sanitari previsti dalla Legge: così come agli accertamenti preventivi e a quelli eventualmente specialistici. Il medico ha redatto la relazione sanitaria per l'A.S.2009/2010

Le visite periodiche al personale sono attualmente legate al grado di rischio e in relazione all'idoneità legata alle singole mansioni specifiche del personale della scuola che ricopre un ruolo in ambito lavorativo. Genericamente, come.

1. Lavoratori in area amministrativa soggetti all'utilizzo di videoterminale;
2. Personale ausiliario legato al riassetto e la pulizia dei locali (Rischio chimico e M.M.C.)
3. Eventuale personale docente e non docente della scuola dell'infanzia;
4. Personale femminile in stato di gravidanza;
5. Personale con comprovato e previsto obbligo di osservazione individuale

La tenuta delle cartelle, le visite periodiche, la formazione e informazione del personale; la relazione sanitaria annuale sono costantemente programmate direttamente dal medico competente, in accordo con la Dirigenza Scolastica.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

COLLEGAMENTO GERARCHICO: risponde direttamente al Datore di Lavoro

COLLEGAMENTI FUNZIONALI: l'RSPP ha collegamenti funzionali

Con:

- I preposti
- Il Medico Competente
- I responsabili di plesso;
- Il R.S.P.P.;

Per:

- Organizzazione e coordinamento del sistema di Gestione della sicurezza
- Organizzazione dell'attività di informazione e formazione del personale

SCOPO DELLA POSIZIONE:

- garantire il rispetto degli adempimenti di legge per quanto attiene a sicurezza, igiene e protezione dei lavoratori. I lavoratori dell'Istituto Comprensivo di ----- hanno designato il RLS, nella persona della Premesse le funzioni del rappresentante, previste dalla attuale normativa; in particolare ,con riferimenti specifici:

A) Accesso ai luoghi di lavoro e attività specifiche previste dalla legge; in particolare, anche:

B) Alle attribuzioni di consultazione ulteriore in merito:

- 1- partecipazioni alle riunioni periodiche e di formazione specifica al proprio ruolo;
- 2- Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- 3- Criteri e metodi di valutazione dei rischi;
- 4- Programmazione, verifica , realizzazione degli interventi legati alla prevenzione;
- 5- Designazione degli addetti al servizio di prevenzione, antincendio, evacuazione e pronto soccorso;
- 6- Organizzazione generale sulla formazione della sicurezza per i lavoratori

C) INFORMAZIONE - sul piano di sicurezza, sulle schede relative agli ambiti di lavoro; sui dispositivi, le attrezzature e gli impianti, legati alla sicurezza.

D) FORMAZIONE : normative di igiene e sicurezza- prevenzione e protezione dai rischi

- e) individuazione e attuazione delle misure di prevenzione
- f) Proposte e osservazioni alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione
- g) ricorso all' Organo di vigilanza; quando le misure risultano non idonee o insufficienti

Il rappresentante usufruisce quindi di un esonero dal lavoro, senza perdita di retribuzione, in relazione all'incarico conferito, così come previsto dal D.Lgs.81/08; partecipa inoltre regolarmente alle attività del Servizio di Protezione e Prevenzione, per esercitare le competenze assegnate, nei confronti degli altri lavoratori.

Il rappresentante dei Lavoratori nella scuola, accede normalmente alle informazioni contenute nel presente piano di valutazione dei rischi, e a tutta la documentazione in possesso dell'Istituto poter esercitare le proprie mansioni.

La consultazione avviene tempestivamente e formulata sia in forma verbale che scritta.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

COLLEGAMENTO GERARCHICO: risponde direttamente al Datore di Lavoro

COLLEGAMENTI FUNZIONALI: l'RSPP ha collegamenti funzionali

Con:

- I preposti
- Il Medico Competente
- I responsabili di plesso;
- L'RLS;

Per:

- Organizzazione e coordinamento del sistema di Gestione della sicurezza
- Organizzazione dell'attività di informazione e formazione del personale

COLLEGAMENTO GERARCHICO: risponde direttamente al Datore di Lavoro

COLLEGAMENTI FUNZIONALI: l'RSPP ha collegamenti funzionali

Con:

- I preposti
- Il Medico Competente
- I responsabili di plesso;
- L'RLS;

Per:

- Organizzazione e coordinamento del sistema di Gestione della sicurezza
- Organizzazione dell'attività di informazione e formazione del personale

SCOPO DELLA POSIZIONE:

- garantire il rispetto degli adempimenti di legge per quanto attiene a sicurezza, igiene e protezione dei lavoratori.

COMPITI E RESPONSABILITÀ:

- Collabora con il Datore di Lavoro all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi;
- gestisce le riunioni annuali previste con il medico competente, per fare il punto sullo stato delle situazioni riguardanti la sicurezza (andamento infortuni, problemi di sicurezza delle macchine, dispositivi di protezione individuale, ecc.);
- valuta la necessità di effettuare o gestire corsi di formazione ed informazione dei lavoratori;
- effettua attività di sopralluogo e coordinamento per la verifica della sicurezza;
- assiste e supporta l'azienda nei confronti degli organismi di vigilanza.


A.S.P.P. E COORDINATORE INTERNO, PER LA SICUREZZA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI.

Il Datore di Lavoro ha inoltre provveduto alla nomina della Sig.ra Donatella Mazzini in qualità di collaboratrice del Dirigente Scolastico. La specifica formazione verrà definita in ambito regionale attraverso moduli formativi previsti dall'U.S.R. E.R.

PERSONALE UTILIZZATO PER LA VALUTAZIONE

L'obbligo di realizzare il processo di valutazione, controllo e gestione dei rischi lavorativi riguarda essenzialmente il datore di lavoro. Tuttavia, dal punto di vista tecnico, operativo e procedurale il processo di valutazione dei rischi ha visto la partecipazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del Medico Competente e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.


ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA



GESTIONE DEGLI INFORTUNI, DEGLI INCIDENTI, DEI COMPORAMENTI PERICOLOSI

Ogni tipologia d'infortunio, incidente e comportamento pericoloso, indipendentemente dalla gravità, deve essere tempestivamente segnalato e opportunamente gestito al fine di evitare, per quanto possibile, il ripetersi dell'evento e per non aggravare ulteriormente una situazione pericolosa.

Nello schema seguente è riportata la procedura di comunicazione di un infortunio, incidente e comportamento pericoloso.



FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

Il Dirigente scolastico, quale datore di lavoro, è obbligato a provvedere periodicamente alla formazione, informazione e addestramento dei lavoratori (Artt.36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

La formazione e l'informazione sono attività finalizzate a fornire conoscenze sufficienti ed adeguate in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al posto di lavoro ed alle mansioni di ciascun lavoratore.

L'attività di addestramento si esplica durante le prove di evacuazioni, che sono obbligatorie per tutti i lavoratori e in numero minimo di due l'anno come definito dal D.M. 26/08/1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica).

"Informazione ai lavoratori": art. 36, comma 4, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi **lavoratori immigrati**, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

"Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti": art. 37, comma 2, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo.

"Accordo tra Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011" per la disciplina dell'art. 37 del D. Lgs. 81/2008:

DESTINATARI	DURATA CORSO (h)	AGGIORNAMENTO	
		PERIODICITÀ (anni)	DURATA (h)
Dirigenti	16	5	6
Lavoratori Formazione Generale	4	//	//
Lavoratori Formazione Rischi Specifici	8 medio 4 basso	5	6
Preposti Formazione Particolare	8	5	6

Formazione NON modificata dagli accordi

DESTINATARI	DURATA CORSO (h)	AGGIORNAMENTO	
		PERIODICITÀ (anni)	DURATA (h)
Addetti alla gestione dell'emergenza – Corso di Primo Soccorso	12	3	4
Addetti alla gestione dell'emergenza – Corso di Prevenzione Incendi	8	Non definita dal decreto ma consigliata da comunicazioni VVFF 3 anni	6
Rappresentante dei lavori per la Sicurezza (RLS)	32	annuale	4 oppure 8 ore in base al numero di dipendenti

FORMAZIONE SQUADRE DI PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO

Nell'ambito del personale sono state individuate:

- le persone più idonee all'incarico di addetto all'emergenza.
- le persone con maggiore presenza negli ambienti di lavoro.

“Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”: art. 37, comma 9, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

“Disposizioni generali”: art.43, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *t*), il datore di lavoro:

- a*) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- b*) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b*);
- c*) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
- d*) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- e*) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
- e-bis*) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di

rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

“Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato”: art. 44, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

“Primo soccorso”: art. 45, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.

Prevenzione incendi: art.46, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

- 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- 2) misure precauzionali di esercizio;
- 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- 4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Gli addetti nominati sono stati adeguatamente formati mediante corsi conformi alla vigente normativa.

Sarà compito del datore di lavoro sottoporre ad aggiornamento periodico, in base alla vigente normativa o all'emanazione di nuove norme specifiche, i lavoratori designati come addetti alle suddette squadre.

Art. 37, comma 14, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

14. "Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto".

FORMAZIONE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

"Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti": art. 37 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento

periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

RIUNIONE PERIODICA

Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nelle scuole che occupano più di 15 lavoratori, il Dirigente scolastico, indice almeno una volta l'anno una riunione cui partecipano:

- il dirigente scolastico;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- il medico competente, ove nominato;
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso della riunione il dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:

- il documento di valutazione dei rischi;
- l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- i programmi di formazione e informazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Al termine della riunione deve essere redatto specifico verbale con indicazione degli argomenti trattati, sottoscritto da tutti i partecipanti.

RILEVAZIONE DEL RISCHIO

Oggetto della valutazione dei rischi - Articolo 28 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi - Articolo 29 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Obiettivo della valutazione

Obiettivo della valutazione è realizzare uno strumento in grado di permettere al Datore di Lavoro, al Medico Competente e al SPP di individuare le misure di prevenzione/protezione e di pianificarne l'attuazione, il miglioramento ed il controllo al fine di eliminare o ridurre tutti i possibili rischi che possono arrecare danno alla salute e sicurezza dei lavoratori

In tale situazione si potranno confermare le misure di prevenzione già in atto o decidere di modificarle, per migliorarle in relazione alle innovazioni di carattere tecnico od organizzativo sopravvenute in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

criterio di Valutazione dei Rischi presenti nella scuola

Nella Valutazione dei Rischi si è proceduto secondo le tre seguenti fasi:

FASE 1: Identificazione delle possibili sorgenti di rischio

Tale fase di valutazione è stata eseguita attraverso un'attenta analisi delle attività in relazione ai seguenti fattori: ambienti di lavoro, attività lavorative ed operative previste, macchine, attrezzature utilizzate, dispositivi di protezione individuale e collettiva presenti ed utilizzati, utilizzazione delle sostanze e/o preparati pericolosi, attività di cooperazione con ditte esterne, organizzazione scolastica.

FASE 2: Individuazione dei pericoli.

In questa fase di valutazione sono state identificate le fonti di pericolo che presumibilmente sono in grado di comportare un rischio superiore al rischio considerato accettabile.

Si sottolinea, così come definito dalle linee guida dell'ISPESL, che i pericoli da individuare non sono tanto quelli originati dalle intrinseche potenzialità di rischio delle macchine ed impianti, quanto i pericoli residui che permangono tenuto conto delle modalità operative seguite, dalle caratteristiche dell'esposizione, delle protezioni e misure di sicurezza esistenti, nonché degli ulteriori interventi di protezione.

FASE 3: Stima dell'indice del rischio

Questa fase di valutazione ha comportato l'indicazione, per ogni situazione di pericolo considerata, la natura del Rischio (Rischio di Natura Infortunistica, Rischio di Natura Igienico Ambientale, Rischio di Natura Trasversale), l'Entità del Rischio e la necessità di eventuali valutazioni oggettive mediante misurazioni e/o campionamenti.

La Valutazione dei Rischi è stata quindi affrontata prendendo in considerazione i luoghi di lavoro nelle quali operano i lavoratori, ed analizzando i rischi presenti all'interno dei locali; le strutture, in questi luoghi di lavoro, sono ben definite e portano, in base al loro utilizzo, a rischi ben determinati e ripetitivi (es. aule, corridoi, laboratori, depositi, uffici, etc.).

Fattori di Rischio valutati

Nella valutazione dei rischi si è tenuto conto dei lavoratori dipendenti o assimilati tali operanti nella scuola (docenti, studenti, collaboratori scolastici, educatori, eventuale personale tecnico quando presente) e anche delle persone non dipendenti, ma presenti occasionalmente nel luogo di lavoro. Per i lavori dati in appalto, in convenzione o in qualunque forma contrattuale si farà riferimento al DUVRI o al POS (quando necessario).

DEFINIZIONE DI RISCHIO

In base alla definizione di rischio: *combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute, in una situazione pericolosa, cioè tale che esista esposizione ad uno o a più pericoli*, esso è funzione della probabilità dell'evento incidentale per la gravità delle conseguenze possibili, cioè:

$$R = P \times M$$

I rischi per la sicurezza e la salute sono di norma valutati adottando una scala a più livelli, sia per l'indice "M" (magnitudo del danno potenziale) che per l'indice "P" (probabilità di accadimento).

Nel caso si assuma una scala a 4 livelli si avrà pertanto:

ELEMENTI DELLA MATRICE DI RISCHIO

Livello	Magnitudo (M)	Probabilità (P)
1	Lieve	Improbabile
2	Medio	Poco probabile
3	Grave	Probabile
4	Gravissimo	Altamente probabile

Più in dettaglio:

MAGNITUDO (M)

Indice	Livello	Definizione
1	Lieve	⇒ infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile; ⇒ esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.
2	Medio	⇒ infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile; ⇒ esposizione cronica con effetti reversibili.
3	Grave	⇒ infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale; ⇒ esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
4	Gravissimo	⇒ infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale; ⇒ esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.

PROBABILITÀ (P)

Indice	Livello	Definizione
1	Improbabile	⇒ La carenza riscontrata può provocare un evento lesivo, sia pure solo per una concomitanza del tutto fortuita di circostanze avverse; ⇒ non sono noti casi in cui la carenza riscontrata abbia determinato un danno.
2	Poco probabile	⇒ La carenza riscontrata può provocare un evento lesivo, sia pure solo per una particolare serie di circostanze avverse; ⇒ è noto qualche raro caso in cui la carenza riscontrata abbia determinato un danno.
3	Probabile	⇒ La carenza riscontrata può provocare un evento lesivo, sia pure in modo non diretto; ⇒ è noto qualche caso in cui alla carenza riscontrata ha fatto seguito un danno.
4	Altamente probabile	⇒ Può essere individuata una carenza correlazione diretta tra la carenza riscontrata e la possibilità di un evento lesivo per i lavoratori; ⇒ i dati storici disponibili (sia aziendali che di aziende similari) riportano casi di danni la cui causa o concausa è direttamente riconducibile alla stessa carenza.

Di conseguenza l'entità del rischio è misurabile in una matrice come quella qui di seguito rappresentata e descritta, con valori numerici compresi fra 1 e 16, rappresentativi di rischi tanto maggiori quanto più alto è il numero che li rappresenta:

1	2	3	4
2	4	6	8
3	6	9	12
4	8	12	16

Il numero 1 individua una situazione di minimo rischio (evento improbabile e di magnitudo minima); al numero 16 corrisponde un'allarmante situazione di evento altamente probabile con gravissime conseguenze.

I numeri permettono di definire le seguenti aree, a rischio decrescente:

- fra 16 e 13 *area ad alto rischio*: occorre individuare e programmare miglioramenti con interventi di protezione e prevenzione per ridurre sia la probabilità che il danno potenziale (interventi prioritari e urgenti).
- fra 12 e 9 *area a rischio medio*: occorre individuare e programmare miglioramenti con interventi di protezione e prevenzione per ridurre prevalentemente o la probabilità o il danno potenziale.
- fra 8 e 5 *area a rischio moderato*: occorre verificare che i pericoli potenziali siano sotto controllo e affinare eventualmente le misure già in atto.
- fra 4 e 1 *area a rischio basso*: i pericoli potenziali sono soddisfacentemente sotto controllo.

<i>Indice di rischio</i>	<i>Tempo di Adeguamento (mesi)</i>
1 - 4	Lungo Termine (6 – 9)
5 - 8	Medio Termine (3 – 6)
9 - 12	Breve Termine (2 – 3)
13 - 16	Immediato (1)

L'ultima colonna della tabella intitolata TEMPO DI ADEGUAMENTO, serve direttamente al Datore di Lavoro e/o all'RSPP al fine di poter controllare velocemente se gli adempimenti programmati sono stati attuati.

RISCHIO RESIDUO

Una volta attuati tutti i provvedimenti previsti dal presente documento, per i luoghi di lavoro, le attrezzature, le macchine utilizzate e dopo aver formato ed informato il personale addetto sui rischi della propria mansione e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali ed eventualmente collettivi, si procede alla valutazione del RISCHIO RESIDUO.

Per RISCHIO RESIDUO si intende, nella presente trattazione, tutte le probabili situazioni di pericolo a cui il lavoratore può essere soggetto nello svolgimento della propria mansione, ossia nell'utilizzo di macchine e/o attrezzature o nella permanenza nel luogo di lavoro, nonostante siano state adottate tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla vigente normativa sui luoghi di lavoro.

Tale valutazione è puramente indicativa e deve servire come sollecito a ciascun lavoratore all'attenzione costante nello svolgimento della propria mansione, nonché come sollecito alla scuola a sostituire dove possibile le operazioni che presentino un alto rischio residuo.

I valori del RISCHIO RESIDUO per ambienti, attrezzature, macchine per le quali siano state adottate tutte le misure di prevenzione e protezione richieste dalla vigente normativa, saranno attribuiti seguendo la stessa procedura adottata per la valutazione del rischio.

Individuazione e valutazione dei rischi per mansione

MANSIONE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIVE	RISCHIO RESIDUO ¹		
			Prob	Mag	Indice		Prob	Mag	Indice
DIRIGENTE SCOLASTICO	Scivolamenti, cadute	Possibili scivolamenti e cadute causate da inciampi	1	2	2	Mantenere i locali puliti ed eliminare eventuali inciampi			
	Elettrocuzione	Rischio di elettrocuzione per contatto accidentale con attrezzature elettriche d'ufficio.	1	4	4	Per l'utilizzo delle attrezzature attenersi a quanto indicato sul libretto d'istruzione. Non effettuare personalmente alcuna riparazione ma rivolgersi a personale autorizzato e professionalmente qualificato			
	Urti e contusioni	Possibili urti e contusioni dovuti ad accidentali colpi contro gli arredi dell'ufficio	2	2	4	Assicurarsi che gli arredi siano accostati al muro e tenere i cassetti chiusi			
	Stress	Possibile stress dovuto al sovraccarico di responsabilità.	2	2	4	Delegare, ove possibile, alcune responsabilità a collaboratori			
	Errata postura davanti al VDT.	Rischio di disturbi-muscolo scheletrici.	2	2	4	E' necessario mantenere una postura corretta di fronte al video, con i piedi ben appoggiati al pavimento e schiena appoggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare, regolando l'altezza della sedia e l'inclinazione dello schienale. Posizionare lo schermo del video di fronte all'operatore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 cm.			
	VDT	Rischi per la vista	2	2	4	Posizionare i terminali in funzione delle fonti di luminosità esterne, per eliminare ogni possibile riflesso sullo schermo del computer. Posizionare il video a 90° rispetto alle finestre. Se non è possibile, dotare le finestre di opportune tende o altri sistemi per schermare la luce entrante. Si consiglia di effettuare una pausa di 15 minuti ogni 2 ore di lavoro al VDT.			

¹ Questa colonna dovrà essere compilata una volta terminati tutti gli adeguamenti.

MANSIONE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIVE	RISCHIO RESIDUO ²		
			Prob	Mag	Indice		Prob	Mag	Indice
INSEGNANTE/ EDUCATORE	Scivolamenti, cadute	Possibili scivolamenti e cadute causate da inciampi	1	2	2	Mantenere i locali puliti, e segnalare mediante appositi cartelli durante le fasi di lavaggio dei pavimenti, ed eliminare eventuali inciampi			
	Elettrocuzione	Rischio di elettrocuzione per contatto accidentale con attrezzature elettriche.	1	2	2	Per l'utilizzo delle attrezzature attenersi a quanto indicato sul libretto d'istruzione. Non effettuare personalmente alcuna riparazione ma rivolgersi a personale autorizzato e professionalmente qualificato			
	Urti e contusioni	Possibili urti e contusioni dovuti ad accidentali colpi contro gli arredi	2	2	4	Assicurarsi che gli arredi siano accostati al muro e tenere i cassetti chiusi			
	Rischio biologico	Possibile rischio biologico per contatto con sangue o liquidi corporei	3	2	6	Utilizzare sempre i DPI per intervenire sulle medicazioni e quando si cambiano i bambini			
	Esposizione a rumore (urli, schiamazzi e giochi)	Possibile esposizione a rumore (inferiore Lex 80 dBA per brevi periodi)	1	3	3	Effettuare compresenze o lavori di gruppo			
	Movimentazione manuale dei carichi	Possibili traumi al sistema muscolo scheletrico per movimentazione dei bambini	2	2	4	Si consiglia di effettuare la sorveglianza sanitaria e la formazione dei lavoratori esposti a tale rischio			
	Stress	Possibile stress dovuto all'attività professionale	1	3	3	Flessibilità nell'organizzazione del lavoro, incentivi e riconoscimento delle competenze			

² Questa colonna dovrà essere compilata una volta terminati tutti gli adeguamenti.

MANSIONE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIVE	RISCHIO RESIDUO ³		
			Prob	Mag	Indice		Prob	Mag	Indice
INSEGNANTE/ EDUCATORE	Caduta da scale	Possibili cadute dalle scale portatili	2	3	6	Utilizzare solo scale con non più di tre gradini che rispondano ai requisiti della norma UNI EN 131, farsi aiutare da altre persone ed utilizzare scarpe appropriate			
	Irritazioni cutanee	Possibili fenomeni di sensibilizzazione cutanea per l'utilizzo di materiale per colorare	1	3	3	Se necessario utilizzare guanti monouso di categoria 2			
	Tagli e piccole abrasioni	Possibilità di piccole ferite dovute all'uso improprio di forbici ed altri oggetti appuntiti e/o taglienti	2	2	4	Non usare impropriamente forbici ed altri oggetti appuntiti e/o taglienti. Riporli sempre nei cassetti dopo l'uso.			
	Disturbi all'apparato fonatorio	Possibile infiammazioni acute alle corde vocali.	2	3	6	Si consiglia di impostare le lezioni in modo da interagire con gli alunni, non urlare e reidratate le corde bevendo molta acqua.			
	Lavagna Multimediale	Rischi per la vista	2	2	4	Posizionamento della LIM in funzione delle fonti di luminosità esterne, per eliminare ogni possibile riflesso sullo schermo. Posizionare la lavagna a 90° rispetto alle finestre. Se non è possibile, dotare le finestre di opportune tende o altri sistemi per schermare la luce entrante. Si consiglia di utilizzare la LIM solo come supporto didattico e di ottimizzare la risoluzione. Predisporre le azioni di manutenzione e di pulizia dei filtri.			

³ Questa colonna dovrà essere compilata una volta terminati tutti gli adeguamenti.

MANSIONE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIVE	RISCHIO RESIDUO ⁴		
			Prob	Mag	Indice		Prob	Mag	Indice
INSEGNANTE DI SOSTEGNO	Scivolamenti, cadute	Possibili scivolamenti e cadute causate da inciampi	1	2	2	Mantenere i locali puliti, e segnalare mediante appositi cartelli durante le fasi di lavaggio dei pavimenti, ed eliminare eventuali inciampi			
	Elettrocuzione	Rischio di elettrocuzione per contatto accidentale con attrezzature elettriche.	1	4	4	Per l'utilizzo delle attrezzature attenersi a quanto indicato sul libretto d'istruzione. Non effettuare personalmente alcuna riparazione ma rivolgersi a personale autorizzato e professionalmente qualificato			
	Urti e contusioni	Possibili urti e contusioni dovuti ad accidentali colpi contro gli arredi	1	2	2	Assicurarsi che gli arredi siano accostati al muro e tenere i cassetti chiusi			
	Abrasioni o tagli	Possibili abrasioni o tagli dovuti ad eventuali reazioni violente degli alunni "caratteriali"	2	2	4	Tenere fuori dalla portata degli alunni materiale pericoloso			
	Stress	Possibile stress dovuto all'attività professionale.	1	3	3	Flessibilità nell'organizzazione del lavoro, incentivi e riconoscimento delle competenze			
	Rischio biologico	Possibile rischio biologico per contatto con sangue o liquidi corporei	1	3	3	Utilizzare sempre i DPI per intervenire sulle medicazioni			

⁴ Questa colonna dovrà essere compilata una volta terminati tutti gli adeguamenti.

MANSIONE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIVE	RISCHIO RESIDUO ⁵		
			Prob	Mag	Indice		Prob	Mag	Indice
INSEGNANTE DI SOSTEGNO	Esposizione a rumore (urli, schiamazzi e giochi)	Possibile esposizione a rumore (inferiore Lex 80 dBA per brevi periodi)	1	3	3	Effettuare compresenze o lavori di gruppo			
	Caduta da scale	Possibili cadute dalle scale portatili	2	3	6	Utilizzare solo scale con non più di tre gradini che rispondano ai requisiti della norma UNI EN 131, farsi aiutare da altre persone ed utilizzare scarpe appropriate			
	Movimentazione manuale dei carichi	Disturbi muscolo-scheletrici qualora il bambino debba essere movimentato	1	3	3	Effettuare la movimentazione, se necessario, attraverso ausili; farsi aiutare da un collega e/o collaboratore per evitare un sovraccarico della colonna verticale			

⁵ Questa colonna dovrà essere compilata una volta terminati tutti gli adeguamenti.

MANSIONE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIVE	RISCHIO RESIDUO ⁶		
			Prob	Mag	Indice		Prob	Mag	Indice
COLLABORATORE SCOLASTICO	Scivolamenti, cadute	Possibili scivolamenti e cadute causate da inciampi	1	2	2	Mantenere i locali puliti, e segnalare mediante appositi cartelli durante le fasi di lavaggio dei pavimenti, ed eliminare eventuali inciampi			
	Elettrocuzione	Rischio di elettrocuzione per contatto accidentale con attrezzature elettriche d'ufficio.	1	4	4	Per l'utilizzo delle attrezzature attenersi a quanto indicato sul libretto d'istruzione. Non effettuare personalmente alcuna riparazione ma rivolgersi a personale autorizzato e professionalmente qualificato			
	Urti e contusioni	Possibili urti e contusioni dovuti ad accidentali colpi contro gli arredi	2	2	4	Assicurarsi che gli arredi siano accostati al muro			
	Irritazioni cutanee	Possibili fenomeni di sensibilizzazione cutanea per l'uso di detersivi o disinfettanti	1	2	2	Utilizzare i detersivi o i disinfettanti sempre indossando i DPI			
	Rischio biologico	Possibile rischio biologico per contatto con liquidi corporei o con superfici infettate nei locali sottoposti a pulizia	2	3	6	Utilizzare sempre i DPI ed idonei prodotti di pulizia			
	Caduta da scale	Possibili cadute dalle scale portatili	3	3	9	Utilizzare solo scale con non più di tre gradini che rispondano ai requisiti della norma UNI EN 131, farsi aiutare da altre persone ed utilizzare scarpe antinfortunistica			

⁶ Questa colonna dovrà essere compilata una volta terminati tutti gli adeguamenti.

MANSIONE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIVE	RISCHIO RESIDUO ⁷		
			Prob	Mag	Indice		Prob	Mag	Indice
COLLABORATORE SCOLASTICO	Stress	Possibili fenomeni di stress dovuti all'interazione con numerose persone durante l'attività lavorativa	1	3	3	Se necessario migliorare l'organizzazione del lavoro e aumentare gli incontri formativi/informativi tra il personale			
	Tagli ed escoriazioni	Possibili tagli e/o escoriazioni dovuti all'utilizzo di attrezzature manuali o durante la movimentazione dei materiali	2	2	4	Prestare la massima attenzione ed eventualmente utilizzare idonei DPI			
	Disturbi muscolo-scheletrici	Possibile movimentazione dei carichi per il sollevamento di materiali o di persone non autosufficienti	2	2	4	Effettuare una movimentazione di peso massimo 20 kg per le donne e 25 kg per gli uomini. Formare il personale sui rischi connessi e consultare l'apposita scheda presente nel documento			
	Esposizione a rumore (urli, schiamazzi e giochi)	Possibile esposizione a rumore (inferiore Lex 80 dBA per brevi periodi)	1	3	3	Effettuare turnazioni			

⁷ Questa colonna dovrà essere compilata una volta terminati tutti gli adeguamenti.

MANSIONE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIVE	RISCHIO RESIDUO ⁸		
			Prob	Mag	Indice		Prob	Mag	Indice
ALUNNO	Scivolamenti, cadute	Possibili scivolamenti e cadute causate da inciampi	1	2	2	Mantenere i locali puliti, e segnalare mediante appositi cartelli durante le fasi di lavaggio dei pavimenti, ed i pavimenti liberi da inciampi			
	Urti e contusioni	Possibili urti e contusioni dovuti ad accidentali colpi contro gli arredi	2	2	4	Assicurarsi che gli arredi siano accostati al muro e tenere i cassetti chiusi			
	Postura	Possibili danni alla colonna vertebrale dovuti ad una scorretta postura	2	2	4	Effettuare corsi di educazione posturale			
	Lavagna Multimediale	Rischi per la vista	2	2	4	Posizionamento della LIM in funzione delle fonti di luminosità esterne, per eliminare ogni possibile riflesso sullo schermo. Posizionare la lavagna a 90° rispetto alle finestre. Se non è possibile, dotare le finestre di opportune tende o altri sistemi per schermare la luce entrante.			

⁸ Questa colonna dovrà essere compilata una volta terminati tutti gli adeguamenti.

ALCUNE PRECISAZIONI:

I COLLABORATORI SCOLASTICI :

- NON POSSONO EFFETTUARE LAVORI DI MANUTENZIONE CHE PREVEDONO L'UTILIZZO DI ATTREZZATURE PERICOLOSE O ELETTRICHE
- DEVONO UTILIZZARE SOLO SCALE CHE ABBIANO AL MASSIMO 3 GRADINI CHE RISPONDANO AI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMA UNI EN 131, PER SCALE CON PIU' DI 3 GRADINI DEVE ESSERE PREVISTO UN PRECISO CORSO DI FORMAZIONE

SI RICORDA CHE ANCHE **AL DI FUORI DELLA SCUOLA** (ES.: VISITE GUIDATE, GITE, LABORATORI DIDATTICI ECC...) **OCCORRE ATTENERSI ALLE NORME DI SICUREZZA INDICATE NELLA LEGGE.** DURANTE LE USCITE DIDATTICHE ESTERNE **E' OPPORTUNO PORTARE CON SE' UN PACCHETTO DI MEDICAZIONE** E VI SIA LA PRESENZA DI ALMENO **UN ADDETTO DI PRIMO SOCCORSO.**

I VISITATORI, ALL'INTERNO DELLA SCUOLA, DOVRANNO ESSERE ACCOMPAGNATI DA UN **COLLABORATORE SCOLASTICO O DA UN'INSEGNANTE** PER EVITARE CHE QUESTI ACCEDANO ALL'INTERNO DEI LUOGHI A LORO VIETATI E PER EVITARE POSSIBILI INFORTUNI.

RISCHI RILEVATI NELLA SCUOLA

RISCHI A CUI SONO SOGGETTI IL PERSONALE DOCENTE, NON DOCENTE
E GLI ALUNNI RILEVATI DURANTE IL SOPRALLUOGO DEL 24 ottobre 2013
E RELATIVO PIANO DI MIGLIORAMENTO *

Ai rischi sotto indicati si andranno ad aggiungere le eventuali segnalazioni di rischio rilevati dai lavoratori, (datore di lavoro, docenti, collaboratori, educatori, addetti di segreteria ecc...).

***Priorità di intervento:**

- A: Azione correttiva da effettuare nell' IMMEDIATO (Entro un mese)
- B: Azione correttiva da programmare a BREVE termine (Da due a tre mesi)
- C: Azione correttiva da programmare a MEDIO termine (Da tre a sei mesi)
- D: Azione correttiva da programmare a LUNGO termine (Da sei a nove mesi)

AMBIENTE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO O NON CONFORMITA'	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIVE	COMPETENZA	PIANO DI MIGLIORAMENTO
			Prob	Mag	Indice			
EDIFICIO	Vasistas <i>Foto 49</i>	In atrio e in alcune aule sono presenti grosse finestre che si aprono a vasistas.	2	3	6	Si consiglia di verificare periodicamente la stabilità dei perni per evitare cedimenti.	Istituto/ Ente proprietario dell'immobile	C
	Idranti <i>Foto 50</i>	Le lance erogatrici in ottone a getto pieno non sono conformi alla UNI EN 671/2.	4	3	12	Si provveda a sostituire le lance con lance che rispondano a requisiti di legge e che quindi presentino le regolazioni del getto. Si provveda a chiedere all'Ente Proprietario copia del Certificato di Prevenzione Incendi.	Ente proprietario dell'immobile/ Istituto	B
	Porte	Le porte in legno, se non in buono stato, presentano un rischio di ferimento da schegge.	2	2	4	Si consiglia di effettuare periodica manutenzione alle porte.	Ente proprietario dell'immobile	D
	Banchina <i>Foto 51</i>	Le banchine degli infissi scorrevoli presentano spigoli appuntiti pericolosi in caso di urto accidentale.	2	4	8	Provvedere a ricoprire gli spigoli con apposite protezioni.	Ente proprietario dell'immobile	C
	Uscita di Sicurezza <i>Foto 52</i> <i>Foto 53</i>	I maniglioni delle Uscite di Emergenza non sono marcati CE.	4	1	4	Si consiglia di sostituire i maniglioni antipanico (norma UNI EN 1125) installati alle U.S. secondo il Decreto 06 dicembre 2011	Ente proprietario dell'immobile	D
		In prossimità dell'uscita di emergenza della mensa è posizionata una pedana ripida che presenta difficoltà per l'esodo di persone diversamente abili.	2	4	8	Si consiglia di eliminare ogni possibile barriera architettonica	Ente proprietario dell'immobile	C

AMBIENTE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO O NON CONFORMITA'	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIV4	COMPETENZA	PIANO DI MIGLIORAMENTO
			Prob	Mag	Indice			
EDIFICIO	Infiltrazioni Intonaco <i>Foto 52</i>	In prossimità della porta di emergenza della mensa sono visibili tracce di infiltrazioni di acqua con conseguente cedimento dell'intonaco.	3	3	9	Provvedere ad individuare la causa dell'infiltrazione di acqua, eliminarla e risanare i muri	Ente proprietario dell'immobile	B
	Crepe <i>Foto 54</i>	Nella ex aula di musica è presente una crepa	3	3	9	Assicurarsi che non sia una crepa strutturale, monitorarla, e richiedere il certificato di collaudo statico dello stabile.	Ente proprietario dell'immobile	B
	Pavimentazione <i>Foto 55</i>	La pavimentazione nel corridoio che porta alla mensa presenta piastrelle che si rialzano.	3	2	6	Provvedere a sistemare la pavimentazione per evitare inciampi e cadute.	Ente proprietario dell'immobile	C
	Elettrodomestici	Gli elettrodomestici presenti, in particolare la cucina elettrica nell'aula post scuola, comportano un rischio elettrico.	2	2	4	Si consiglia di verificare che gli elettrodomestici siano marcati CE, altrimenti sostituirli con apparecchi a norma. Conservare il libretto di manutenzione ed uso.	Istituto	D
	Schede di sicurezza	Le schede di sicurezza dei prodotti per le pulizie e i prodotti utilizzati in aula pittura, non sono reperibili.	3	2	6	Provvedere a recuperare le schede di sicurezza e conservarle insieme ai prodotti	Istituto	C
LABORATORIO INFORMATICA <i>Foto 56</i>	Postazioni Computer	Nel laboratorio di informatica le postazioni al PC non sono a norma in quanto non garantiscono un corretto posizionamento rispetto alla luce naturale con rischio di affaticamento visivo.	2	2	4	Si consiglia di sistemare le postazioni come indicato nell'Allegato XXXIV del D. Lgs. 81/2008. Qualora non sia possibile oscurare il locale durante le attività didattiche e usare la luce artificiale	Istituto	D

AMBIENTE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO O NON CONFORMITA'	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIV4	COMPETENZA	PIANO DI MIGLIORAMENTO
			Prob	Mag	Indice			
LABORATORIO INFORMATICA <i>Foto 56</i>	Cavi elettrici	Sono presenti cavi elettrici con rischio di inciampo ed elettrocuzione.	3	3	9	Provvedere a proteggere i cavi elettrici con canaline.	Ente proprietario dell'immobile	B
	Estintore CO ₂	Nel laboratorio non è presente l'estintore a CO ₂ .	AdM*			Provvedere ad installare un estintore a CO ₂ utile per lo spegnimento di focolai su apparecchiature elettriche e quadri elettrici.	Ente proprietario dell'immobile	
AULE	Cavi LIM	Nelle aule dotate della lavagna LIM i cavi elettrici costituiscono rischio di elettrocuzione ed intralcio.	3	3	9	Provvedere a proteggere i cavi elettrici con canaline. Nel frattempo raccogliarli mediante nastro adesivo quanto più possibile.	Ente proprietario dell'immobile	B
	Banchi <i>Foto 57</i>	La disposizione dei banchi dell'aula "3^C" intralcia la via di esodo in caso di evacuazione.	3	3	9	Si provveda a lasciare liberi da ingombro i corridoi di fuga.	Istituto	B
	Crepe <i>Foto 58</i>	In aula "3^B" è presente una crepa sul pavimento.	3	3	9	Assicurarsi che non sia una crepa strutturale, monitorarla, e richiedere il certificato di collaudo statico dello stabile.	Ente proprietario dell'immobile	B
	Aule	Le aule non sono numerate.	AdM*			Si consiglia di numerare le aule per facilitarne l'identificazione indipendentemente dall'anno scolastico.	Istituto	B
	Cavi elettrici	In aula di inglese al 3^piano sono presenti cavi elettrici con rischio di inciampo ed elettrocuzione.	3	3	9	Provvedere a proteggere i cavi elettrici con canaline.	Ente proprietario dell'immobile	B

AdM*= Azione di Miglioramento

AMBIENTE	ELEMENTO RILEVATO	RISCHIO O NON CONFORMITA'	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			AZIONI CORRETTIV4	COMPETENZA	PIANO DI MIGLIORAMENTO
			Prob	Mag	Indice			
PALESTRA	Spigoli <i>Foto 59</i>	Le colonne hanno spigoli pericolosi in caso di urto accidentale. In alcuni non è più presente la protezione.	3	2	6	Si consiglia di applicare idonee protezioni.	Ente proprietario dell'immobile	C
	Termoconvettori <i>Foto 60</i>	La palestra è riscaldata mediante termoconvettori.	3	3	9	Accertarsi che venga fatta la periodica manutenzione e pulizia dei filtri per evitare rischi conseguenti ad allergie o complicazioni asmatiche	Ente proprietario dell'immobile	B
	Infiltrazioni Intonaco <i>Foto 61</i>	In alcuni punti penetra acqua con conseguente cedimento dell'intonaco.	3	3	9	Provvedere ad individuare la causa dell'infiltrazione di acqua, eliminarla e risanare i muri	Ente proprietario dell'immobile	B
	Quadro Elettrico <i>Foto 62</i>	Il quadro elettrico non è adeguatamente protetto e non presenta il cartello che indica "In caso di incendio non spegnere con acqua"	2	4	8	Provvedere ad applicare l'apposita cartellonistica di sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. artt. 161-164, All. XXIV- XXXII)	Ente proprietario dell'immobile	C
	Idranti <i>Foto 50</i>	L'idrante non ha il vetro "safe-crash" con il rischio che non tutti i componenti siano usufruibili in caso di emergenza	3	3	9	Provvedere a ripristinare il vetro "safe-crash"	Ente proprietario dell'immobile	B
ESTERNO	Scale <i>Foto 63</i>	Le scale dell'entrata principale dell'edificio sono in marmo comportano un rischio di scivolamento.	2	4	8	Provvedere ad installare apposite bande antiscivolo o incidere delle apposite filettature negli scalini.	Ente proprietario dell'immobile	C
	Corrimano <i>Foto 64</i>	Il corrimano della scala di emergenza esterna si presenta pericoloso in quanto abrasivo.	2	3	6	Si consiglia di levigare il corrimano in modo tale da non comportare un rischio di ferimento.	Ente proprietario dell'immobile	C



Foto 49



Foto 50



Foto 51



Foto 52



Foto 53



Foto 54



Foto 55



Foto 56



Foto 57



Foto 58



Foto 59



Foto 60



Foto 61



Foto 62



Foto 63



Foto 64

Il presente sopralluogo è stato effettuato in data 24 ottobre 2013 dalla società S & L s.r.l..

Per mantenere aggiornata la situazione dei rischi si ricorda di procedere secondo quanto concordato, nel seguente modo:
il referente di plesso deve inviare il modulo "Rilevamento Rischi (modello FRISK01 in allegato)" al Dirigente Scolastico, o ad un suo incaricato, il quale, a sua volta dovrà inviarlo, per conoscenza, alla società S & L srl, via Bovini, 41 – 48123 Ravenna attraverso raccomandata, o attraverso posta elettronica certificata, all'indirizzo info@sicurezzaoggi.com o attraverso fax al numero 0544-239939

Si riportano qui di seguito alcune delle principali indicazioni da seguire per mantenere elevato lo standard di sicurezza e salute dei lavoratori:

- In tutti i casi in cui la scuola sia committente è necessario compilare un DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali);
- Tutti i locali non utilizzati dagli allievi devono rimanere chiusi a chiave;
- Tutti i quadri elettrici devono essere chiusi a chiave;
- Tutti i locali dell'edificio devono rimanere il più possibile in ordine e contenere il minor carico possibile di materiale combustibile;
- Nelle aule i banchi non devono avere la disposizione a ferro di cavallo;
- Assicurarsi che tutti i vetri (delle finestre, vetrinette degli arredi ecc...) e specchi presenti nell'edificio rispondano ai requisiti di legge (norme UNI 7697) ed in caso contrario provvedere alla messa a norma e/o a pellicolarli;
- Tutti i computer devono essere collocati sulle loro postazioni in maniera stabile, non presentare fili che possono causare inciampo né essere coperti con teli che non permettano la dispersione del calore. Fare attenzione soprattutto nei luoghi in cui i bambini correndo/giocando possano causare la caduta degli stessi. Si ricorda che i computer non debbono essere posizionati vicino a fonti di calore;
- Controllare che l'impianto elettrico abbia la relazione di conformità;
- Controllare che l'impianto di messa a terra sia a norma;
- Controllare che l'impianto di luci di emergenza sia funzionante;
- Tutte le tende presenti nella scuola devono essere ignifughe, con classe di reazione al fuoco inferiore ad uno;
- Gli arredi presenti nella scuola, in tutti i locali e corridoi, devono essere fissati al muro;
- Le lavagne devono essere fissate al muro sia nella parte alta sia nella bassa. Nel caso in cui siano presenti lavagne "girevoli" assicurarsi che i perni siano ben saldi. Eventuali supporti per pennarelli e/o cimose, questi non devono presentare spigoli;

- Qualora siano presenti condizionatori e/o termoconvettori devono essere sottoposti a periodica manutenzione al fine di mantenere il microclima all'interno della scuola e per la sicurezza e l'igiene. Se presentano parti appuntite applicare idonee protezioni.;
- Le vie di esodo devono essere libere da ogni ingombro sia interno sia esterno;
- Non possono essere utilizzate scale alte più di 2 metri senza avere effettuato un adeguato corso di formazione;
- I fili elettrici di tutte le apparecchiature della scuola devono essere tenuti in ordine, magari utilizzando delle canaline, così da scongiurare inciampi e possibili rischi elettrici e/o d'incendio;
- Qualunque gioco o arredo non pervenuto dalla scuola o dall'ente proprietario dell'immobile non può essere accettato;
- Verificare che l'attrezzatura della palestra sia sottoposta ad una periodica manutenzione per evitare rottura e/o danni;
- Le porte tagliafuoco vanno tenute sempre chiuse a meno che non siano dotate di dispositivi automatici di chiusura;
- Tinteggiare i locali in cattivo stato;
- Nel caso in cui sia presente un laboratorio di cucina, i cibi e/o bevande preparate non possono essere consumate per motivi igienici in quanto la struttura non dispone dell'autorizzazione sanitaria;
- Non è permesso consumare cibo e/o bevande che preparate in casa;
- Se all'esterno della scuola sono presenti giochi o panche o altro componente esterno in legno effettuare la manutenzione periodica onde evitare ferimenti con schegge;
- La presenza di giochi in plastica comporta la verifica periodica dell'integrità ;
- Laddove assente, posizione il cartello indicante il punto di raccolta;
- Si ricorda che il cartello indicante i numeri d'emergenza dovrebbe riportare anche il numero del centro antiveleno 051/33.33.33;
- Le aree verdi esterne che fanno parte della scuola devono essere soggette a periodica manutenzione (ad esempio eliminare le foglie secche che comportano rischio di scivolamento).

SI RICORDA CHE SONO INDICAZIONI GENERALI DA APPLICARE IN MODO SELETTIVO ALLA PROPRIA REALTÀ SCOLASTICA

RISCHI GENERICI E MISURE DI TUTELA

RISCHIO GENERICO D'INFORTUNIO

Rischi

- Cadute e scivolamenti (sui pavimenti, gradini, rampe, ecc...)
- Lesioni o ferite (da urto, puntura, tagli, ecc...)
- Inciampi (contro materiali, arredi, ecc...)
- Contusioni da urti o schiacciamenti (nell'eseguire un lavoro, urtando materiali vari, caduta di oggetti)

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Misure di tutela per l'utilizzo di materiali:

- i materiali vanno depositati e organizzati in modo da non creare rischi d'inciampo o caduta,
- i materiali vanno depositati ed organizzati prestando attenzione ad evitare cadute e scivolamenti degli stessi con conseguente pericolo di urto e investimento: in particolare sulle scansie e scaffalature dei locali di servizio,
- porre la massima attenzione a che le operazioni di prelievo e deposito dei materiali, non costituiscano fonte di pericolo,
- gli oggetti pesanti vanno preferibilmente posti nei ripiani bassi su supporti stabili,
- i materiali non devono ostruire le vie di passaggio, in particolare le vie d'esodo di emergenza,
- nel trasporto di pesi fare attenzione ad avere una presa stabile e sicura,
- in caso di rotture di oggetti in vetro o che si frammentano in parti taglienti:
 - non raccogliere i frammenti con le mani nude,
 - non mettere i frammenti nei normali cestini, ma in scatole di cartone.

Misure di tutela legate all'ambiente di lavoro:

- mantenere pulite e sgombre le zone di passaggio, con particolare riferimento ai gradini, alla cucina ed ai laboratori,
- prolunghe o cavi in genere non devono costituire pericolo d'inciampo,
- non effettuare lavori su opere provvisorie improvvisate (scalette o simili),
- le porte dei depositi devono rimanere chiuse a chiave, in particolare ove sono riposte sostanze chimiche, detersivi, attrezzature ecc.....,
- non riporre alla rinfusa oggetti appuntiti,
- utilizzare forbici e tagliacarte con punte arrotondate,
- non infilare le mani all'interno di fotocopiatori, stampanti, ecc....,
- le vetrate dovranno rispondere ai requisiti UNI 7697,
- i pavimenti dovranno essere sempre in buono stato ed adeguatamente puliti,
- assicurare il fissaggio e la stabilità di tutti i carichi posti in altezza,
- assicurare la rispondenza dei giochi presenti nel cortile esterno ai requisiti essenziali di sicurezza (D.Lgs. n. 313/91, Decisione Comunitaria Europea n. 579/2001).
- prestare molta attenzione quando i ragazzi giocano nei corridoi o nelle aule poiché possono verificarsi incidenti quali cadute, urti contro pareti, attaccapanni, banchi, etc

RISCHIO DA MICROCLIMA

Rischi

- Sensazioni di malessere durante l'attività lavorativa

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

- Mantenere efficiente l'impianto di riscaldamento e segnalare all'Ente Responsabile dell'impianto ogni eventuale deficit
- Velocità dell'aria ridotta in modo tale da non arrecare disturbo agli addetti, evitando la presenza di correnti d'aria

- Verificare che le attrezzature di lavoro non producano un calore tale da essere fonte di disturbo
- Evitare per quanto possibile fonti di calore nelle immediate vicinanze dei posti di lavoro
- Areare i locali periodicamente permettendo un adeguato ricambio d'aria; nella stagione invernale i locali devono potersi, successivamente, riscaldare prima della permanenza delle persone
- i locali devono risultare riscaldati in inverno e condizionati d'estate

RISCHIO DA TAGLIO

Rischi

- Lesioni da taglio, lacerazioni, ecc...

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

- Evitare l'accatastamento disordinato di oggetti in vetro o taglienti
- Riporre con cura gli oggetti in vetro o taglienti negli appositi contenitori o comunque in posizione stabile e sicura
- Utilizzare contenitori differenziati appositamente predisposti per il vetro o materiale o attrezzature taglienti, prestando la massima attenzione nel loro deposito e smaltimento
- Pulire accuratamente e immediatamente gli ambienti di lavoro in cui accidentalmente si sono rotti vetri
- Le attrezzature taglienti e contundenti non devono essere depositate coperte da altri materiali quali stracci o simili
- Le attrezzature, non connesse all'attività didattica, taglienti e contundenti devono essere conservate in luoghi non direttamente accessibili ai ragazzi

RISCHIO DA USTIONI

Rischi

- Ustioni dovute al possibile contatto con attrezzature, oggetti o liquidi ad elevata temperatura

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

- Utilizzare dispositivi di protezione individuale (guanti) che garantiscano una solida presa e protezione dal calore
- Avere la massima attenzione in tutte le operazioni svolte, con particolare riferimento, a mantenere e sistemare in posizione stabile e sicura gli oggetti caldi
- Mantenere pulite le zone di passaggio per evitare di scivolare e rovesciare liquidi caldi
- Non lasciare incustoditi materiali e oggetti ad alta temperatura
- Usare attrezzature elettriche portatili per il riscaldamento di liquidi o solidi, su postazioni il più possibile stabili

RISCHIO DI FERIMENTO DALLA ROTTURA DI VETRI

Se le superfici trasparenti e traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio di ferimenti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.

Rischi

- Lesioni da taglio, lacerazioni, ecc...

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

- Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento
- Qualora si noti un vetro crepato o rotto, comunicarne immediatamente la presenza al preposto del plesso e delimitare l'area

RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Per movimentazione manuale dei carichi si intendono tutte le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari.

I collaboratori scolastici possono occasionalmente movimentare carichi pesanti o disagiati (secchi d'acqua, scatole di materiale, ragazzi, portatori d'handicap, ecc); I docenti, soprattutto nelle scuole dell'infanzia, possono trovarsi ad assistere gli alunni in particolari situazioni (giochi, utilizzo dei servizi igienici, ecc) in cui è necessario il sollevamento.

Considerando le frequenze limitate non si ritiene che gli addetti siano soggetti a rischio da movimentazione manuale dei carichi.

Tale problematica, comunque potrà essere approfondita nel caso in cui il medico competente segnali un'insorgenza di possibili disturbi che possano essere correlati a tale tipo di rischio.

Il personale della scuola, nel corso degli interventi formativi e informativi, viene inoltre sensibilizzato in merito all'utilizzo di elementari procedure di sicurezza nella movimentazione dei carichi pesanti, bambini, e sulle corrette posture da adottare durante lo svolgimento delle attività.

Rischi

- Lesioni dorso-lombari dovute a sforzo da movimentazione manuale dei carichi
- Lesioni, ferite e schiacciamenti dovute a caduta di materiali durante la movimentazione manuale

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Misure riguardanti l'organizzazione del lavoro: i rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi possono essere ridotti adottando le seguenti misure organizzative:

- suddivisione del carico, se possibile
- riduzione della frequenza di sollevamento e movimentazione
- riduzione delle distanze di sollevamento, di abbassamento o di trasporto

Verifiche preliminari: prima di iniziare il trasporto dei carichi a mano, a spalla oppure con l'impiego di mezzi ausiliari si dovrà verificare sempre che:

- ✓ il posto di lavoro e le vie da percorrere siano pulite, ordinate e sgombre da materiale che possa costituire ostacolo o inciampo;
- ✓ la natura del pavimento non presenti pericoli di scivolamento, piani sconnessi, buche o parti sporgenti.

Modalità operative: sollevando e depositando carichi pesanti occorrerà:

- ✓ piegare sempre le gambe e non la schiena
- ✓ tenere il tronco eretto, il peso da sollevare avvicinato al corpo, i piedi in posizione aperta e salda
- ✓ afferrare il carico in modo sicuro
- ✓ fare movimenti graduali e senza scosse
- ✓ sistemare i carichi in modo che siano i più leggeri ad occupare le parti più basse o più alte
- ✓ non compiere torsioni accentuate con la colonna vertebrale.

Nello spostare, alzare e sistemare pesi che superano i 25 kg per gli uomini ed i 20 Kg. per le donne, occorrerà, quando possibile, essere coadiuvati da altre persone o da apposite attrezzature. Macchine e attrezzature, casse di materiali o altri carichi pesanti devono essere spinti o trascinati appoggiandoli su appositi tappeti scorrevoli o su appositi rulli.

Idoneità dei lavoratori: i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi devono essere ritenuti idonei dal medico competente della propria impresa.

Minorenni o donne in stato di gravidanza non devono essere adibiti a mansioni che comportino significativa movimentazione manuale dei carichi.

Coordinamento del lavoro: quando più persone intervengono per sollevare, trasportare, posare a terra un unico carico, occorrerà che tutti i loro movimenti siano coordinati e vengano eseguiti contemporaneamente onde evitare che l'una o l'altra persona abbiano a compiere sforzi eccessivi. Una sola persona dovrà assumersi la responsabilità delle operazioni e impartire istruzioni e comandi precisi.

Informazione e formazione: i lavoratori devono essere informati e formati secondo quanto previsto dal Titolo VI art 169 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Dispositivi di protezione individuale utilizzati

Gli addetti alla MMC devono utilizzare i seguenti DPI: guanti da lavoro e scarpe antinfortunistica qualora si tratti di movimentazione di oggetti.

PRIMA DI SOLLEVARE O TRASPORTARE UN OGGETTO, È IMPORTANTE CONOSCERE:

- **Quanto pesa:** il peso deve essere scritto sul contenitore.

Se supera i valori limite, non va sollevato manualmente da soli: usare preferibilmente un ausilio meccanico oppure effettuare il sollevamento in più operatori.

- **La temperatura esterna dell'oggetto:** se troppo calda o fredda, è necessario utilizzare indumenti protettivi.

- **Le caratteristiche di contenitore e contenuto:** se pericoloso è necessario manovrarlo con cautela e secondo le specifiche istruzioni.

- **La stabilità del contenuto:** se il peso non è distribuito uniformemente dentro il contenitore o si sposta nel trasporto, può derivarne pericolo.

Inoltre è bene evitare di:

- spostare oggetti troppo ingombranti, che impediscono ad esempio la visibilità;
- trasportare oggetti camminando su pavimenti scivolosi o sconnessi;
- movimentare oggetti in spazi ristretti;
- indossare indumenti o calzature inadeguati.

Come organizzare adeguatamente il lavoro di movimentazione manuale durante la giornata

- Evitare di concentrare in brevi periodi tutte le attività di movimentazione: ciò può portare a ritmi troppo elevati od all'esecuzione di movimenti bruschi.
- Diluire i periodi di lavoro con movimentazione manuale durante la giornata alternandoli, possibilmente almeno ogni ora, con altri lavori leggeri: ciò consente di ridurre la frequenza di sollevamento e di usufruire di periodi di "recupero".
- Ricordare comunque che, nei gesti ripetuti di sollevamento eseguiti anche in posti di lavoro ben progettati, per evitare l'affaticamento ed i danni alla schiena, esiste un rapporto ideale tra peso sollevato e frequenza di sollevamento.

PESO MASSIMO SOLLEVABILE		FREQUENZE DI SOLLEVAMENTO
MASCHI	FEMMINE	TUTTA LA GIORNATA
18 KG.	12 KG.	1 VOLTA OGNI 5 MINUTI
15 KG.	10 KG.	1 VOLTA OGNI MINUTO
12 KG.	8 KG.	2 VOLTE AL MINUTO
6 KG.	4 KG.	5 VOLTE AL MINUTO

La Legge italiana specifica i seguenti valori di riferimento per quanto riguarda il sollevamento occasionale di pesi:

KG. 25	Maschi adulti
KG. 20	Femmine adulte
KG. 20	Maschi adolescenti
KG. 15	Femmine adolescenti

NON SOLLEVARE MANUALMENTE DA SOLI PESI SUPERIORI AI VALORI LIMITE

RISCHIO CHIMICO

Il rischio chimico è connesso alle operazioni di pulizia. I prodotti detergenti ed igienizzanti utilizzati per le pulizie possono comunque essere irritanti e corrosivi e causare effetti allergici o di sensibilizzazione.

La scuola conserva e mette a disposizione del personale le schede di sicurezza di tutte le sostanze chimiche utilizzate e negli incontri di formazione e informazione sensibilizza gli addetti sui comportamenti idonei da adottare, sull'uso corretto di tali sostanze e sull'impiego dei DPI da adottare (guanti).

Considerando il tipo di sostanze, le modeste quantità di prodotto utilizzate, i tempi di esposizione relativamente bassi e i metodi di lavorazione adottati, si afferma che il rischio non risulta di particolare intensità ed è sostanzialmente analogo a quello che si corre per l'uso degli stessi prodotti per uso domestico.

Il personale operante nella scuola è esposto a rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute.

RISCHIO BIOLOGICO

Il rischio biologico può presentarsi nel corso delle operazioni di pulizia dei servizi igienici, nell'assistenza ai bambini nella cura dell'igiene personale, dove c'è carenza di igiene e di ricambio di aria e nel caso vi è la possibilità di contatto con un agente biologico presente nelle scuole.

Gli addetti (docenti, collaboratori, insegnanti di sostegno) hanno a disposizione guanti monouso (categoria 2) per lo svolgimento delle attività a rischio.

Il medico Competente potrà valutare l'opportunità di specifiche campagne vaccinali e di profilassi specifica per i lavoratori.

RISCHIO CONNESSO ALL'UTILIZZO DI VIDEOTERMINALE

Rischi


- Insorgenza di disturbi muscolo scheletrici
- Insorgenza di problemi visivi
- Rischi dovuti al microclima

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Misure riguardanti l'organizzazione del lavoro: i rischi legati all'utilizzo di videoterminali possono essere ridotti adottando le seguenti misure organizzative.


Spazio

Come indicato al *punto 2, lettera a) dell'Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.*, il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi. Tutte le postazioni di lavoro soddisfano tali requisiti, così come indicati nella figura di seguito.



Il piano di lavoro deve:

- Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione,
- Essere stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.
- L'altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm.
- Lo spazio a disposizione deve permettere l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli se presenti.
- La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo.
- avere il colore della superficie chiaro, possibilmente diverso dal bianco, ed in ogni caso riflettente;




Il sedile deve:

- Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda.
- Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore.
- Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell'utente. Pertanto deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore e deve avere altezza e

inclinazione regolabile. Nell'ambito di tali regolazioni l'utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale nella posizione selezionata.

- Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono presentare un livello di permeabilità tali da non compromettere il comfort dell'utente e pulibili.
- Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere spostato agevolmente secondo le necessità dell'utilizzatore. essere di tipo girevole, saldo contro slittamento e rovesciamento, dotato di basamento stabile o a cinque punti di appoggio;
- Un poggiatesta sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiatesta non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso.



Verifiche preliminari: in un ambiente di lavoro che contenga attrezzature con videoterminali occorre valutare alcuni fattori di cui alcuni sono comuni con tutti gli ambienti di ufficio così come il rumore, il microclima lo spazio e l'illuminazione.

L'illuminazione artificiale dell'ambiente deve essere realizzata con lampade provviste di schermi ed esenti da sfarfallio, poste in modo che siano al di fuori del campo visivo degli operatori; in caso di lampade a soffitto non schermate, la linea tra l'occhio e la lampada deve formare con l'orizzonte un angolo non inferiore a 60°.

Si deve evitare comunque l'abbagliamento dell'operatore e la presenza di riflessi sullo schermo qualunque sia la loro origine.

Informazione e formazione: I lavoratori devono essere informati e formati secondo quanto previsto dal Titolo VI art 177 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

RISCHI PER LE LAVORATRICI MADRI

Generalità

La valutazione del rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri, prevista dall'art. 11 del D. Lgs. 151/2001, nell'ambito e per gli effetti dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., deve avvenire contestualmente alla valutazione dei rischi generali.


Infatti detta valutazione consente al datore di lavoro d'informare le lavoratrici, prima ancora che sopraggiunga una gravidanza, dei rischi esistenti in azienda, delle misure di prevenzione e protezione che egli ritiene di dover adottare in caso di gravidanza di una dipendente e quindi dell'importanza che le stesse dipendenti comunichino tempestivamente il proprio stato, in modo che possano essere valutati con immediatezza i rischi specifici e la conseguente opportunità di spostare la lavoratrice ad altra mansione compatibile con la gestazione e poi con il periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto.

Al Capo II del D. Lgs 151/2001 sono riportate le misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il Datore di lavoro del proprio stato.

Dette misure possono essere così riassunte:

- la lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto;
- la lavoratrice è spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna;
- la lavoratrice adibita a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrisposta precedentemente la gravidanza e la qualifica originale;
- quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo competente per territorio può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio.

Percorso per la valutazione dei rischi e l'adozione delle misure di tutela



Comparto	Mansioni	Esposizione Pericolosa	Rif.	Testo
SCUOLA	Personale di appoggio Insegnante e non	Ausilio ad allievi non autosufficienti dal punto di vista motorio o con gravi disturbi comportamentali (rischio di reazioni improvvise e violente)	All. A lett. F, G e L	F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
		Movimentazione manuale disabili	All. A lett. F e G All. C lett. A punto 1 b)	F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
		Stretto contatto e igiene personale dei disabili (rischio biologico)	All. C lett. A punto 3 a) e b) All. A lett. C	a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE,.....; b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e s.m.i; C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;

Comparto	Mansioni	Esposizione Pericolosa	Rif.	Testo
SCUOLA	Collaboratrice scolastica	Impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute (rischio chimico)	All. C lett. A punto 3 a) e b) All. A lett. C	a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE,.....; b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e s.m.i; C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
		Uso di scale	All. A lett. E	E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
		Lavori pesanti con movimentazione di carichi	All. A lett. F All. C lett. A punto 1 b)	F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
		Contatto con materiale potenzialmente infetto (rischio biologico)	All. C lett. A punto 2	2. Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75

Rischi

Lavori gravosi o pregiudizievoli che richiedono l'applicazione dell'articolo 17, comma 1, D. Lvo. 151/2001 (astensione obbligatoria dal lavoro anticipata a tre mesi prima del parto, in relazione all'avanzato stato di gravidanza)

Tali lavori dovranno essere determinati con Decreto Ministeriale, che ad oggi non è stato emanato. La norma prevede che, fino all'emanazione del decreto, l'anticipazione del divieto sia disposta dalla Direzione Provinciale del Lavoro, sulla base di accertamento medico rilasciato dai competenti organi del Servizio Sanitario Nazionale.

Per il passato il riferimento disponibile era la Circolare dell'Ispettorato Medico Centrale del Lavoro del 5 novembre 1990; tale circolare però contiene un elenco di lavori per i quali è ormai consolidato attribuire l'astensione per tutta la gravidanza (ad eccezione dei lavori ai sistemi informativi automatizzati e centralini telefonici) e quindi il suo utilizzo al presente appare obsoleto.

Pendolarismo

Il viaggio tra il luogo di lavoro e l'abituale residenza non viene contemplato dalla legislazione, ma viene comunque citato come fattore di rischio nelle Linee Diretrici UE.

Infatti alla voce "spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro" troviamo la seguente descrizione: "Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere".

E' necessario considerare i seguenti elementi:

- distanza (indicativamente oltre 100 Km complessivi tra andata e ritorno);
- tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore complessive tra andata e ritorno);
- numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi);
- caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni meteorologiche sfavorevoli, ecc.).

In linea di massima, per valutare l'astensione dal lavoro si applica il seguente criterio:

- un mese anticipato se presente solo il requisito della distanza o il tempo di percorrenza
- del pre - parto se presenti almeno due degli elementi su indicati.

All'atto della presentazione della dichiarazione di inizio gestazione da parte della lavoratrice, essa deve compilare un modulo in autocertificazione circa le modalità di raggiungimento del posto di lavoro. tutto il periodo

Movimentazione manuale dei carichi

Le linee direttrici dell'U.E. definiscono rischiosa la movimentazione manuale di carichi pesanti durante la gravidanza, in quanto questa situazione può determinare lesioni al feto e parto prematuro; inoltre vi è una maggiore suscettibilità dell'apparato osteoarticolare a causa dei mutamenti ormonali che determinano un rilassamento dei legamenti e dei problemi posturali ingenerati dalla gravidanza avanzata. Nel periodo del post-parto, cioè dal IV al VII mese dopo il parto, va poi tenuto in considerazione che la madre che allatta è più soggetta ad affaticamento psico-fisico e la ripresa dell'attività lavorativa può richiedere un periodo di adattabilità.

Durante la gravidanza deve essere evitata la movimentazione manuale di carichi. Per "carico" si intende un peso superiore ai 3 Kg che venga sollevato in via non occasionale. Per spostamenti di pesi inferiori ai 3 kg. non si applicano i criteri relativi alla movimentazione manuale carichi; in tale contesto vanno valutati altri rischi quali la stazione eretta, le posture incongrue, i ritmi lavorativi.

Durante il periodo del post-parto deve essere evitata la movimentazione manuale di carichi qualora l'indice di rischio (metodo NIOSH modificato) sia superiore a 1. Poiché le linee guida NIOSH si riferiscono a lavoratori "adattati" alla movimentazione manuale, per indici di rischio compresi tra 0,85 e 1, si ritiene opportuno consigliare che la lavoratrice nei primi 30 giorni di ripresa del lavoro abbia la possibilità di riadattarsi alla m.m.c., prevedendo, caso per caso, adattamenti quali pause, ritmi meno intensi ecc.

Attività in postura incongrua o eretta prolungata

Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggior volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro. E' potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto d'infortunio. La postazione al VDT deve essere conforme alle norme di ergonomia.

Lavoro in postazioni elevate (scale, piattaforme, impalcature) (N.P.)

.....

Lavori su mezzi in movimento (N.P.)

.....

Sollecitazioni termiche (N.P.)

.....

Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti (N.P.)

.....

Rumore

Il rumore rientra tra gli agenti di cui all'allegato C che il datore di lavoro deve valutare, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 151/01, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. Il criterio adottato per l'allontanamento dall'esposizione è il seguente:

- Per tutto il periodo della gravidanza quando i livelli di esposizione al rumore siano uguali o superiori a 80 dB A (L_{ex});
- Anche nel post parto quando i livelli di esposizione siano uguali o superiori agli 85 dB A (L_{ex}) (art. 7 comma 4 D. Lgs. 151/01).

Vibrazioni trasmesse al sistema mano- braccio (N.P.)

.....

Agenti chimici

L'effettivo rischio per la salute costituito dalle singole sostanze può essere determinato esclusivamente a seguito di una valutazione del rischio. Una esposizione occupazionale prevede spesso la presenza di una combinazione di più sostanze, e in questi casi non è sempre possibile conoscere le conseguenze delle interazioni fra le diverse sostanze ed i possibili effetti sinergici che le associazioni chimiche possono produrre. Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute.

Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino. Tra gli effetti degli agenti chimici sulla gravidanza molti studi hanno evidenziato il verificarsi di aborti spontanei correlati ad una esposizione occupazionale a numerose sostanze, tra cui solventi organici, gas anestetici e farmaci antitumorali, anche per D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali) D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett,A punto 3 lett. a,b,c,d,e,f, e lett B (esposizione ad agenti chimici pericolosi evidenziata dalla valutazione dei rischi)

DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO

Può essere consentito l'uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frase di rischio "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle" (R43), a condizione che il rischio sia evitabile con l'uso dei DPI.

Agenti biologici

Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino. Agenti che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono ad esempio i virus dell'epatite B, C, rosolia, l' HIV, il bacillo della tubercolosi, quello della sifilide, la salmonella del tifo e il toxoplasma. In particolare possono essere esposte determinate categorie di lavoratori.

DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO.

D.Lgs 151/01 art 7 all.A lett.A, B

Lavoro notturno (N.P.)

.....

Fumo passivo

Il fumo passivo è stato recentemente classificato come agente cancerogeno per l'uomo dall' Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) di Lione, sulla base di studi epidemiologici che dimostrano un aumentato rischio di tumori al polmone in non fumatori esposti a fumo passivo. Per quanto riguarda i possibili effetti dell'esposizione a fumo passivo su donne gravide, la IARC segnala che gli studi attualmente disponibili non dimostrano un aumentata incidenza di tumori in bambini nati da madri fumatrici. L'abitudine tabagica della madre è invece associata a effetti negativi sulla crescita fetale e in particolare a un basso peso alla nascita (i bambini nati a termine da madri fumatrici pesano mediamente 200 grammi meno di quelli nati da non fumatrici). Un effetto analogo, ma di minore entità, è stato attribuito all'esposizione materna al fumo passivo. Per quanto riguarda l'allattamento, i dati scientifici dimostrano che i bambini allattati al seno da madri fumatrici subiscono una esposizione a cotinina (metabolita della nicotina). Alcuni Autori sostengono che anche l'esposizione a fumo passivo della madre provocherebbe il passaggio al bambino, tramite il latte materno, di sostanze presenti nel fumo. Sulla base dei dati e delle considerazioni sopra esposte si raccomanda di evitare alle lavoratrici in stato di gravidanza e in periodo di allattamento l'esposizione a fumo passivo, adottando i necessari provvedimenti organizzativi (divieto di fumo, separazione dei locali per fumatori e non fumatori).

Stato di salute della madre

Vi possono essere situazioni lavorative che, pur non costituendo di per se fonte di rischio tale da richiedere l'allontanamento tuttavia potrebbero aggravare una patologia preesistente della madre.

Pertanto e' necessario considerare anche lo stato di salute dell'interessata (previa opportuna documentazione sanitaria specialistica) in rapporto all'esposizione al rischio e/o eventuali sospette malattie professionali: ad esempio, eventuali stati ansiosi o depressivi in attività che espongono a stress, allergopatie in attività che comportano l'uso di sostanze irritanti e/o allergizzanti (es. addette alle pulizie ecc.)

Lavoro a turni

Riguardo all'orario e ai turni di lavoro il datore di lavoro deve tener conto di quanto previsto dalle Linee Diretrici Europee. In particolare, nel documento è riportato che gli orari di lavoro prolungati, il lavoro a turni, turni irregolari o serali nonché il lavoro straordinario possono avere notevoli ripercussioni sulla salute delle lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento; in questo periodo infatti l'affaticamento, fisico e mentale, generalmente aumenta a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono. Viene inoltre segnalato, tra gli aspetti della gravidanza, la presenza di malessere mattutino per il quale può essere indicato evitare i primi turni di lavoro del mattino.

Durata del periodo di interdizione

La legge prevede anche la possibilità di decidere la durata del periodo di allontanamento dal rischio delle lavoratrici in stato di gravidanza, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 151/01.

LAVORI ESEGUITI CON L'UTILIZZO DI SCALE A MANO*

*Contenuti dell'informazione/formazione da trasmettere al lavoratore che utilizzerà la scala portatile qualora autorizzato dal Datore di lavoro

Rischi

- Cadute di persone dall'alto durante l'esecuzione dell'attività lavorativa
- Cadute di persone dall'alto durante la salita o la discesa dalla scala
- Cadute di attrezzature o materiali dall'alto

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Idoneità strutturale: le scale utilizzate saranno conformi alla normativa vigente e quindi:

- dotate di piedini antisdrucchiolevoli,
- realizzate in materiale resistente,
- con i pioli incastrati sui montanti, se realizzate in legno,
- le scale doppie saranno dotate di un dispositivo che eviti l'apertura oltre il limite e non dovranno mai essere utilizzate come scale a pioli.

Le scale devono rispondere alle specifiche tecniche previste dalla norma EN 131; per le scale già in possesso prima dell'uscita della norma, sarà obbligo metterle in regola attraverso una certificazione (sottoscritta da una istituzione pubblica o privata autorizzata).

Ogni scala dovrà essere accompagnata da un libretto o un documento recante:

- il numero di identificazione della scala stessa
- una breve identificazione sui materiali di cui è costituita la scala
- le indicazioni per un impiego corretto
- le istruzioni per la manutenzione e conservazione
- una procedura di sicurezza

Utilizzo delle scale:

Scegliere la scala più idonea in relazione al dislivello da superare in modo da consentire un corretto posizionamento dell'operatore; scale troppo alte o troppo basse incrementano il rischio di infortunio

- prima di utilizzare le scale portatili assicuratevi che le stesse siano provviste di dispositivi

- antiscivolo alla base dei montanti (gommini o cuffie);
- prima di utilizzare le scale portatili assicuratevi che i pioli siano robusti, integri e debitamente incastrati ai montanti;
 - prima di utilizzare le scale doppie assicuratevi che le stesse siano provviste di idonei dispositivi di bloccaggio **nella posizione di massima apertura** (catenelle, agganci e/o incastrati del pianerottolo di sommità);
 - verificate la stabilità, la complanarità degli appoggi e la portata di una scala prima di salirci sopra;
 - prima di utilizzare una scala portatile verificare che gli scalini siano puliti, asciutti e non siano bagnati da acqua, oli grassi, vernici o altri liquidi utilizzati per le pulizie;
 - le scale a mano devono essere utilizzate solo per passare a zone di differente quota, per questo non devono essere impiegate come strutture sulle quali eseguire lavori;
 - devono essere facilmente reperibili, in modo da evitare l'utilizzo di sedie o quant'altro non risulti idoneo;
 - le scale a pioli non vengono generalmente utilizzate in ufficio, ma se capitasse tale occasione, si rammenta che deve essere appoggiata ad una parete con un angolo di circa 75° con il pavimento;
 - la scala va posizionata in modo sicuro, successivamente deve essere adeguatamente assicurata o trattenuta al piede da un'altra persona;
 - è vietato utilizzare scale costruite con materiali di fortuna;
 - durante la salita e la discesa dalle scale, le mani devono essere libere per poter consentire una salda presa; qualora si dovesse movimentare del materiale è opportuna la presenza di una seconda persona che lo aiuti da terra;
 - sulla scala deve salire un solo operatore per volta;
 - il carico movimentato sulle scale non deve essere superiore a 3 Kg;
 - sulle scale doppie non si deve stare a cavalcioni;
 - Non salire mai su una scala portatile indossando calzature aperte (zoccoli o ciabatte) o calzature con tacchi alti;
 - Non salire o scendere su una scala con abbigliamento inadatto (es. con lacci o indumenti che possono impigliarsi o finire sotto i piedi);
 - Non salire mai su una scala doppia che non sia completamente aperta (i dispositivi di bloccaggio per l'apertura dei montanti in tale configurazione non funzionano);
 - è necessario controllare la buona condizione della scala stessa, inoltre, ci si deve assicurare che essa sia di lunghezza e robustezza idonea al lavoro da svolgere,

- è necessario distruggere le scale che non possono essere riparate in sicurezza,
- non è ammessa la presenza di un lavoratore sulla scala quando se ne effettua lo spostamento
- verificare sempre **che via sia qualcuno sul luogo di lavoro per prestare soccorso in caso di infortunio e per aiutarvi durante lo svolgimento dell'attività;**
- verificare il proprio stato di salute: se si soffre di vertigini, capogiri, pressione bassa, dolori muscolari od ossei, se si è stanchi o si hanno problemi alla vista, se si è assunto medicinali, alcool od altro, si raccomanda di non salire sulle scale portatili o sugli sgabelli;
- salire e scendere dalla scala con la fronte rivolta sempre verso gli scalini;
- salire (o scendere) un gradino per volta, con le mani aggrappate ai montanti;
- la stabilità laterale di una scala portatile si riduce man mano che si sale in alto; evitare quindi di sporgersi lateralmente per raggiungere "zone distanti"; in assenza di un guarda corpo di elevata altezza, non salire mai sul pianerottolo di sommità di una scala doppia(l'altezza del giro vita della persona non deve mai superare il guarda corpo della scala;
- non salire ad altezze superiori ai 1,80 m. (rispetto al pavimento);
- se non riuscite a "raggiungere" la zona d'intervento con la scala che avete in dotazione, desistete, evitate di sporgervi, evitate di "perdere" l'equilibrio, spostate la scala oppure utilizzare pulitori ad asta per i punti più inaccessibili;
- evitare di appoggiare sul ripiano di sommità di una scala portatile secchi , contenitori pesanti , oggetti appuntiti (es. forbici);
- evitate di salire sul ripiano più alto di una scala portatile senza aver preso prima accorgimenti per garantire una sicura stabilità laterale della stessa. Tali accorgimenti consistono in dispositivi (o ganci) di trattenuta superiore dei montanti. In ogni caso richiedere ad un collega di "tenere" la scala impugnando saldamente i montanti;
- se vi cade un oggetto mentre siete su una scala, non cercate di afferrarlo, lasciatelo cadere;
- non applicare sforzi eccessivi con gli attrezzi da lavoro in quota: la scala potrebbe scivolare o ribaltarsi; uno sforzo eccessivo mal coordinato potrebbe inoltre far perdere l'equilibrio;
- sulla scala non devono salire, scendere o stazionare più lavoratori contemporaneamente;
- non salire su una scala portando attrezzi od oggetti pesanti o ingombranti che pregiudichino la presa sicura; se necessario richiedere la collaborazione di un operatore a terra per sporgere detti carichi;
- evitare di stazionare a lungo su una scala, alternare periodi di riposo.

Collocare, se possibile, la scala solo nella posizione frontale rispetto alla superficie di lavoro: non

salire/scendere mai con lo scala nella posizione laterale in quanto il rischio di ribaltamento è più elevato •

Le scale semplici da appoggio devono avere un giusto grado di inclinazione (piede pari ad 1/4 della lunghezza scala).

Non accostare la scala portatile parallelamente a superfici finestrate aperte; al fine di ridurre il rischio di caduta nel vuoto abbassare l'avvolgibile; non appoggiarsi a superfici vetrate di tipo frangibile, non sporgersi dai parapetti;

Non collocare la scala in prossimità di zone ove la salita su di essa comporterebbe un maggior rischio di caduta dall'alto (prospiciente a zone di vuoto senza opportuni ripari o protezioni: balconi, pianerottoli, finestre aperte, ecc.)

- Non utilizzare una scala in un luogo o in un locale ove condizioni di ristrettezza, altezza o disordine ostacolano o rendano impossibili adeguate condizioni di posizionamento corretto ed utilizzo in sicurezza della scala da parte dell'operatore

- Verificare che lo spazio davanti ed ai lati della scala sia libero da ostacoli che rendano difficoltosa la salita o la discesa

- Maneggiare lo scala con cautela, per evitare il rischio di schiacciamento delle mani o degli arti. •

Sospendere l'utilizzo della scala portatile se questa è utilizzata nelle zone ove è in corso la ricreazione degli alunni;

- Non collocare mai la scala su attrezzature, oggetti o arredi che forniscano una base per guadagnare in altezza

- È vietato l'utilizzo delle scale portatili alle **donne gestanti** •

Al termine dell'attività ripiegare la scala, effettuare l'eventuale pulizia delle superfici (montanti pioli o gradini) imbrattati, maneggiare la scala con cautela al fine di evitare lo schiacciamento degli arti (in particolare delle mani), trasportare la scala prestando attenzione a non urtare lampade poste a soffitto (rischio elettrico), riporre la scala in una posizione stabile per evitarne le cadute in caso di urti accidentali

Non cedere in uso le scale a persone non autorizzate o a personale esterno.

In mancanza di scale o sgabelli idonei non utilizzare mai mezzi provvisori di fortuna (quali ad esempio: sedie, tavoli, scatole o cassette o contenitori vuoti e/o pieni, ecc.) per raggiungere ripiani di scaffali o armadi posti ad altezza fuori dalla portata dell'operatore. È altresì vietato arrampicarsi direttamente su scaffalature, arredi materiali o manufatti; sussiste il rischio di cedimento dei ripiani e/o il ribaltamento dell'arredo stesso oltre che alla caduta di oggetti afferrati con presa non sicura in posizione instabile.

Si consiglia di prendere visione dei libretti delle scale in uso per poterle utilizzare in modo adeguato.

UTILIZZO DI ATTREZZATURE ELETTRICHE

Rischi

- Elettrocuzioni per inadatto isolamento

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

Verifica di conformità per le apparecchiature elettriche: le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori saranno adeguate al lavoro da svolgere. **Per guasti, rotture, danneggiamenti di apparecchi elettrici e/o componentistica di natura elettrica si farà intervenire esclusivamente personale tecnico competente.**

Utilizzo delle apparecchiature elettriche: gli impianti elettrici saranno collegati a terra e protetti con interruttori differenziali adeguatamente dimensionati. I cavi di alimentazione saranno difesi contro i danneggiamenti meccanici e chimici.

Tutte le apparecchiature elettriche devono riportare una targhetta che specifica i dati essenziali per la corretta alimentazione elettrica; in particolare, oltre al nome del produttore, saranno riportati i principali parametri elettrici come ad esempio:

- ◆ tensione di alimentazione (voltaggio): es. 220 V
- ◆ frequenza della tensione: es. 50 Hz
- ◆ potenza elettrica assorbita: es. 500 W

Altri simboli grafici che possono essere stampigliati in targa sono:




Istituto Italiano del Marchio di Qualità. Questo simbolo, anche se non obbligatorio, contraddistingue il materiale elettrico che ha subito severi controlli e che certamente risponde alle norme di sicurezza vigenti.

Si raccomanda di accertare l'esistenza di questo marchio (o altri equivalenti in ambito europeo), prima di acquistare un apparecchio elettrico (v. tab. 1).



Marcatura CE. Tale marcatura, obbligatoria su tutte le apparecchiature e componenti elettrici, indica che il prodotto soddisfa ai requisiti minimi di sicurezza stabiliti dalle Direttive Europee applicabili.

Tale simbolo, certamente meno garantista del precedente ma obbligatorio, costituisce una sorta di passaporto del prodotto stesso per essere liberamente venduto in tutti i Paesi Comunitari in quanto la sua sicurezza è accettabile a livello Europeo.



Doppio isolamento. Il prodotto elettrico che riporta questo simbolo in targa rappresenta un'apparecchiatura che può, anzi deve funzionare senza collegamento a terra, in quanto intrinsecamente sicura sotto il profilo della protezione contro la scossa elettrica provocata da cedimenti dell'isolamento principale.

Trattasi quindi di apparecchi costruttivamente diversi da quelli predisposti per il collegamento a terra, ma altrettanto sicuri.

Gli apparecchi a doppio isolamento sono caratterizzati da una spina di alimentazione con due soli spinotti (manca quello centrale di terra).




Tabella 1: Alcuni marchi europei che esprimono una sicurezza fra loro equivalente.

ITALIA 	FRANCIA 	GERMANIA 	OLANDA 	BELGIO 
FINLANDIA 	NORVEGIA 	SVEZIA 	SVIZZERA 	DANIMARCA 

Uso e gestione delle apparecchiature elettriche

Le apparecchiature elettriche in dotazione alla scuola devono essere censite ed inventariate a cura di un responsabile operante nel plesso in cui sono in uso. Le stesse potranno essere conservate in un apposito locale, oppure potranno essere mantenute nei locali di utilizzo purché saldamente posizionate.

Si rammenta che non è generalmente ammesso l'impiego di apparecchiature elettriche personali (Es. Stufe elettriche).

Il responsabile della gestione delle apparecchiature elettriche avrà cura di verificare periodicamente lo stato di conservazione e l'integrità delle apparecchiature in questione, compresi i cavi di alimentazione e le relative spine, segnalando tempestivamente al Datore di Lavoro eventuali anomalie rilevate (es. apparecchi danneggiati, cavi sguainati, ecc.).

Una verifica specialistica sotto il profilo della sicurezza delle apparecchiature dovrà essere affidata a personale tecnico qualificato e programmata almeno ogni sei mesi; tale verifica dovrà essere documentata.


Accessori per l'utilizzo delle apparecchiature elettriche

L'alimentazione elettrica delle apparecchiature in questione può richiedere l'utilizzo di cavi prolungatori, riduzioni, adattatori, prese multiple, ecc.

L'impiego di questi accessori, a volte indispensabile per l'alimentazione, può generare situazioni a rischio se non correttamente impiegati.

Particolare attenzione è richiesta per l'alimentazione di apparecchiature dotate di spina di tipo schuko (spina tonda), che non può essere direttamente inserita in una presa ad alveoli allineati, pena la mancanza di collegamento a terra.

In questi casi, fra spina e presa dovrà essere interposto un apposito adattatore, come da figura seguente:



PEDICULOSI DEL CAPO

Rischi

- Comparsa di pediculosi del capo

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

◆ *Informazioni sulla pediculosi del capo*

Il pidocchio è un insetto molto piccolo (lungo 2-3 mm), di colore grigio sporco o grigio bruno.

Non vola, non salta, ma si sposta velocemente, attaccandosi ai capelli con gli uncini con cui terminano le sue zampe.

Vive e si riproduce solo sulla testa dell'uomo, succhiando il sangue attraverso la cute. Si trasmette facilmente attraverso il contatto diretto "testa a testa" o, più difficilmente, attraverso l'uso di oggetti-veicolo come, pettini o spazzole, biancheria da letto, capelli, sciarpe, ecc.


La femmina adulta, durante la sua vita di 1-2 mesi, depone circa 300 uova con un ritmo di 4-6 al giorno. Le uova, chiamate lendini, sono fissate saldamente alla radice dei capelli per mezzo di una sostanza collosa e rimangono attaccate al capello anche dopo che si sono aperte.

Le uova hanno l'aspetto di piccolissime goccioline di colore giallo-grigio e sono facilmente distinguibili dalla forfora che, al contrario delle lendini, si distacca dai capelli con facilità. Entro 7-10 giorni le uova si schiudono e danno vita ad insetti immaturi chiamati ninfe. Le ninfe si trasformano in adulti in 1-2 settimane. Sulla testa si possono trovare, nello stesso momento uova, insetti adulti e ninfe.

Al di fuori della testa i pidocchi sopravvivono 1-2 giorni e quindi la disinfezione dell'ambiente non è necessaria. Il pidocchio del capo non è portatore di malattie. Ogni persona può prendere i pidocchi: il pidocchio non fa distinzione di colore o tipo di capelli, razza, pulizia o età.

Come comportarsi in caso di comparsa o sospetto di pediculosi del capo

- Quando, per la prima volta, venite a conoscenza che nella vostra classe/sezione, si sono presentati casi di pediculosi del capo, consegnate ai genitori dei ragazzi l'avviso ed eventualmente un volantino informativo.
- Se avete il sospetto che un alunno presenti pediculosi del capo, siete autorizzati, come per altre malattie infettive, ad allontanarlo (D.P. n. 8 15/8/67) comunicandolo al Dirigente scolastico ed alla Pediatria di Comunità. Il bambino potrà rientrare a scuola con certificato medico rilasciato dalla Pediatria di Comunità.
- Il vostro atteggiamento nei confronti di questa infezione è determinante nel favorire comportamenti corretti nelle famiglie e fra i ragazzi, e per evitare atteggiamenti emotivi sproporzionati alla situazione.
- Se siete venuti a contatto con casi di pediculosi del capo, è opportuno che vi facciate controllare i capelli, infatti anche se il contatto diretto "testa a testa" è meno frequente tra alunni ed insegnanti, ed è bassa la possibilità di trasmissione, non si può escludere a priori di non essere stati contagiati.



RISCHI DERIVANTI DALLA SCARSA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI O DI CLIMATIZZAZIONE DELL'ARIA

Riportiamo a titolo informativo i possibili rischi derivanti da una scarsa manutenzione dell'impianto termoidraulico o dei sistemi di trattamento dell'aria.

Rischi

- **LEGIONELLOSI**

Cos'è: grave forma di polmonite causata da batteri appartenenti al genere *Legionella*.

Dove si trova: *Legionella* è un microrganismo ubiquitario, associato principalmente alla presenza di acqua. Concentrazioni elevate possono essere rilevate in sistemi di acqua condottata, sottoposti ad inadeguata manutenzione, o in impianti di climatizzazione dell'aria costituiti da torri di raffreddamento, condensatori evaporativi o umidificatori dell'aria.

Sintomi: la malattia in genere si manifesta inizialmente con febbre, brividi, cefalea e dolori muscolari, seguiti da tosse secca e difficoltà respiratoria, che in alcuni casi progrediscono fino a una polmonite grave. Quasi un terzo delle persone colpite presenta anche diarrea o vomito e circa il 50% confusione mentale e delirio. La letalità è del 10-15%.

Periodo di incubazione: il periodo di incubazione normalmente oscilla dai due ai dieci giorni e i sintomi si manifestano mediamente tra i tre e i sei giorni dopo l'esposizione.

Vie di trasmissione: viene normalmente contratta per via respiratoria, mediante inalazione o microaspirazione di aerosol in cui è contenuto il batterio. L'aerosol si forma attraverso le minuscole gocce generate dallo spruzzo dell'acqua o dall'impatto dell'acqua su superfici solide. Più le gocce sono piccole più sono pericolose.

Misure di prevenzione dai rischi

Tutti i gestori di strutture recettive devono garantire l'attuazione delle seguenti misure di controllo, alcune delle quali devono essere effettuate da personale opportunamente addestrato, che indossi, soprattutto per quelle operazioni che generano aerosol, idonei dispositivi di protezione individuale:

- Mantenere costantemente l'acqua calda a una temperatura superiore ai 50°C all'erogazione. L'acqua in uscita da tutti i rubinetti deve essere molto calda al tatto (non deve essere possibile tenere le mani sotto l'acqua corrente per più di qualche secondo). Si raccomanda di mettere degli avvisi accanto ai rubinetti e alle docce o, in alternativa, si possono utilizzare rubinetti a valvola termostatica.

- Mantenere costantemente l'acqua fredda ad una temperatura inferiore a 20°C. Se non si riesce a raggiungere questa temperatura, e se una qualsiasi parte dell'impianto dell'acqua fredda o delle uscite si trova al disopra di questa temperatura, si deve prendere in considerazione un trattamento che disinfetti l'acqua fredda.
- Fare scorrere l'acqua (sia calda che fredda) dai rubinetti e dalle docce delle camere non occupate, per alcuni minuti almeno una volta a settimana e comunque sempre prima che vengano occupate.
- Mantenere le docce, i diffusori delle docce ed i rompigitto dei rubinetti puliti e privi di incrostazioni, sostituendoli all'occorrenza.
- Pulire e disinfettare regolarmente (almeno 2 volte l'anno) le torri di raffreddamento ed i condensatori evaporativi delle unità di condizionamento dell'aria.
- Svuotare, disincrostare e disinfettare i serbatoi di accumulo dell'acqua calda (compresi gli scaldia acqua elettrici) almeno 2 volte all'anno e ripristinarne il funzionamento dopo accurato lavaggio.
- Disinfettare il circuito dell'acqua calda con cloro ad elevata concentrazione (cloro residuo libero pari a 50 ppm per un'ora o 20 ppm per 2 ore) o con gli altri metodi di comprovata efficacia dopo interventi sugli scambiatori di calore e all'inizio della stagione turistica.
- Pulire e disinfettare tutti i filtri dell'acqua regolarmente ogni 1-3 mesi.
- Ispezionare mensilmente i serbatoi dell'acqua, le torri di raffreddamento e le tubature visibili. Accertarsi che tutte le coperture siano intatte e correttamente posizionate.
- Se possibile, ispezionare l'interno dei serbatoi di acqua fredda, e comunque disinfettare almeno 1 volta all'anno con 50 mg/l di cloro per un'ora. Nel caso ci siano depositi o sporcizia, provvedere prima alla pulizia. La stessa operazione deve essere effettuata a fronte di lavori che possono aver dato luogo a contaminazioni o a un possibile ingresso di acqua non potabile.
- Accertarsi che eventuali modifiche apportate all'impianto, oppure nuove installazioni, non creino bracci morti o tubature con assenza di flusso dell'acqua o flusso intermittente. Ogni qualvolta si proceda a operazioni di bonifica, occorre accertarsi che subiscano il trattamento di bonifica anche i bracci morti costituiti dalle tubazioni di spurgo o prelievo, le valvole di sovrappressione e i rubinetti di bypass presenti sugli impianti.
- In presenza di attrezzature per idromassaggio, occorre assicurarsi che le stesse siano sottoposte al controllo da personale esperto, che deve provvedere alla effettuazione e alla registrazione delle operazioni di pulizia e di corretta prassi igienica come: sostituire almeno metà della massa di acqua ogni giorno, trattare continuamente l'acqua con 2-3mg/l di cloro, pulire e risciacquare giornalmente i filtri per la sabbia, controllare almeno tre volte al giorno la temperatura e la concentrazione del cloro, assicurare una operazione di disinfezione accurata almeno una volta alla settimana.

Ogni struttura deve istituire un registro per la documentazione degli interventi di valutazione del rischio e di manutenzione, ordinari e straordinari, sugli impianti idrici e di climatizzazione.

Fattori di rischio

Il rischio di acquisizione della legionellosi dipende da:

1. la presenza e la carica di *Legionella*;
2. le condizioni ideali per la moltiplicazione del microrganismo (ad esempio: temperatura compresa tra 20 e 50°C, presenza di una fonte di nutrimento come alghe, calcare, ruggine o altro materiale organico);
3. la presenza di tubature con flusso d'acqua minimo o assente;
4. l'utilizzo di gomma e fibre naturali per guarnizioni e dispositivi di tenuta;
5. la presenza di impianti in grado di formare un aerosol capace di veicolare la legionella (un rubinetto, un nebulizzatore, una doccia, una torre di raffreddamento, ecc.);
6. la presenza (e il numero) di soggetti sensibili per abitudini particolari (es. fumatori) o caratteristiche peculiari (età, patologie croniche, ecc.).

Misure di protezione in presenza di rischio

Se in una struttura si evidenzia la presenza di un potenziale rischio, si deve effettuare un campionamento dell'acqua per la ricerca di *Legionella*, in un numero di siti che sia rappresentativo di tutto l'impianto idrico, e comunque non inferiore a sei.

Siti di campionamento: i siti da cui effettuare il campionamento sono i seguenti:

- Rete dell'acqua fredda:
 - a. Serbatoio dell'acqua (possibilmente dalla base);
 - b. Il punto più distante del serbatoio.
- Rete dell'acqua calda:
 - a. La base del serbatoio dell'acqua calda vicino alle valvole di scarico;
 - b. Ricircolo dell'acqua calda;
 - c. Almeno 2 siti di erogazione lontani dal serbatoio dell'acqua calda (docce, rubinetti).

Esiti del campionamento: Se il campionamento risulta negativo, ma non è possibile adottare le raccomandazioni elencate prima, esso deve essere ripetuto con cadenza da stabilirsi sulla base di un'analisi del rischio e inserito in un piano di autocontrollo. In una prima fase il campionamento deve essere ripetuto mensilmente per almeno sei mesi, e comunque le analisi devono essere sempre ripetute prima dell'apertura stagionale della struttura recettiva. Nel caso in cui il campionamento risulti negativo e vengano effettuati gli interventi necessari a rimuovere potenziali fattori di rischio dall'impianto ed adottate le procedure riportate

nella lista di controllo, non è necessario ripetere il campionamento mensilmente, ma solo ad intervalli dipendenti dai risultati dell'analisi del rischio.

Se il campionamento è positivo, oltre a quanto specificato nella lista di controllo, occorre mettere in atto le misure elencate nelle tabelle sotto, a seconda della carica di *Legionella* riscontrata all'esame batteriologico.

Tipo di intervento a seconda della concentrazione di Legionella (UFC/L) nell'impianto idrico:

Legionella (UFC/L)	Intervento richiesto
<i>Minore di 100 UFC/L</i>	Nessun intervento.
<i>Maggiore di 100 UFC/L ma minore o uguale a 1000 UFC/L</i>	Verificare che siano in atto le misure di controllo elencate prima. Negli ambienti termali effettuare comunque una bonifica.
<i>Maggiore di 1000 UFC/L ma minore o uguale a 10.000 UFC/L</i>	In assenza di casi, verificare che siano in atto le misure di controllo elencate prima ed effettuare una valutazione del rischio. In presenza di un caso singolo o di un cluster ⁹ rivedere le misure di controllo messe in atto ed effettuare una bonifica.
<i>Maggiore di 10.000 UFC/L</i>	Contaminazione importante: mettere in atto immediatamente misure di bonifica, sia in presenza che in assenza di casi. Successiva verifica dei risultati, sia immediatamente dopo la bonifica, sia periodicamente per verificare l'efficacia delle misure adottate.

Tipo di intervento a seconda della concentrazione di Legionella (UFC/L) nelle torri di raffreddamento:

Legionella (UFC/L)	Intervento richiesto
<i>Minore o uguale a 1000 UFC/L</i>	Nessun intervento
<i>Maggiore di 1000 UFC/L ma minore o uguale a 10.000 UFC/L</i>	In assenza di casi, verificare che siano in atto le misure di controllo elencate prima ed effettuare la valutazione dei rischi. In presenza di un caso singolo o di un cluster rivedere le misure di controllo messe in atto ed effettuare una bonifica.
<i>Maggiore di 10.000 UFC/L</i>	Contaminazione importante: mettere in atto

⁹ Cluster: il verificarsi di due o più casi associati con la stessa struttura turistico - recettiva nell'arco di due anni.

	<p>immediatamente misure di bonifica, sia in presenza che in assenza di casi. Successiva verifica dei risultati, sia immediatamente dopo la bonifica, sia periodicamente per verificare l'efficacia delle misure adottate.</p>
--	--

a) In presenza di un cluster:

- gli interventi di controllo devono essere intrapresi tempestivamente, ma solo dopo che siano stati raccolti i campioni;
- a scopo preventivo, tutte le attrezzature non essenziali, come piscine per idromassaggio e torri di raffreddamento degli impianti dell'aria condizionata, devono essere disattivate immediatamente, fino a che vengano effettuati gli accertamenti analitici del caso;


una volta ultimati gli accertamenti, qualora gli stessi risultino positivi, deve essere effettuata al più presto la bonifica ambientale, seguita dalla successiva verifica della sua efficacia.

b) In presenza di un caso singolo:

- La bonifica ambientale viene raccomandata in caso di positività dell'analisi dei campioni alle concentrazioni indicate nelle tabelle.

La decisione se chiudere o meno la struttura, in ogni caso, sia in presenza di un caso singolo che di un cluster, deve essere presa dalle autorità sanitarie locali sulla base della valutazione del rischio e della verifica dell'attuazione delle misure raccomandate.

Diagramma riassuntivo dell'analisi del rischio



RISCHI DERIVANTI DALLA PERMANENZA IN AREE CONOSCIUTE COME INFESTATE DA ZECCHE

Rischi

- **BORRELIOSI DI LYME**

Vettore: responsabili della trasmissione della malattia sono le zecche appartenenti alla famiglia "Ixodidae" e con la loro puntura trasmettono all'uomo la Borrelia, agente eziologico della malattia.

Aree a rischio: le zecche sono particolarmente frequenti in zone ad altitudini non troppo elevate, caratterizzate dalla presenza di boschi cedui, non abbondante sottobosco e terreno ricco di humus. Le zone maggiormente a rischio sono i sentieri poco battuti, in cui è maggiore la possibilità di frequenza di fauna selvatica.

Evoluzione della malattia: la malattia, se non trattata, evolve in tre stadi. Il primo stadio è caratterizzato dalla comparsa di eritema cronico migrante, evidenziato da chiazze rosse sulla cute, che con il tempo si espandono ad anello, per poi regredire progressivamente fino a sparire. La lesione presenta margini lievemente rilevati, è calda ma non dolente. L'eritema è spesso accompagnato da febbre, cefalea, modica rigidità nucale, brividi, dolori agli arti, ingrossamento dei linfonodi. La sintomatologia regredisce generalmente in poche settimane. Nel secondo stadio che si manifesta alcune settimane dopo l'inizio della malattia, si ha l'interessamento del cuore e del sistema nervoso. A livello cardiaco, si osservano pericarditi e miocarditi. L'interessamento neurologico è caratterizzato da meningiti e/o meningoencefaliti con associate a volte paralisi di nervi periferici come il facciale. Anche il quadro clinico si risolve spontaneamente dopo alcune settimane, ma sono possibili recidive soprattutto a carico del cuore. Il terzo stadio compare alcuni mesi dopo l'eritema cronico migrante ed è caratterizzato da un'artrite a carico prevalentemente di spalle, ginocchia di tipo ricorrente. Possono essere presenti inoltre sintomi neurologici che vanno da quadri aspecifici con disturbi della memoria e dell'attenzione fino a quadri più gravi di forme neurologiche.

Periodo di incubazione: il periodo di incubazione dura da tre a trenta giorni.

Misure di prevenzione dai rischi

In caso di permanenza in aree conosciute come endemiche per malattia di Lyme, o comunque infestate da zecche, dovranno essere indossati indumenti di foggia e tessuti adatti, ovvero resistenti

agli strappi e di colore chiaro per rendere evidente la presenza di zecche. Si consigliano maniche e pantaloni lunghi.

E' importante cercare di evitare la possibile penetrazione dei parassiti negli interstizi tra gamba e calza, magari impiegando elastici alle caviglie per chiudere la parte bassa dei pantaloni.

Le calzature debbono essere chiuse e alte sulle caviglie; è altamente consigliabile l'uso di guanti.

Si consiglia l'applicazione, sulle parti scoperte del corpo e sugli indumenti, di prodotti repellenti per gli insetti contenenti DEET (n,n.dietil-m-toluamide) da applicare sugli indumenti o su parti di cute esposta, e permetrina (che uccide le zecche al solo contatto) esclusivamente sugli abiti.

In caso di lavoro o sosta in aree conosciute come infestate, è opportuno procedere a periodiche (ogni 3-4 ore) ispezioni degli indumenti e delle parti scoperte per rimuovere eventuali zecche.

Misure di protezione dai rischi

Le zecche vanno rimosse al più presto, non utilizzare sostanze a base di petrolio, oleose o aghi arroventati, o altri prodotti per accelerare la rimozione, in quanto ciò determinerebbe il rigurgito della zecca e quindi una più probabile trasmissione dell'agente infettante eventualmente presente nell'insetto direttamente alla cute; utilizzare pinzette molto appuntite per aggrappare la zecca e rimuoverla senza creare rotture di continuità della cute e cercando di non far rimanere l'apparato boccale dell'insetto nella pelle; detergere l'area esposta con disinfettante.

Fondamentalmente è che i lavoratori a rischi, qualora avvertano i primi sintomi di malattia, si rivolgano tempestivamente al medico curante per impostare al più presto un'adeguata terapia, che permette la guarigione dell'individuo ed impedisce le complicazioni.

Il trattamento con antibiotici appropriati è raccomandato per tutti gli stadi della malattia, tuttavia l'efficacia è sicura se esso è iniziato nelle fasi precoci.

Si consiglia l'utilizzo dei seguenti dispositivi di protezione individuale: indumenti resistenti agli strappi, di

Dispositivi di protezione individuale

colore chiaro, con elastici alle caviglie; calzature chiuse e alte sulle caviglie; guanti.

RISCHI DERIVANTI DALLA PRESENZA DELLA ZANZARA TIGRE

La zanzara tigre, importata dall'Asia probabilmente attraverso il commercio di copertoni usati, si è diffusa negli ultimi 20 anni anche in Europa.

Le sue punture provocano gonfiori e irritazioni persistenti, spesso anche dolorosi. Non sono per fortuna vettori di malaria; Sono però vettori potenziali di febbre gialla, dengue, chikungunya.

Il virus chikungunya, causa della sindrome che ha colpito la zona di Castiglione di Cervia e Castiglione di Ravenna, provoca una infezione virale dall'andamento benigno e la malattia (detta anche CHIK) si risolve spontaneamente in pochi giorni senza terapia specifica. I sintomi sono: febbre, mal di testa e importanti dolori articolari e muscolari. Spesso è presente anche un'eruzione cutanea e, in alcuni casi, anche sintomi gastrointestinali.

La zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) ha un corpo nero con bande trasversali bianche sulle zampe e sull'addome e una striscia bianca sul dorso e sul capo.

L'acqua gioca un ruolo fondamentale nel ciclo vitale della zanzara tigre. Dalla primavera all'autunno la zanzara adulta depone le uova nelle parti asciutte di piccoli contenitori. E' sufficiente che le uova siano sommerse da una minima quantità d'acqua perché si schiudano e nascano le larve. Perché il ciclo si completi e nascano gli adulti è però necessario che il ristagno perduri per alcuni giorni. Durante i mesi caldi, la zanzara tigre si rifugia nei cespugli e nei giardini e punge anche in pieno giorno, soprattutto nelle ore fresche e all'ombra.

COME E QUANDO COMBATTERLA

Per evitare la puntura delle zanzare si consiglia di vestirsi evitando i colori scuri, coprendosi il più possibile, e di usare spray e sostanze repellenti per gli insetti sulla pelle esposta. La lotta alle zanzare, in ambiente urbano, si basa sul controllo delle acque stagnanti, allo scopo di ucciderne le larve. E' necessario evitare qualsiasi ristagno d'acqua. Tutti gli ambienti dove possono essere presenti le larve (sottovasi, vasche, contenitori lasciati all'aperto, grondaie intasate) vanno trattati da Aprile a Novembre con prodotti larvicidi, reperibili con facilità e a costo limitato, seguendo accuratamente le indicazioni riportate in etichetta.

STRESS

L'accordo quadro europeo sullo stress lavoro-correlato è espressamente richiamato nella più recente normativa italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro, emanata con il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Secondo queste disposizioni, il datore di lavoro è tenuto a valutare (in base all'art. 28 del D. Lvo 81/2008) i rischi collegati allo "stress lavoro-correlato", ai quali possono essere esposti lavoratrici e lavoratori, e ad indicare, nel documento redatto a conclusione della valutazione, le misure di prevenzione e protezione individuate e le procedure per l'attuazione delle stesse misure.

L'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone espressamente che la valutazione del rischio stress lavoro-correlato deve essere svolta "secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004(...)".

In base all'Accordo Europea dell'8 ottobre 2004, si riporta quanto segue.

ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS SUL LAVORO (8/10/2004)

(Accordo siglato da CES - sindacato Europeo; UNICE-"confindustria europea"; UEAPME - associazione europea artigianato e PMI; CEEP - associazione europea delle imprese partecipate dal pubblico e di interesse economico generale)

Art. 1

"Lo stress da lavoro è considerato, a livello internazionale, europeo e nazionale, un problema sia dai datori di lavoro che dai lavoratori. ... In pratica non tutti i luoghi di lavoro e non tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati. Considerare il problema dello stress sul lavoro può voler dire una maggiore efficienza e un deciso miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e sociali per le aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme. Nel considerare lo stress da lavoro è essenziale tener conto delle diversità che caratterizzano i lavoratori.

Art. 3 Descrizione dello stress e dello stress da lavoro

Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali ed che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti. L'individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e queste possono essere considerate positive (per lo sviluppo dell'individuo stesso –ndt), ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre, persone diverse possono reagire in modo diverso a situazioni simili e una stessa persona può, in momenti diversi della

102 di 183

propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni simili. Lo stress non è una malattia ma una esposizione prolungata allo stress può ridurre l'efficienza sul lavoro e causare problemi di salute. Lo stress indotto da fattori esterni all'ambiente di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ridurre l'efficienza sul lavoro. Tutte le manifestazioni di stress sul lavoro non vanno considerate causate dal lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da vari fattori quali il contenuto e l'organizzazione del lavoro, l'ambiente di lavoro, una comunicazione "povera", ecc.

4. Individuazione dei problemi di stress da lavoro

Data la complessità del fenomeno stress, questo accordo non intende fornire una lista esaustiva dei potenziali indicatori di stress. Tuttavia, un alto assenteismo o un'elevata rotazione del personale, conflitti interpersonali o lamentele frequenti da parte dei lavoratori sono alcuni dei sintomi che possono rivelare la presenza di stress da lavoro. L'individuazione di un problema di stress da lavoro può avvenire attraverso un'analisi di fattori quali l'organizzazione e i processi di lavoro (pianificazione dell'orario di lavoro, grado di autonomia, grado di coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacità/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro, ecc.), le condizioni e l'ambiente di lavoro (esposizione ad un comportamento illecito, al rumore, al calore, a sostanze pericolose, ecc.), la comunicazione (incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di occupazione, un futuro cambiamento, ecc.) e i fattori soggettivi (pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di una mancanza di aiuto, ecc.): Se il problema di stress da lavoro è identificato, bisogna agire per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo. La responsabilità di stabilire le misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro. Queste misure saranno attuate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti.

Art. 5 Responsabilità dei datori di lavoro e dei lavoratori

In base alla direttiva quadro 89/391 (quella che ha originato la 626- ndt), tutti i datori di lavoro sono obbligati per legge a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questo dovere riguarda anche i problemi di stress da lavoro in quanto costituiscono un rischio per la salute e la sicurezza. Tutti i lavoratori hanno il dovere generale di rispettare le misure di protezione decise dal datore di lavoro. I problemi associati allo stress possono essere affrontati nel quadro del processo di valutazione di tutti i rischi, programmando una politica aziendale specifica in materia di stress e/o attraverso misure specifiche mirate per ogni fattore di stress individuato.

Art. 6 Prevenire, eliminare o ridurre i problemi di stress da lavoro

Per prevenire, eliminare o ridurre questi problemi si può ricorrere a varie misure. Queste misure possono essere collettive, individuali o tutte e due insieme. Si possono introdurre misure specifiche per ciascun fattore

di stress individuato oppure le misure possono rientrare nel quadro di una politica anti-stress integrata che sia contemporaneamente preventiva e valutabile.

Dove l'azienda non può disporre al suo interno di competenze sufficienti, può ricorrere a competenze esterne in conformità alle leggi europee e nazionali, ai contratti collettivi e alle prassi. Una volta definite, le misure anti-stress dovrebbero essere riesaminate regolarmente per valutarne l'efficacia e stabilire se utilizzano in modo ottimale le risorse disponibili e se sono ancora appropriate o necessarie. Queste misure possono comprendere ad esempio:

- misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli obiettivi aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore, di assicurare un sostegno adeguato da parte della direzione ai singoli individui e ai team di lavoro, di portare a coerenza responsabilità e controllo sul lavoro, di migliorare l'organizzazione, i processi, le condizioni e l'ambiente di lavoro.
- la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo, e/o per adattarsi al cambiamento
- l'informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in conformità alla legislazione europea e nazionale, ai contratti collettivi e alle prassi.

In Italia, tale accordo comunitario è stato recepito dall'Accordo interconfederale 9 giugno 2008 e ad esso si deve fare riferimento per le indicazioni metodologiche per valutare il rischio stress nei luoghi di lavoro.

Un'altra puntualizzazione riguarda la concezione stessa di stress da lavoro-correlato.

L'art. 3 dell'Accordo interconfederale lo definisce, infatti, come "una condizione, accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all'altezza delle aspettative"(...) "non è una malattia, ma una situazione prolungata di tensione che può ridurre l'efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute", quindi, non sono comprese nello stress da lavoro-correlato le violenze, le molestie, lo stress post-traumatico e lo stress condizionato da determinati fattori sociali e familiari.

Va inoltre precisato che, per effettuare il rischio stress da lavoro-correlato, nel rispetto dell' art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, si deve fare riferimento a "gruppi di lavoratori" esposti allo stress da lavoro-correlato, a causa delle caratteristiche delle attività svolte e, una volta trovata la presenza di stress da lavoro-correlato, si dovranno determinare quindi i fattori stressanti e, le pertinenti misure di prevenzione e protezione, i medici competenti, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, nell'ipotesi di visite ad un gruppo omogeneo di lavoratori, dovranno poi tenere conto di eventuali sintomatologie da stress a livello individuale.

RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI PULIZIA DELLA PAVIMENTAZIONE

Durante l'attività di pulizia dei locali ci può essere il rischio di scivolamento dovuto alla pavimentazione bagnata oppure di contatto con prodotti chimici.

Rischi

- Scivolamenti e cadute
- Urti e contusioni
- Contatto con prodotti chimici

Misure di prevenzione e protezione dai rischi

La pavimentazione presente a scuola dovrebbe essere realizzata in materiale antiscivolo e in modo da non presentare rischi d'inciampo, ma in situazioni di pavimentazione bagnata o sporca si pregiudica la resistenza allo scivolamento anche di una pavimentazione antiscivolo, di conseguenza è importante che le zone in cui si effettuano le pulizie siano segnalate dai cartelli appositi ed eventualmente delimitarli.

Per evitare scivolamenti e cadute è altresì importante:

- che sul pavimento e sui percorsi di lavoro non ci siano ostacoli;
- che la società appaltante assicuri durante le attività di pulizia una buona illuminazione e che il funzionamento delle luci sia tale da garantire che tutto il pavimento sia illuminato uniformemente e che i potenziali pericoli, ad esempio ostacoli o fuoriuscite accidentali di liquidi, siano chiaramente visibili;
- controllare periodicamente che i pavimenti non siano danneggiati e chiedere, se necessario, che vengano effettuati gli interventi di manutenzione necessari. Gli elementi su cui si può facilmente scivolare e cadere sono: buche, avvallamenti, crepe, tappeti e tappetini;

Per evitare il contatto accidentale con i prodotti chimici da parte dei bambini è necessario che i prodotti non siano lasciati incustoditi, collocare i carrelli per le pulizie in locali chiusi a chiave e conservare i prodotti chimici in armadi con le relative schede di sicurezza aggiornate.

In caso di fuoriuscita accidentale di liquidi chimici è necessario delimitare l'area e pulire immediatamente.

I lavoratori che effettuano le pulizie dei locali devono essere dotati di calzature chiuse con soles antiscivolo, di guanti protettivi, mascherina protettiva e grembiule.

Non utilizzare prodotti per le pulizie pericolosi, non miscelarli e non travasarli in bottiglie.

Per i DPI (dispositivi di protezione individuale) da utilizzare fare comunque riferimento al Documento di valutazione dell'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici.

RISCHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI DITTE ESTERNE O APPALTI

In caso di lavori di manutenzione sia ordinari che straordinari il Datore di Lavoro (Dirigente scolastico) è obbligato ad attenersi all'articolo 26 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., quindi verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi.

Il punto 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. sancisce che il Datore di Lavoro ha l'obbligo di elaborare un documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.

Il DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all'allegato XI.

Nei casi in cui non è previsto il DUVRI è comunque necessario che il Dirigente scolastico si informi sul tipo di lavoro che si andrà ad eseguire, le tempistiche, le modalità e l'area di intervento, al fine di poter vietare il transito degli alunni e del personale della scuola nella zona interessata dai lavori. Il Dirigente scolastico è tenuto altresì ad avvisare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il quale effettuerà un sopralluogo e valuterà insieme al Dirigente quali misure di protezione applicare.

Rischi

- Variabili a seconda del tipo di appalto

Misure di prevenzione dai rischi

Le aree in cui si svolgono i lavori devono essere delimitati e adeguatamente segnalati ed è importante non lasciare oggetti da lavoro incustoditi.

In caso di utilizzo di attrezzatura elettrica essa non deve essere lasciata incustodita e i cavi di alimentazione non devono costituire fonte di inciampo e/o caduta.

Nel caso di utilizzo di prodotti chimici essi non devono essere lasciati incustoditi, e devono essere conservate le relative schede di sicurezza.

Fare comunque riferimento al DUVRI.

Art. 26 D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non

si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto;

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni". I costi di cui primo periodo non sono soggetto a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano

ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

ALLEGATO XVII

IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
- c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2

USO DI ALCOOL, STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE

Come stabilito dall'intesa Stato Regioni del 16 Marzo 2006 "Attività lavorative ad elevato rischio infortuni" che riporta le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi in relazione al divieto di assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche ai sensi dell'art 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, si riporta l'Allegato I, comma 8, lettere a) e p).

a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida di categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di

veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada

p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

Per quanto riguarda l'uso di stupefacenti e sostanze psicotrope si fa riferimento al D.P.R. n. 309 del 9 Ottobre 1990 così come modificato dalla legge n. 49 del 21 febbraio 2006.

Si riportano alcune parti di interesse

Art 75 "Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope..." "...e' sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla..."

Art 125

- "1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi... sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale ed a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.
- 2 ...
- 3 In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro, il datore è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza"

Legislazione

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Attività lavorative a rischio, divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006 (G.U. numero 75 del 30.3.2006)

Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, numero 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, numero 131. (Repertorio atti numero 2540).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta odierna del 16 marzo 2006; Visto l'articolo 117 della Costituzione; Visto l'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, numero 125, recante "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati" che attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il compito di individuare le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, per le quali è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche (*); Visto l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, numero 131 il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato - regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni; Vista la nota numero 10092/16/431/22 del 25 ottobre 2005 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha trasmesso uno schema di decreto che individua le attività lavorative per le quali sono vietate l'assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche; Considerati gli esiti della riunione, a livello tecnico, del 10 gennaio 2006, nel corso della quale le regioni, hanno posto come pregiudiziale all'espressione del parere l'utilizzazione della procedura dell'intesa prevista dall'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, numero 131 ed hanno avanzato proposte di modifica ed integrazione all'allegato 1 del provvedimento in esame, successivamente formalizzate con nota del 16 gennaio 2006; Considerato che, nella stessa sede, il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riservandosi di valutare la pregiudiziale richiesta avanzata dalle regioni in ordine alla veste giuridica del provvedimento, ha ritenuto accoglibili le integrazioni proposte, manifestando tuttavia l'esigenza di un ulteriore approfondimento; Vista la nota numero 103538/16/431/22 del 19 gennaio 2006 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha comunicato l'avviso favorevole in ordine alla richiesta di adozione dell'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge numero 131 del 2003 riservandosi di inviare, non appena reso, il parere della Consulta nazionale alcol sul provvedimento; Vista la nota numero 103968/16/431/22 del 9 marzo 2006 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso lo schema di intesa in esame, unitamente al parere della Consulta nazionale alcol, in cui risultano recepite tutte le proposte emendative formulate in sede tecnica, che è stato trasmesso, in pari data, alle regioni ed alle province autonome; Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome; Sancisce intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, numero 131, sull'individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nei seguenti termini:

articolo 1 - Attività lavorative a rischio

1. Le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, per le quali si fa divieto di assunzione e di somministrazione di

bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, numero 125 , sono quelle individuate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente intesa.

2. In relazione alla peculiarità dei compiti istituzionali e delle esigenze connesse all'espletamento delle correlate mansioni, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, degli altri Corpi armati e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti in materia di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, per gli aspetti disciplinati dalla presente intesa.

Allegato I al provvedimento 16.3.2006

ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI

1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

- a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
- b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
- c) attività di fochino (articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, numero 302);
- d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, numero 635);
- e) vendita di fitosanitari, (articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, numero 290);
- f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, numero 1450, e successive modifiche);
- g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, numero 162);
- 2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (articolo 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, numero 334);
- 3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, numero 547;
- 4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
- 5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
- 6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- 7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
- 8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
 - a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli

- in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
 - c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;
 - d) personale navigante delle acque interne;
 - e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
 - f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
 - g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
 - h) responsabili dei fari;
 - i) piloti d'aeromobile;
 - l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
 - m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
 - n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
 - o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
 - p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
 - 9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
 - 10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza; (art. 114 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
 - 11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
 - 12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
 - 13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
 - 14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

(*) Legge 30 Marzo 2001 n.125

"Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati" Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001

Art. 15. *(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)*

1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi del TU 8108, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro ed in particolare ad

1. ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.
2. Ai lavoratori affetti da patologie alcol correlate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
3. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.

Prevenzione:

- 1 – Informazione e formazione dei lavoratori
- 2 – Sorveglianza sanitaria
- 3 – Cartellonistica
- 4 – Informare la gestione della mensa aziendale di non somministrare bevande alcoliche.
- 5 – macchine distributrici non debbono distribuire bevande alcoliche.



FUMO NEI LUOGHI DI LAVORO

Circolare ministeriale sul divieto di fumo nei luoghi di lavoro Questa circolare ministeriale fa chiarezza e mette fuori gioco le molteplici e improvvisate interpretazioni, prive di fondamento giuridico, che miravano ad escludere i luoghi di lavoro privati dal divieto generalizzato di fumo nei locali chiusi.

Gazzetta Ufficiale N. 300 del 23 Dicembre 2004

MINISTERO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 17 dicembre 2004

Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori. Nell'approssimarsi della data di piena entrata in vigore delle prescrizioni dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori - prevista per il 10 gennaio 2005 ex art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 - si ritiene proficuo, con la presente, fornire alcuni chiarimenti e utili indicazioni sulla portata ampiamente innovativa di dette disposizioni.

1. Il quadro normativo di riferimento e' rappresentato dai provvedimenti di seguito cronologicamente elencati:

- a) legge n. 584 dell'11 novembre 1975 (in Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1975, n. 322);
- b) direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 (in Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1996, n. 11);
- c) art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 2001 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301);
- d) art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15);
- e) accordo Stato - regioni del 24 luglio 2003;
- f) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300);
- g) art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266.

2. La normativa sopra richiamata - e, in particolare, l'art. 51 della legge n. 3/2003 - persegue il fine primario della «tutela della salute dei non fumatori», con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale, con la sola, limitata esclusione delle eccezioni espressamente previste.

Il fumo di tabacco e' la più importante causa di morte prematura e prevenibile in Italia e rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale; ecco perché la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco costituisce obiettivo prioritario della politica sanitaria del nostro Paese e dell'U.E. La nuova normativa si inserisce in questa visione strategica e

per questo si rende necessario garantire il rispetto delle norme di divieto e il sanzionamento delle relative infrazioni. Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto «utenti» dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. E' infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rinvase da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo.

In forza di detto generalizzato divieto, la realizzazione di aree per fumatori non rappresenta affatto un obbligo, ma una facoltà, riservata ai pubblici esercizi e ai luoghi di lavoro che qualora ritengano opportuno attrezzare locali riservati ai fumatori devono adeguarli ai requisiti tecnici dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003.

3. Per ciò che concerne l'ambito oggettivo di applicazione della norma, essa applica il divieto di fumo a tutti i locali chiusi pubblici e privati aperti ad utenti o al pubblico. Per quelli pubblici, poi, il comma 10 dell'art. 51 della legge n. 3/2003 mantiene immutate le attuali disposizioni in materia, restando così confermato il divieto totale di fumo in scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione, autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, autofilotranviarie e portuali-marittime, biblioteche, musei, pinacoteche. Le nuove prescrizioni del citato art. 51 «tutela della salute dei non fumatori» della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, sono inoltre applicabili e vincolanti per la generalità dei «locali chiusi» privati aperti ad utenti o al pubblico, di cui al comma 1 del medesimo articolo, ivi compresi, oltre a bar e ristoranti, circoli privati e tutti i locali di intrattenimento, come le discoteche, e quelli ad essi assimilati, come le palestre, le sale corse, le sale gioco, le sale video games, le sale Bingo, i cinema multisala, i teatri, salva solo la facoltà di attrezzare a norma aree riservate a fumatori. Resta fermo che, considerata la libera accessibilità a tutti i locali di fumatori e non fumatori, la possibilità di fumare non può essere consentita se non in spazi di inferiore dimensione attrezzati all'interno dei locali, proprio per la definizione «riservati ai fumatori» utilizzata al comma 1b dell'art. 51 della legge n. 3/2003.

4. Per quanto concerne specificamente le responsabilità che gravano sui gestori degli esercizi pubblici, l'art. 7 della legge n. 584/1975, come espressamente disposto dal comma 5 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, e' stato sostituito dall'art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 che prevede un inasprimento delle sanzioni amministrative per i trasgressori al divieto di fumo e per coloro cui spetta, in base all'art. 2 della legge n. 584/1975, di curare l'osservanza del divieto, qualora non ottemperino al loro compito. A tale riguardo e per comprendere esattamente la portata della norma, deve essere richiamato l'art. 4, lettera c), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, il quale prevede testualmente: «Per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto e curerà che le infrazioni siano segnalate ai

pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Al riguardo si precisa che sui soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati ricadono gli obblighi di:

- 1) richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
- 2) b) segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei trasgressori, ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione.

Sarà loro cura anche esporre cartelli, come indicato nell'accordo stipulato in sede di Conferenza Stato - regioni nella seduta del 16 dicembre 2004. In presenza di violazioni a detta disposizione si applicano le misure sanzionatorie previste dall'art. 7, secondo comma, della legge 11 novembre 1975, n. 584, recante «Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico» con particolare riferimento all'art. 2 della medesima legge.

5. L'art. 2 della legge n. 584 dell'11 novembre 1975 inquadrato nel contesto organico della disciplina all'esame, porta ad escludere limitazioni agli obblighi dei gestori, i quali pertanto non sono tenuti soltanto alla materiale apposizione del cartello di divieto di fumo ma anche ad attuare interventi attivi di dissuasione nei confronti dei trasgressori osservando così gli adempimenti previsti dal richiamato art. 4, lettera c), della direttiva 14 dicembre 1995. Infatti, il tenore letterale del sopra citato art. 2, che recita testualmente «... curano l'osservanza del divieto ...», risulterebbe assolutamente privo di concreto significato pratico ove inteso nel senso di limitare gli obblighi dei gestori alla mera esposizione del cartello, poiché ciò non giustificerebbe in alcun modo la applicazione delle misure sanzionatorie, comprese tra un minimo di 200 e un massimo di 2000 euro, previste dall'art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001. Inoltre, considerato che il comma 9 dell'art. 51 della legge n. 3/2003 ha fra l'altro mantenuto in vigore anche l'art. 5 della citata legge n. 584/1975, qualora non siano osservati gli obblighi che ricadono sui gestori, il questore può sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di esercizio del locale.

6. Quanto alla previsione di aumenti degli importi delle sanzioni, misura contemplata nella legge finanziaria 2005, sembra sufficiente ricordare il principio che si debbono applicare le misure sanzionatorie vigenti al momento dell'accertamento della violazione: principio inequivoco, idoneo a superare qualsivoglia dubbio in subiecta materia, ivi compreso quello delle modalità di aggiornamento dei cartelli di divieto, posto che ogni presunta difficoltà al riguardo può essere agevolmente superata con l'apposizione, di semplici talloncini autoadesivi indicatori delle variazioni intervenute agli importi delle sanzioni.

7. Con l'accordo definito nella seduta della Conferenza Stato - regioni del 16 dicembre 2004 e' stata data attuazione al comma 7 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, ridefinendo in particolare le procedure per l'accertamento delle infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali. L'approvazione di tale accordo ha completato il quadro organico della disciplina di settore relativa al divieto di fumo. Va precisato, in questo senso, che i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di

pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche individuano con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni. Resta inteso che, ove non vi abbiano provveduto, spetta ad essi stessi esercitare tale attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione. Nei locali privati in cui si svolge comunque un servizio per conto dell'amministrazione pubblica sono invece tenuti a vigilare sul rispetto del divieto di fumare, ad accertare le infrazioni ed a contestare la violazione i soggetti cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine interno dei locali.

Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare i soggetti incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni, come pure il personale dei corpi di polizia amministrativa locale, conformemente alle disposizioni vigenti, nonché le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, su richiesta dei responsabili o di chiunque intenda far accertare infrazioni al divieto:

vigilano sull'osservanza dell'applicazione del divieto;

accertano le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione; redigono in triplice copia il verbale di contestazione, che deve dare atto dell'avvenuto richiamo da parte del responsabile della struttura o suo delegato e contenere - oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può avvenire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta - l'indicazione dell'autorità' cui far pervenire scritti difensivi;

notificano il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, ne assicurano la notifica a mezzo posta (entro novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione), secondo la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890. Le indicazioni finora espresse, ovviamente, non pregiudicano la possibilità degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, normalmente impegnati in altri compiti istituzionali di maggior rilievo, di svolgere tali attività di accertamento e di contestazione delle infrazioni di propria iniziativa ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati, come previsto dall'art. 13, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nei locali privati, infine, i soggetti cui spetta vigilare sul rispetto del divieto si identificano nei conduttori dei locali stessi o nei collaboratori da essi formalmente delegati che, in base a quanto chiarito al punto 4 della presente circolare, richiamano i trasgressori all'osservanza del divieto e provvedono a segnalare immediatamente le infrazioni ad uno dei soggetti pubblici incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle violazioni in precedenza indicati.

Fermi i chiarimenti e le indicazioni di cui sopra, corre l'obbligo di ribadire anche in questa sede che ogni eventuale, ulteriore dubbio che dovesse emergere dalla normativa sul divieto di fumare a tutela della salute dei non fumatori dovrà essere valutato alla luce del fondamentale principio cui è informata tale disciplina, in base al quale «e' proibito fumare in tutti i locali chiusi, ad eccezione delle abitazioni private e dei locali riservati ai fumatori se esistenti e purché dotati delle caratteristiche previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003»

Legge 16 gennaio 2003, n. 3, articolo 51 Art. 51. (Tutela della salute dei non fumatori)

1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;

b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.

5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi

processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.

10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.

Misure di prevenzione generali:

- 1 – Informazione e formazione dei lavoratori
- 2 – Cartellonistica di sicurezza
- 3 – sensibilizzazione durante la sorveglianza sanitaria
- 4 – Vigilanza e sanzioni

ricordarsi che anche le autovetture sono luoghi di lavoro.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., in considerazione dei rischi che non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, saranno adottati con obbligo d'uso dispositivi di protezione individuali, conformi a quelli previsti dall'allegato VIII del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

I DPI saranno conformi alle norme di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475.

I DPI inoltre avranno le seguenti caratteristiche (art. 76, comma 1 D. lgs. 81/08 e s.m.i.):

- saranno adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore
- saranno adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro
- saranno scelti tenendo conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
- potranno essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

Nel caso fosse necessario adottare DPI multipli, questi saranno tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti (art. 76, comma 2, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Obblighi del Datore di lavoro

Ai sensi dell'art. 77 comma 1, D. Lgs. 81/08 e s.m.i., il datore di lavoro ha scelto i DPI avendo:

- effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi valutati, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con quelle individuate al punto precedente
- aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Il datore di lavoro, in base all'art. 77 comma 2, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione dell'entità, frequenza ed esposizione al rischio, caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore e prestazioni del DPI

Inoltre, Il datore di lavoro in base all'art. 77 comma 4 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.:

- mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie
- provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante
- fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori
- destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori
- informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge
- rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI
- assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

Obblighi dei lavoratori

I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato, inoltre hanno cura dei DPI messi a loro disposizione e non vi apportano modifiche di propria iniziativa (art. 78 comma 3 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI e segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione (art. 78, comma 4 e 5, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

DPI in dotazione

Per attività lavorative che sottopongono il lavoratore a determinati rischi, non eliminabili o riducibili entro limiti di accettabilità con altre misure, si farà uso dei DPI:

In generale gli Addetto al Primo Soccorso dovranno utilizzare guanti in lattice di categoria 2.

I DPI che devono essere utilizzati a seconda delle mansioni sono riportati nelle tabelle seguenti.

DPI MANSIONI**SI RICORDA L'OBBLIGO DELLA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI
SULL'USO DEI DPI**

Addetto amministrativo * durante il cambio del toner	DPI	Norme di riferimento
	Guanti monouso categoria 2	
	Mascherina FFP1 *	EN 149- 2009

Insegnante di sostegno	DPI	Norme di riferimento
	Guanti monouso categoria 2	

Collaboratore scolastico	DPI	Norme di riferimento
	Guanti monouso categoria 2	
	Camice o indumenti da lavoro	
	Guanti antitaglio contro i rischi meccanici	EN 388: 2004
	Guanti contro il rischio chimico e biologico*	UNI EN 374-3
	Occhiali di protezione *	EN 166:2004
	Mascherina FFP1 *	EN 149- 2009
Scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo e puntale in resina – tipo S (100J) (nei casi in cui debba provvedere allo spostamento di carichi e svolga attività di pulizia)	UNI EN ISO 20346:2008	

* durante la manipolazione o diluizione dei prodotti e comunque fare riferimento alle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati

IL DATORE DI LAVORO E/O IL PREPOSTO DEVONO CONTROLLARE E VERIFICARE CHE I DPI VENGANO INDOSSATI DAI LAVORATORI IN BASE ALLE NECESSITÀ

SI RICORDA CHE DEVONO ESSERE COMPILATI, FIRMATI ED ALLEGATI I RELATIVI MODULI DI CONSEGNA DEI DPI PER OGNI SINGOLO LAVORATORE.

IL DATORE DI LAVORO E/O IL PREPOSTO S'IMPEGNANO AD INFORMARE I LAVORATORI CIRCA LA REGOLARE MANUTENZIONE E CONTROLLO DEI DPI.

DI CONSEGUENZA I LAVORATORI SONO TENUTI AD EFFETTUARE LA VERIFICA PERIODICA SULLO STATO DI USURA DI TALI DISPOSITIVI.

BANCHI DI SCUOLA

Banchi e sedie più sicuri ed ergonomici, progettati secondo i più recenti dati antropometrici della popolazione scolastica dei paesi europei in modo da favorire l'adozione di una corretta postura anche in caso di utilizzo di computer: queste le principali novità contenute nelle norme tecniche europee sugli arredi scolastici elaborate dal CEN, e che l'UNI - l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione - ha pubblicato in Italia come norme UNI EN 1729.

Le norme tecniche, oltre a fissare nuove dimensioni per i banchi e le sedie in linea con le attuali tendenze che registrano un innalzamento dell'altezza media ed un incremento di bambini dalla conformazione fisica robusta, stabiliscono i requisiti di sicurezza e i metodi di prova per riconoscere gli arredi scolastici "a norma", dunque sicuri.

In relazione all'altezza dello studente (si parte da un minimo di 80 cm per i bambini fino ad arrivare ai ragazzi delle scuole superiori che possono superare i due metri di altezza), le norme assegnano agli arredi scolastici delle vere e proprie "taglie". Per fasce di altezza omogenee si potrà quindi disporre di banchi e sedie delle misure più idonee. In questo modo, le norme intendono favorire l'adozione di una corretta postura contribuendo allo sviluppo psicofisico di bambini e ragazzi che ormai trascorrono gran parte della loro giornata a scuola.

Le norme tecniche, che rendono banchi e sedie più sicuri e stabili, fissano anche le dimensioni dello spazio di seduta, degli schienali e dell'altezza minima del banco da terra per garantire spazio sufficiente per le gambe. Più in generale, gli arredi scolastici a norma favoriscono il mantenimento della schiena in posizione eretta, una corretta distribuzione del peso del corpo su entrambe le anche e il posizionamento corretto delle ginocchia che devono essere alla stessa altezza delle anche.

Ad esempio, per una corretta postura, la norma prescrive che lo schienale debba avere un'inclinazione compresa tra i 95° e i 110°, questo indipendentemente dalla statura dello studente.

Le norme fissano le dimensioni del "banco europeo" anche in relazione alla crescente diffusione dell'utilizzo di PC nella didattica. Gli arredi scolastici a norma sono progettati in modo che gli studenti possano appoggiare le braccia mantenendo le spalle rilassate sia che si trovino dinanzi ad un monitor sia che siano alle prese con i più tradizionali quaderni a righe o quadretti.

In tema di sicurezza la norma stabilisce che gli spigoli (della seduta, dello schienale o comunque di tutte le parti con cui l'utilizzatore può venire a contatto) devono essere arrotondati con un raggio minimo di 2mm. Le superfici devono essere lisce, le estremità rivestite per evitare di generare schegge taglienti, mentre le parti che necessitano di lubrificazione devono essere ricoperte per evitare di macchiare gli studenti.

La norma specifica anche i metodi di prova ai quali gli arredi scolastici devono essere sottoposti per verificare la conformità ai requisiti di sicurezza al fine di minimizzare i rischi di infortuni.

Ogni sedia o banco "a norma" deve infatti superare una serie di prove di laboratorio tra le quali quelle di stabilità (ad esempio, applicando dei pesi con una forza orizzontale in avanti pari a 20 N la sedia non si deve ribaltare o spostare), di resistenza (dopo aver posizionato un peso sul banco o sulla sedia campione non si devono verificare rotture o deformazioni permanenti), di durata (si applica una forza di 1250 N sul sedile e di 300 N sullo schienale per 100 mila volte) e d'urto (ad esempio la sedia campione viene colpita per 10 volte da un peso che cade da un'altezza che può variare dai 18 ai 30 cm.). Al termine delle prove il prodotto deve essere stabile e deve continuare ad espletare la propria funzionalità.

Le sedie e i banchi scolastici dovranno recare ben visibili:

- la "taglia" o misura del banco (ad ogni misura corrisponderà un codice di diversi colori)
- il nome o logo del fabbricante, del distributore, dell'importatore o del venditore
- la data di fabbricazione che specifichi almeno l'anno e il mese di produzione

Gli arredi scolastici a norma dovranno essere corredati dalle istruzioni per l'uso, il montaggio, la manutenzione e la pulizia redatte nella lingua ufficiale del Paese nel quale vengono venduti.

SEGNALETICA DI SICUREZZA

Nei luoghi di lavoro dovrà essere posizionata la segnaletica di sicurezza di seguito riportata, conforme al Titolo V artt. 161-164 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e relativi allegati.

Si ricorda che la segnaletica di sicurezza deve essere posizionata in prossimità del pericolo ed in luogo ben visibile. Il segnale di sicurezza deve essere rimosso non appena sia terminato il rischio a cui lo stesso si riferisce.

Cartello	Informazione cartello	Cartello	Informazione cartello	Cartello	Informazione cartello
	Vietato l'ingresso agli estranei		Lavori in corso. Non effettuare manovre		Divieto di utilizzo di fiamme libere
	Vietato fumare		Vietato arrampicarsi		Attenzione area pericolosa
	Uscita di emergenza		Uscita di emergenza		Scala di emergenza
	Scala di emergenza		Punto di raccolta		Interruttore elettrico generale



Via di esodo in emergenza



Punto medico con cassetta di pronto soccorso



Pulsante di allarme



Presenza di estintore



Presenza di idrante



Valvola intercettazione gas



Pericolo di scivolamento



Pericolo di folgorazione



Nelle vicinanze dei quadri elettrici



Nelle vicinanze dell'ascensore

DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI

In relazione alla popolazione scolastica sono state individuate tre possibili soluzioni che sarà cura del dirigente scolastico, in collaborazione con l'RSPP, valutare se possono essere applicate alla sua scuola.

Adeguamento della scuola alle disposizioni di prevenzione incendi quando il numero delle persone è superiore a 100

Le presenze effettive, contemporaneamente in essere di alunni e di personale docente e non docente nell'edificio oggetto del presente documento, sono superiori a 100.

Ciò premesso si evidenzia che l'attività è contemplata al punto 85 del D.M. 16 febbraio 1982, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi, e pertanto è richiesto il rilascio del "Certificato di prevenzione incendi (CPI)" da parte del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco (rif. Punto A, Circolare ministeriale n. 119 del 29 aprile 1999). Sarà quindi compito del dirigente scolastico attivarsi con l'ente proprietario dello stabile per concordare le modalità ed i tempi per l'istruzione della pratica finalizzata al rilascio del CPI qualora non ancora in essere.

Contemporaneamente il dirigente scolastico dovrà garantire, per tutti i plessi del proprio circolo, le necessarie misure organizzative per la sicurezza contro gli incendi.

Adeguamento della scuola alle disposizioni di prevenzione incendi quando il numero delle persone è prossimo a 100 (≥ 80)

Le presenze effettive, contemporaneamente in essere di alunni e di personale docente e non docente nell'edificio oggetto del presente documento, sono inferiori a 100 unità; pertanto la stessa scuola non è soggetta a Certificato di prevenzione incendi.

Si dovrà comunque rispettare quanto stabilito dal D.M. 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica", ai punti 11 e 13.

Si rammenta che, qualora il numero di persone presenti dovesse superare le 100 unità l'attività sarà contemplata al punto 85 del D.M. 16 febbraio 1982.

Adeguamento della scuola alle norme di prevenzione incendi quando il numero di persone è notevolmente inferiore a 100 (< 80)

Le presenze effettive, contemporaneamente in essere di alunni e di personale docente e non docente nell'edificio oggetto del presente documento, sono inferiori a 100 unità; pertanto la stessa scuola non è soggetta a Certificato di prevenzione incendi.

Si dovrà comunque rispettare quanto stabilito dal D.M. 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica", ai punti 11 e 13.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

Con l'emanazione del D.M. 10 marzo 1998 ed alle specifiche norme del Decreto 26 agosto 1992, il documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008, viene integrato con la valutazione del rischio di incendio.

Per le conclusioni, si rimanda comunque al Certificato Prevenzione Incendi (se presente).

Tale valutazione effettuata alla stregua della valutazione dei rischi presenti nella scuola è parte integrante di questo documento e viene riportata quindi all'interno del documento stesso.

L'obiettivo è quello di poter prendere, sulla base della valutazione, provvedimenti che riguardano:

- la prevenzione dei rischi
- l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti
- la formazione dei lavoratori
- le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari.

I nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze sono riportati nella parte iniziale del presente documento.

CLASSIFICAZIONE DELLE SCUOLE in relazione alle presenze effettive contemporanee in esse prevedibili di alunni, personale docente e non docente, ai sensi del DM 26/08/92

- tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone;
- tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;
- **tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;**
- tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;
- tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1.200 persone;
- tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1.200 persone.

Alle scuole di tipo "0" si applicano le particolari norme di sicurezza di cui al punto 11 del DM 26/08/92.

Ogni edificio, facente parte di un complesso scolastico purchè non comunicante con altri edifici, rientra nella categoria riferita al proprio affollamento

Definizioni per la valutazione del rischio di incendio

PERICOLO INCENDIO = proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio.

RISCHIO INCENDIO = probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che di verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti.

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO = procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio.

Criteria seguiti per la valutazione del rischio di incendio

La valutazione del rischio di incendio, come specificato dal D.M. 10/03/98, si articola nelle seguenti fasi:

a) individuazione di ogni pericolo di incendio

- si sono individuati tutti gli eventuali materiali combustibili ed o infiammabili presenti all'interno dell'edificio o connessi con l'attività;
- si sono individuate le eventuali sorgenti di innesco che possono essere presenti nel luogo di lavoro.

b) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio:

- in base al mansionario si è individuato il personale esposto a rischio di incendio;
- si è preso in esame anche la possibilità che potessero essere esposte anche persone non abitualmente presenti all'interno del luogo di lavoro, come clienti, ecc...

c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio, intervenendo su:

- materiali o sostanze infiammabili, con la loro sostituzione, rimozione, ecc...
- sulle sorgenti di innesco degli incendi, con la rimozione, sostituzione, schermatura, ecc...

d) valutazione del rischio residuo di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso

e) verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.

Classificazione di reazione al fuoco dei materiali

La classificazione di reazione al fuoco dei materiali, è stata introdotta dal decreto ministeriale del 26 giugno 1984:

Con il termine *reazione al fuoco* si intende il grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto.

In ordine al loro grado crescente di partecipazione alla combustione i materiali sono assegnati alle classi 0, 1, 2, 3, 4 e 5. I materiali non combustibili sono assegnati alla classe 0. Nel caso di mobili imbottiti la classe è accompagnata da barra seguita da una emme maiuscola.

CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI

Materiali non combustibili: Classe 0	
Materiali combustibili:	Mobilio
Classe 1	Classe 1/M
Classe 2	Classe 2/M
Classe 3	Classe 3/M
Classe 4	=
Classe 5	=

Il D.M. 26 giugno 1984 stabilisce che:

a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale).

Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0.

b) In tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure di classe 2 se in presenza di impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di rilevazione incendi.

I rivestimenti lignei possono essere mantenuti in opera, tranne che nelle vie di esodo e nei laboratori, a condizione che vengano opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992.

c) I materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco debbono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi, di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini;

d) I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc....) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.

Conclusioni derivanti dalla valutazione del rischio di incendio

A seguito della valutazione del rischio di incendio effettuata seguendo i criteri prima esposti si è classificato il livello di rischio di incendio nel seguente modo, tenendo conto del numero massimo di presenze contemporanee **351**:

Riferimento legislativo	Classificazione	Note
DM 26/08/92	Tipo 2	
DM 16/02/82 (punto 85)	Rischio Medio	
DM 10/3/98 (punto 9.3)	Rischio Medio	Formazione: All. IX corso tipo B. Considerando il numero di persone è previsto l'esame presso il Comando Provinciale VV.F. per il rilascio dell'Attestato di Idoneità Tecnica di cui all'Art. 3 della Legge 28/11/1996 numero 609
D.P.R. 151/2011	Attività n. 67 Categ. C	All. 1 di cui all'Art. 2 c. 2

Rischio di Incendio**MEDIO**

Tale nostra valutazione è parte integrante del DVR, ma non sostituisce in alcun modo quanto richiesto, prescritto e previsto nel CPI e dal Comando VV.F. territorialmente competente.

Vengono comunque, principalmente, tenuti in considerazione dalla Scuola i seguenti

OBIETTIVI PRIMARI:

- A) stabilità delle strutture portanti in funzione di un tempo congruo di resistenza al fuoco per poter consentire il soccorso agli occupanti dei luoghi di lavoro e degli edifici stessi;
- B) Limitazione dei principi di combustione, limitata propagazione e produzione di fuoco e di fumo; abbattimento del pericolo di propagazione delle fiamme ai locali contigui.
- C) Incolumità degli occupanti dei locali nel caso di esodo verso luogo sicuro o spazi attrezzati di raccolta.
- D) Sicurezza e basse possibilità di rischio, per le squadre di soccorso che debbono operare in condizioni di sicurezza.
- E) Verifica di attrezzature ed impianti; accumulo di materiale infiammabile al di sopra dei Limiti consentiti; formazione ed informazione del personale della scuola e degli allievi;
- F) Verifica attraverso simulazioni dei tempi di esodo dagli edifici; controllo procedure di emergenza
- G) Dotazione di specifico registro per il controllo periodico dei sistemi antincendio.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO PER LA MANSIONE DI INSEGNANTE DI SOSTEGNO

Costante di peso (kg)	Età		Maschi			Femmine			CP 25/20/15
	>18 anni		25 kg			20			
	>45anni		20 kg			15			
	Ridotta capacità fisica		15 kg			15			
Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento									0,93
A	H in cm	0	25	50	75	100	130	>175	
	fattore	0,78	0,85	0,93	1,00	0,93	0,84	0,00	
Distanza verticale di spostamento del peso tra inizio – fine del sollevamento									0,93
B	D in cm	25	30	40	50	70	100	>175	
	fattore	1,00	0,97	0,93	0,91	0,88	0,87	0,00	
Distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo delle caviglie (C)									1,00
C	O in cm	25	30	40	50	55	60	>63	
	fattore	1,00	0,83	0,63	0,50	0,45	0,42	0,00	
Dislocazione angolare del peso (in gradi) (D)									0,90
D	1,00	0	30°	60°	90°	120°	135°	>135°	
	1,00	1,00	0,90	0,81	0,71	0,62	0,57	0,00	
Giudizio sulla presa del carico (E)									0,95
E	1,00	buono			sufficiente		scarso		
	1,00	1,00			0,95		0,90		
Frequenza dei gesti (n. atti al minuto) in relazione a durata (F)									0,94
F	frequenza	0,20	1	4	6	9	12	>15	
	Continuo < 1 ora	1,00	0,94	0,84	0,75	0,52	0,37	0,00	
	Continuo da 1 a 2 ore	0,95	0,88	0,72	0,50	0,30	0,00	0,00	
	Continuo da 2 a 8 ore	0,85	0,75	0,45	0,27	0,00	0,00	0,00	

Peso limite raccomandato = CP x A x B x C x D x E x F = P.L. R.

Indice di sollevamento = $\frac{\text{Peso effettivamente sollevato (P.E.S.)}}{\text{Peso limite raccomandato (P.L.R.)}} = \mathbf{I}$

	P.L.R.	P.E.S.	Indice I
UOMO < 45 ANNI	17,4	12	0,69
UOMO > 45 ANNI	13,9	12	0,86
DONNA < 45 ANNI			
DONNA > 45 ANNI	10,4	12	1,15
Personale con ridotta capacità fisica			

CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO PER LA MANSIONE DI COLLABORATORE SCOLASTICO

Costante di peso (kg)	Età		Maschi		Femmine		CP 25/20/15		
	>18 anni		25 kg		20				
	>45anni		20 kg		15				
	Ridotta capacità fisica		15 kg		15				
Altezza da terra delle mani all'inizio del sollevamento									
A	0	25	50	75	100	130	>175	0,93	
	0,78	0,85	0,93	1,00	0,93	0,84	0,00		
Distanza verticale di spostamento del peso tra inizio – fine del sollevamento									
B	25	30	40	50	70	100	>175	0,88	
	1,00	0,97	0,93	0,91	0,88	0,87	0,00		
Distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo delle caviglie (C)									
C	25	30	40	50	55	60	>63	1,00	
	1,00	0,83	0,63	0,50	0,45	0,42	0,00		
Dislocazione angolare del peso (in gradi) (D)									
D	0	30°	60°	90°	120°	135°	>135°	0,90	
	1,00	0,90	0,81	0,71	0,62	0,57	0,00		
Giudizio sulla presa del carico (E)									
E	buono			sufficiente			scarso		0,95
	1,00			0,95			0,90		
Frequenza dei gesti (n. atti al minuto) in relazione a durata (F)									
F	frequenza	0,20	1	4	6	9	12	>15	0,94
	Continuo < 1 ora	1,00	0,94	0,84	0,75	0,52	0,37	0,00	
	Continuo da 1 a 2 ore	0,95	0,88	0,72	0,50	0,30	0,00	0,00	
	Continuo da 2 a 8 ore	0,85	0,75	0,45	0,27	0,00	0,00	0,00	

Peso limite raccomandato = CP x A x B x C x D x E x F = P.L. R.

Indice di sollevamento = $\frac{\text{Peso effettivamente sollevato (P.E.S.)}}{\text{Peso limite raccomandato (P.L.R.)}} = \mathbf{I}$

	P.L.R.	P.E.S.	Indice I
UOMO < 45 ANNI	16,4	12	0,73
UOMO > 45 ANNI DONNA < 45 ANNI	13,1	12	0,91
DONNA > 45 ANNI Personale con ridotta capacità fisica	9,86	12	1,21

LIVELLI DI RISCHIO

A seguito della valutazione e del calcolo dell'Indice di Sollevamento Semplice, si stabiliscono i livelli di rischio e le conseguenti misure di tutela da adottare, come riportato di seguito:

INDICE DI SOLLEVAMENTO	Livello di rischio ed azione preventiva
$I \leq 0,85$ (Area Verde)	Livello di rischio basso. Nessuna azione preventiva richiesta.
$0,85 < I \leq 1,00$ (Area Gialla)	Situazione vicino ai limiti; una quota di popolazione (stimabile tra l'1% ed il 20% di ciascun sottogruppo di sesso ed età) può essere non protetta e pertanto occorrono cautele, anche se non è necessario un intervento immediato. È comunque consigliato attivare la formazione e la sorveglianza sanitaria del personale addetto. Laddove sia possibile, è preferibile procedere a ridurre ulteriormente il rischio con interventi strutturali e organizzativi per rientrare nella fascia di indice di rischio $< 0,85$.
$I > 1,00$ (Area Rossa)	La situazione può comportare un rischio per quote crescenti di popolazione e pertanto richiede un intervento di prevenzione primaria. Il rischio è tanto più elevato quanto maggiore è l'indice. Vi è necessità di un intervento immediato di prevenzione per situazioni con indice maggiore di 3; l'intervento è comunque necessario anche con indici compresi tra 1,00 e 3. Va attivata la sorveglianza sanitaria periodica del personale esposto.

RIASSUMIAMO NELLA TABELLA SOTTOSTANTE I RISULTATI OTTENUTI DAL CALCOLO DELL'INDICE NIOSH PER LE MANSIONI SOTTOPOSTE A MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

MANSIONE	INDICE DI SOLLEVAMENTO NIOSH (I)		LIVELLO DI RISCHIO	AZIONE PREVENTIVA
Insegnante di sostegno	Uomo < 45 anni	0,69	BASSO	Nessuna azione preventiva
	- Donna < 45 anni - Uomo >45 anni	0,86	MEDIO	Consigliato attivare la formazione e la sorveglianza sanitaria
	- Donna > 45 anni, - Ridotta capacità fisica	1,15	ALTO	Obbligo attivare la sorveglianza sanitaria
Collaboratore scolastico	Uomo < 45 anni	0,73	BASSO	Nessuna azione preventiva
	- Donna < 45 anni - Uomo >45 anni	0,91	BASSO	Nessuna azione preventiva
	- Donna > 45 anni, - Ridotta capacità fisica	1,21	ALTO	Obbligo attivare la sorveglianza sanitaria

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE

Considerando:

- la palese assenza di sorgenti rumorose,
- che nella scuola non vengono usate apparecchiature rumorose,
- che non ci sono locali o spazi in cui il riverbero è particolarmente fastidioso,

Ai sensi dell'art. 189 D. Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i., si dichiara che:

i livelli di esposizione giornaliera al rumore a cui sono esposti i lavoratori nei vari plessi dell'istituto, sono inferiori a 80 dB(A) di LEP, per cui il rischio rumore si può considerare irrilevante.

Le successive valutazioni saranno effettuate con periodicità QUADRIENNALE salvo modifiche sostanziali dell'attività lavorativa e/o delle tecnologie presenti.

Sono state effettuate delle prove a campione in alcuni plessi che dimostrano il non superamento del valore inferiore d'azione (Lex 80 dB(A)).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI

Considerando che nella scuola non vengono utilizzate macchine o attrezzature che emettono vibrazioni al sistema mano-braccio o al corpo intero,

Ai sensi dell'art 201 del D. Lgs 81 e s.m.i. del 09 Aprile 2008, si dichiara che:

I lavoratori non sono esposti al rischio vibrazioni.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Ai sensi del D. Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81, Titolo IX, Capo I

Considerando che nella scuola i lavoratori esposti a rischio chimico sono i Collaboratori scolastici che effettuano le pulizie degli ambienti, sono a disposizione le schede di sicurezza dei prodotti.

Sulla base della valutazione dei prodotti utilizzati i lavoratori sono esposti ad un rischio basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

Ai sensi del D. Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81, Titolo X

Considerando le attività svolte nella scuola dell'infanzia, i lavoratori sono potenzialmente esposti a rischio biologico nell'assistenza ai bambini nella cura dell'igiene personale.

Il medico Competente potrà valutare l'opportunità di specifiche campagne vaccinali e di profilassi specifica per i lavoratori.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO

In base alla lettera circolare della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, e considerato l'art. 28, comma 1-*bis*, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., in merito all'obbligo da parte del Datore di Lavoro di valutare il rischio *stress* lavoro-correlato, si stabilisce ed individua il seguente **programma di valutazione del rischio *stress* lavoro-correlato**:

- Riunione del Focus Group al fine di eseguire la valutazione oggettiva preliminare del rischio;
- se dalla fase preliminare di tale valutazione si individua la necessità di proseguire con la seconda fase di valutazione soggettiva, si procederà all'individuazione della metodologia e conseguente valutazione approfondita del rischio.

VALUTAZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Considerando che nella scuola non vengono utilizzate macchine, attrezzature, impianti che comportino un rischio di esposizione ai Campi elettromagnetici esposizione,

ai sensi del l'art. Art. 208 del D Lgs 81 e s.m.i. del 09 aprile 2008

il datore di lavoro non adotta le misure previste dall'art 210. Data la natura e l'entità dei rischi connessi con i campi elettromagnetici non e' stata necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata

I lavoratori non sono esposti al rischio Campi Elettromagnetici.

VALUTAZIONE RISCHI DA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Considerando che nella scuola non vengono utilizzate macchine, attrezzature, impianti che comportino un rischio di esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali,

ai sensi dell'art. Art. 215 del D Lgs 81 e s.m.i. del 09 aprile 2008

il datore di lavoro non adotta le misure previste dall'art 217. Data la natura e l'entità dei rischi connessi con le radiazioni ottiche artificiali non è stata necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata

I lavoratori non sono esposti al rischio derivante dall'esposizione da radiazioni ottiche artificiali.

VALUTAZIONE RISCHI DA ESPOSIZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

Considerando le attività svolte ed i luoghi in cui avvengono le operazioni, i lavoratori NON sono esposti ad agenti cancerogeni e mutageni,

ai sensi del Titolo IX Capo I del D Lgs 81 e s.m.i. del 09 aprile 2008

il datore di lavoro non adotta le misure previste dall'art 237.

I lavoratori non sono esposti al rischio derivante dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

RAPPORTO DI VALUTAZIONE DELLE ATMOSFERE ESPLOSIVE

Ai sensi del D. Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81, Titolo XI

In base alle attività svolte ed i luoghi in cui avvengono le operazioni, i lavoratori NON sono esposti ad atmosfere esplosive.

Il rischio potrebbe sussistere nelle centrali elettriche per gli operatori dell'Ente proprietario dell'immobile che svolgono attività all'interno di esse.

Allegati

LISTA DI CONTROLLO

La lista di controllo seguente deve essere compilata in ogni sua parte a cura del Dirigente Scolastico o di suo delegato, al fine di comprendere e conoscere la situazione della sicurezza nella realtà scolastica in cui opera.

DOCUMENTAZIONE

	SI	NO	CRITERI DI CONTROLLO
Organizzazione e organigramma del Sistema Prevenzionistico			Verificare la presenza
Planimetria della scuola con destinazione d'uso dei locali			
Piano di emergenza comprensivo di piano di primo soccorso			Verificare la presenza, la data di aggiornamento e le firme Verificare l'effettiva presenza del documento in scuola Verificarne la congruità rispetto a rischi, densità occupazionale e ubicazione considerando : 6. gli esiti del sopralluogo 7. il dettaglio dei compiti e incarichi attribuiti agli addetti alla gestione dell'emergenza Verificare incarichi e turni di presenza Il P.E. è illustrato a tutti i lavoratori ed agli alunni.
Registro prove di evacuazione			
Registro controlli e manutenzioni per i presidi antincendio			
Registro Infortuni			
Richiesta d'intervento/manutenzione al Proprietario (art.18 c.3)			Il registro deve essere presente a scuola; si richiede di verificarne la presenza e la completezza . Nelle scuole plurilocalizzate deve essere presente in ogni Unità locale provvista di ufficio di dirigenza (circ. Min. Lav. 537 del 03.02.59) Nel caso di sede legale extraprovinciale il registro infortuni deve essere presente nell'Unità Locale anche se non dotata di ufficio di dirigenza Entro i sei mesi successivi all'adozione di un decreto ministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, il registro non esisterà più, ma il DDL deve comunicare all'INAIL o all'IPSEMA i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso quello dell'evento, e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni
Elenco e caratteristiche D.P.I. (+ modulo di consegna)			Documenti o lettera annuale con indicazione circostanziata degli interventi richiesti.
Procedura Organizzazione Primo Soccorso con elenco dei presidi sanitari, loro ubicazione e contenuto e modulo di controllo			
Procedura per la verifica del divieto di fumo			
Elenco lavoratori soggetti ad Accertamento Sanitario / protocollo sanitario/ idoneità			Evidenza idoneità sanitaria (certificati di idoneità) Presenza del protocollo sanitario

NOMINE

	SI	NO	CRITERI DI CONTROLLO
Nomina RSPP			Verificare l'atto formale di nomina, da custodirsi in sede.
Designazione Addetti SPP			Verificare l'atto formale di nomina, da custodirsi in sede. Verificare requisiti e formazione Il requisito è da valutare in rapporto alla presenza di strutture delocalizzate (plessi) nelle quali si ritiene debbano essere presenti referenti in ciascun plesso con funzione di collegamento con il responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione della scuola.
Designazione Addetti emergenza (evacuazione e prevenzione incendi - primo soccorso)			Verificare l'atto formale di nomina, con controfirma per accettazione da custodirsi in sede. Verificare formazione (vedi formazione).
Nomina Medico Competente			Verificare la presenza della nomina
Riunione Periodica			Verificare verbale -- relazione scritta del medico competente
Comunicazione elezione R.L.S.			Verificare verbale di elezione Verificare formazione (vedi formazione).

DOCUMENTAZIONE DA RICHIEDERE ALL'ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

	SI	NO	CRITERI DI CONTROLLO
Agibilità			
Certificato Prevenzione Incendi e scadenza			
Impianti elettrici Dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore relativa agli impianti elettrici installati o modificati dopo lo 01.03.92, oppure atto notorio a firma del datore di lavoro di rispondenza alle normative in vigore all'epoca dell'installazione Per impianti realizzati dopo il 27/03/08, solo dichiarazione di conformità.			
Verbale di verifica periodica all'impianto di messa a terra , dall'UOIA od Organismo individuato dal Ministero per lo Sviluppo Economico, con data non antecedente a 5 anni o (2 per ambienti medici o luoghi a > rischio in caso d'incendio ecc). In alternativa lettera d'accettazione d'incarico di Organismo Individuato/UOIA con data entro 5/2 anni da data dich. Conformità dell'installatore.			
Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche Valutazione del rischio di fulminazione realizzata secondo le Norme (relazione di autoprotezione).			
Apparecchi di sollevamento con portata > 200 kg: se costruiti prima del 19/9/1996 <input type="checkbox"/> Libretto matricolare ENPI/ISPESL <input type="checkbox"/> Verbale di verifica periodica rilasciato da AUSL se costruiti dopo il 19/9/1996 <input type="checkbox"/> Certificato CE di conformità <input type="checkbox"/> Richiesta di prima verifica all'ISPESL/UOIA per quelli con meno di un anno di vita <input type="checkbox"/> Verbale di verifica periodica rilasciato da ISPESL/AUSL			
Impianti Ascensori/Montacarichi (portata < 25 kg e corsa < 2 m): <input type="checkbox"/> Libretto d'impianto e targa in cabina con matricola rilasciata dal comune. Documento comprovante l'accettazione d'incarico, rilasciato dall'UOIA o da altro Organismo Notificato, per l'espletamento delle verifiche periodiche biennali sugli ascensori o montacarichi. <input type="checkbox"/> Verbale di verifica periodica UOIA/ Organismo Notificato con data < 2 anni.			

	SI	NO	CRITERI DI CONTROLLO
<p>Impianto di riscaldamento:</p> <p><input type="checkbox"/> Per gli impianti realizzati dopo il 27/03/08, dichiarazione di conformità dell'installatore abilitato (N.B, prima del 27/03/08 la dic. conf. era richiesta solo per impianti in "ambienti civili")</p> <p>Inoltre; per impianti ad " acqua calda" (no ad aria) con potenzialità superiore a 35kW (30.000 kcal/h) :</p> <p><input type="checkbox"/> progetto secondo D.M. 1.12.75 Approvato da ISPESL.</p> <p><input type="checkbox"/> verbale di omologazione ISPESL</p> <p>inoltre, solo per impianti ad " acqua calda" con potenzialità superiore a 116 kW (100.000 kcal/h):</p> <p><input type="checkbox"/> verbali di verifica periodica eseguiti da UOIA con data non antecedente a 5 anni</p>			
<p>Impianti Elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (se presenti)</p> <p><input type="checkbox"/> Documentazione di classificazione delle aree (centrale termica e cucina sono escluse se rispondenti al DPR 661/96).</p> <p><input type="checkbox"/> Denuncia degli impianti all'UOIA.</p> <p><input type="checkbox"/> Verbale di omologazione UOIA (1° verifica) dei detti impianti elettrici , di non oltre 2 anni.</p> <p><input type="checkbox"/> Verbale di verifica periodica successiva all'omologazione, rilasciato o da UOIA o da Organismo Individuato scelto dall'utente, che abbia formalmente accettato l'incarico</p>			

	SI	NO	CRITERI DI CONTROLLO
<p>Impianti a pressione (se presenti e solo se capacità > 24 l) (autoclavi per acqua e recipienti per aria compressa) Se costruiti prima del 29/05/2002:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Libretto matricolare ISPEL o ANCC <p>inoltre, se $P \times V_{[bar \times litri]} > 8000$ o P bollo > 12 bar</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Richiesta omologazione a ISPEL (PC) <input type="checkbox"/> Verbale di omologazione ISPEL (PC) <input type="checkbox"/> Verbale verifica periodica UOIA (RE) 			
<p>Se costruiti dopo il 29/05/2002:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Certificato CE di conformità (con evidenziato rispondeva a direttiva 97/23/CE oppure a 87/404/CE) <input type="checkbox"/> Comunicazione di messa in servizio a ISPEL (PC) e UOIA per gli apparecchi NON esclusi (cioè rientranti art. 2 D.M.329/04. Nel caso chiedere a tecnico UOIA). <input type="checkbox"/> Verbale verifica primo impianto ISPEL <input type="checkbox"/> Verbale di verifica periodica rilasciato da UOIA <p>N.B. quando ci sono Generatori di Vapore, chiedere a tecnici UOIA poiché casistica complessa.</p>			
<p>Impianti piattaforme per disabili con corsa > 2 m</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Targa con n° di matricola rilasciato dal comune <input type="checkbox"/> Certificato CE di conformità <input type="checkbox"/> indicazione della Ditta Manutentrice <input type="checkbox"/> verifica biennale di Organismo Notificato. 			

INFORMAZIONE-FORMAZIONE-ADDESTRAMENTO

	SI	NO	CRITERI DI CONTROLLO
INFORMAZIONE E' stata fornita una informazione generale sui rischi specifici della realtà scolastica?			Verificare consegna materiale informativo (organigramma del S.P. e procedure ecc..)
E' stata effettuata la informazione sul piano di emergenza a tutti i lavoratori?			Verificare incontri informativi prima delle prove di evacuazione e alla accoglienza consegna estratto del piano di emergenza)
FORMAZIONE			
1) RLS ha: 4.1) ha frequentato corso di 32 ore? <input type="checkbox"/> In programma per il _____			Verificare attestato e programma.
1.2) ha effettuato l'aggiornamento annuale ? <input type="checkbox"/> 4 ore az. da 15 a 50 dip. <input type="checkbox"/> 8 ore az. oltre i 50 dip.			Verificare attestato.
2) Gli addetti alle Emergenze hanno frequentato specifici corsi di formazione?			Formare almeno due addetti per piano e garantire la presenza nei turni (corsi serali)
2.1) Incendio: Numero Addetti formati _____ <input type="checkbox"/> Basso Rischio (D.M.10.03.98 - 4 ore) <input type="checkbox"/> Medio Rischio (8 ore) <input type="checkbox"/> Alto Rischio (16 ore) <input type="checkbox"/> Attestato di idoneità rilasciato dai VVF <input type="checkbox"/> In programma per il _____ <input type="checkbox"/> aggiornamento n. ore _____ data _____			Verificare attestato.
2.2) Pronto Soccorso: Numero Addetti formati _____ data formazione _____			Formare almeno due addetti per piano e garantire la presenza nei turni (corsi serali)
<input type="checkbox"/> Pronto soccorso gruppo B – C (D 388/2003-12 ore) <input type="checkbox"/> In programma per il _____ <input type="checkbox"/> Aggiornamento triennale n.4 ore data _____			Verificare attestato.
3) Preposti 3.1) Sono stati identificati i preposti?			Verificare modalità di identificazione
3.2.) E' stata effettuata la formazione dei preposti? <input type="checkbox"/> In programma per il _____ <input type="checkbox"/> aggiornamento periodico			Verificare attestato e programma.

	SI	NO	CRITERI DI CONTROLLO
4) RLS ha: 4.1) ha frequentato corso di 32 ore? <input type="checkbox"/> In programma per il _____			Verificare attestato e programma.
4.2) ha effettuato l'aggiornamento annuale ? <input type="checkbox"/> 4 ore az. da 15 a 50 dip. <input type="checkbox"/> 8 ore az. oltre i 50 dip.			Verificare attestato.
5) Gli addetti alle Emergenze hanno frequentato specifici corsi di formazione?			Formare almeno due addetti per piano e garantire la presenza nei turni (corsi serali)
5.1) Incendio: Numero Addetti formati _____ <input type="checkbox"/> Basso Rischio (D.M.10.03.98 - 4 ore) <input type="checkbox"/> Medio Rischio (8 ore) <input type="checkbox"/> Alto Rischio (16 ore) <input type="checkbox"/> Attestato di idoneità rilasciato dai VVF <input type="checkbox"/> In programma per il _____ <input type="checkbox"/> aggiornamento n. ore _____ data _____			Verificare attestato.
5.2) Pronto Soccorso: Numero Addetti formati _____ data formazione _____			Formare almeno due addetti per piano e garantire la presenza nei turni (corsi serali)
<input type="checkbox"/> Pronto soccorso gruppo B – C (D 388/2003-12 ore) <input type="checkbox"/> In programma per il _____ <input type="checkbox"/> Aggiornamento triennale n.4 ore data _____			Verificare attestato.
6) Preposti 6.1) Sono stati identificati i preposti?			Verificare modalità di identificazione
6.2.) E' stata effettuata la formazione dei preposti? <input type="checkbox"/> In programma per il _____ <input type="checkbox"/> aggiornamento periodico _____			Verificare attestato e programma.

	SI	NO	CRITERI DI CONTROLLO
7) Lavoratori 7.1) E' stata effettuata la formazione di tutti i lavoratori? <input type="checkbox"/> 8 ore insegnanti d'aula/ personale amministrativo <input type="checkbox"/> 12 ore insegnanti di laboratorio <input type="checkbox"/> 8 ore per non docenti <input type="checkbox"/> ___ ore per studenti in laboratorio <input type="checkbox"/> In programma per il			Prendere visione dell'elenco completo dei lavoratori (docenti e non docenti). Verificare programma e attestato o verbale con firme.
7.2) NEO-ASSUNTI - E' stata effettuata la formazione dei neo-assunti ?			Verificare programma e attestato o verbale con firme. Supplenti – tirocinanti Definitivi (entro due mesi deve essere effettuata la formazione) Temporanei (solo supplenze brevi) procedura
Organizzazione/pacchetto formativo per i neo-assunti			Prendere visione di eventuale materiale informativo specifico e procedura di accoglienza
Addestramento documentato (sul luogo di lavoro)			Verifica nomina tutor e piano di addestramento e valutazione.
7.4) STUDENTI in alternanza n. studenti formati _____ - n. ore _____			PRETTAMENTE PER ISTITUTI PROFESSIONALI
Tutor aziendale Tutor scuola			Verifica convenzione con indicazione del tutor interno e aziendale
Programma di formazione ai rischi specifici			Verificare programma e attestazione (registro scolastico, ecc.); piano di addestramento e valutazione.

STRUTTURA

	SI	NO	CRITERI DI CONTROLLO
Gli ambienti scolastici (aule, laboratori, servizi, ecc.) sono provvisti di adeguata aerazione naturale?			Verificare che sia presente una superficie finestrata apribile pari ad almeno 1/8 della superficie pavimentata dei locali. Le finestre con apertura ad anta sono da conteggiare al 100%. Le finestre scorrevoli su se stesse garantiscono un'aerazione pari al 50% della superficie finestrata. Le finestre con apertura a vasistas garantiscono un'aerazione non superiore al 50% della superficie finestrata (dipende dal grado di apertura).
Gli ambienti scolastici (aule, laboratori, servizi, ecc.) sono provvisti di adeguata illuminazione naturale?			Deve essere presente una superficie finestrata pari ad almeno 1/8 della superficie pavimentata dei locali. Dal conteggio sono escluse le superfici trasparenti che si trovano ad una quota compresa tra il pavimento e 60 cm. del medesimo.
Affollamento - Le classi sono formate da un massimo di 25 alunni?			Se più di 25 occorre che vi sia una formale autorizzazione del Dirigente scolastico che se ne assume la responsabilità, come indicato dal DM 26 agosto 1992, e devono essere effettuate più prove di evacuazione durante l'anno
La superficie dell'aula è adeguata?			Per le scuole superiori (e universitarie) la superficie dell'aula deve risultare dal seguente prodotto: n. alunni*1,96 mq Per tutte le altre scuole dal seguente prodotto: n.alunni*1,80 mq
Il lay-out dell'aula è tale da garantire una rapida evacuazione degli studenti?			Verificare che la disposizione dei banchi e degli arredi sia tale da non ostacolare il regolare deflusso.
Le scale o altri luoghi sopraelevati sono dotate di parapetto alto almeno un metro?			Verificare che i parapetti abbiano un'altezza pari ad almeno 1m. (meglio se 1,20 m.) e che abbiano caratteristiche di non scalabilità almeno nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari e medie.
Scale portatili - Sono dotate di piedi antisdrucciolo?			
Le scale doppie sono dotate di catena di trattenuta?			Verificare se esiste catena o asta di trattenuta.
Le scale portatili sono marcate CE?			

	SI	NO	CRITERI DI CONTROLLO
Vetri - I vetri di sicurezza antisfondamento fino ad un metro da terra ?			Tutte le superfici vetrate, trasparenti o traslucide devono avere caratteristiche di sicurezza se sono collocate ad un'altezza compresa fra la quota del pavimento ed un metro dallo stesso. Nel caso di scuole dell'infanzia ed elementari tali superfici devono essere di sicurezza indipendentemente dall'altezza cui sono collocate. Devono essere marcate e deve essere presente la certificazione secondo relative norme UNI (UNI 7697) E' ammesso l'uso di pellicole trasparenti tali da rendere le superfici vetrate antinfortunistiche a condizione che vi sia dichiarazione dell'installatore.
Corpi illuminanti - I corpi illuminanti sono dotati di protezione anticaduta?			Devono essere presenti dispositivi per impedire la caduta dei corpi illuminanti
Disabili - E' presente un ascensore idoneo per i disabili?			Deve avere caratteristiche tali da permettere l'accesso ad una carrozzina per disabili.
Sono presenti WC attrezzati per disabili?			Devono avere dimensioni tali da permettere l'accesso e la rotazione di una carrozzina per disabili. A fianco del wc deve essere presente apposito maniglione per disabili ecc.
Impianti elettrici - I principali componenti elettrici (prese multiple – cavi volanti – prese/spine) sono conformi alle norme di sicurezza?			Le prese elettriche devono avere gli alveoli protetti, le prese multiple devono essere tali da non permettere il loro concatenamento, i cavi volanti non devono costituire intralcio ecc.
Le parti degli impianti elettrici sono adeguatamente protette da contatti diretti (isolamento)?			Non devono essere presenti cavi elettrici deteriorati o con difetti di isolamento o con nastrature.
Sono presenti le protezioni coordinate per i contatti indiretti? interruttore differenziale			
Servizi igienici E' presente un n° adeguato di servizi igienici e diviso per sesso?			Devono essere presenti servizi igienici separati per il personale e per gli alunni. Per gli alunni deve essere presente un numero di servizi igienici pari ad almeno il numero delle aule e devono essere divisi per sesso in base al numero di maschi e femmine. Per il personale deve essere presente almeno un servizio igienico ogni dieci persone con relativa suddivisione per sesso.

	SI	NO	CRITERI DI CONTROLLO
Lo stato di igiene dei servizi igienici è adeguato (pulizia, tinteggiatura, ecc.)?			Verificare le condizioni di pulizia e di manutenzione dei servizi igienici. Verificare, inoltre, che non vi siano servizi igienici chiusi a chiave o trasformati in depositi.
Spogliatoi - E' presente un locale destinato a spogliatoio per il personale?			Sono necessari spogliatoi per il personale delle pulizie, per il personale di cucina e per il personale di laboratori quali laboratorio di chimica, ecc.
Sono presenti degli armadietti per il personale (itp e ata)?			
Scaffalature - Le scaffalature, armadi o altri arredi potenzialmente pericolosi in caso di ribaltamento sono adeguatamente fissati alle pareti?			
Pulizie - I prodotti e sostanze pericolose per la pulizia (acidi, disinfettanti, detersivi, ecc.) sono custoditi in appositi locali chiusi a chiave?			
Sono presenti copie delle schede di sicurezza delle sostanze pericolose?			
Seminterrati – Sono utilizzati locali seminterrati ?			Nei seminterrati possono essere collocati locali accessori oppure locali ad uso saltuario. Non possono essere collocati aule o laboratori.
Fumo - Sono presenti regolari cartelli per il divieto di fumo con indicato l'accertatore?			
Viene osservato il divieto di fumo?			(da verificare per es. con la presenza di posacenieri nei locali, mozziconi di sigarette per terra, ecc...).

GESTIONE DELLE EMERGENZE

	SI	NO	CRITERI DI CONTROLLO
Planimetria - Nelle aule e nei corridoi sono affisse planimetrie con l'indicazione dei percorsi di emergenza?			Verificarne la presenza
E' presente il cartello area di raccolta?			Verificarne la presenza
Presidi antincendio - Sono presenti i presidi antincendio, come da piano di emergenza?			Verificarne la presenza
I presidi antincendio sono segnalati?			Devono essere segnalati da apposita segnaletica, verificarne la presenza e la congruità
I presidi antincendio sono controllati secondo le periodicità previste (estintori – porte – naspi – idranti)?			Verifica della sorveglianza, controllo e manutenzione
Uscite di emergenza – Sono apribili verso l'esodo?			Verificarne la presenza e l'apertura verso l'esodo
Sono segnalate e provviste di illuminazione di sicurezza?			La segnaletica direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per assicurarne la visibilità in caso di emergenza
Sono sgombre?			Verificare che siano sgombre da ostruzioni o pericoli che possano compromettere il sicuro utilizzo in caso di esodo
Vie di emergenza - Sono segnalate e provviste di illuminazione di sicurezza?			Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita sul luogo sicuro. Nelle aree prive di illuminazione naturale o utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell'alimentazione di rete
Sono sgombre?			Le vie di uscita, i passaggi, i corridoi, le scale, devono essere sorvegliate periodicamente al fine di assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli che possano compromettere il sicuro utilizzo in caso di esodo
Pronto Soccorso - E' presente la cassetta di primo soccorso e/o pacchetto di medicazione? n. cassette _____ n. pacchetti _____			Verificare la presenza delle attrezzature di Primo Soccorso
E' segnalata?			
Il contenuto è conforme ai requisiti richiesti?			Verificare il contenuto della cassetta o del pacchetto (rispondenza almeno ai contenuti minimi del DM 15 luglio 2003 n. 388)

LABORATORI

	SI	NO	CRITERI DI CONTROLLO
Macchine - Gli organi lavoratori e di trasmissione del moto sono adeguatamente protetti?			
Sostanze e preparati pericolosi - Sono presenti le copie delle schede di sicurezza dei prodotti chimici pericolosi?			
Le sostanze e preparati pericolosi sono conservati in armadi chiusi e ventilati?			
Sono state eliminati/sostituiti i prodotti e le sostanze pericolose (R 49-R45)?			
Sono presenti i lavaocchi o altro presidio?			
E' presente cartellonistica frasi R e S			
Procedure - Sono presenti e affisse procedure specifiche per la gestione del laboratorio?			
Aspirazione - Sono presenti impianti di aspirazioni per gli inquinanti aereodispersi ?			
Sono presenti le tende (laboratorio informatica o cad) ?			
L'impianto di aspirazione è efficiente?			
DPI - Sono Marcati CE?			
Esiste una procedura per la gestione dei DPI?			Verificarne l'esistenza e la distribuzione agli interessati

LOCALI E SPAZI PARTICOLARI

	SI	NO	CRITERI DI CONTROLLO
Palestra - Gli ostacoli o sporgenze pericolose sono protette adeguatamente?			
Le attrezzature ginniche sono immagazzinate correttamente?			
Le attrezzature ginniche durante l'uso sono adeguatamente fissate?			
Biblioteca - Sono presenti rilevatori di fumo, dove obbligatorio?			
Uffici - I VDT sono disposti correttamente rispetto alle finestre?			
Le postazioni sono ergonomicamente corrette?			
Ripostigli pulizie/ magazzini – sono chiusi a chiave?			
Area cortiliva - L'area cortiliva è provvista di recinzione?			
I giochi sono conformi alle norme di sicurezza?			
Il terreno è privo di buche o ostacoli pericolosi?			

NORME DI PRIMO SOCCORSO

Gli scopi del primo soccorso sottendono a:

- salvare la vita;
- prevenire un ulteriore peggioramento delle lesioni;
- aiutare la ripresa del paziente;
- valutare la gravità.

Il soccorritore deve mantenere la calma, fare una rapida valutazione ambientale e della dinamica dell'incidente ed infine valutare il numero dei feriti e le loro condizioni.

I comportamenti da assumere sono i seguenti.

DISINFEZIONE DI FERITE

Disinfettare subito anche le piccole ferite: nessuna ferita anche se piccola può essere toccata se non con le mani accuratamente pulite con acqua e sapone.

Lavare la ferita allontanando con garza la polvere o le schegge. Applicare il disinfettante: acqua ossigenata o liquidi medicinali. Applicare una garza sulla ferita e fasciare con una benda senza stringere troppo per non ostacolare la circolazione del sangue.

EMORRAGIE

Se l'emorragia è di lieve entità lasciar defluire un po' di sangue poi coprire la ferita con garza e cotone idrofilo e bendare.

Se l'emorragia è notevole applicare una fasciatura stretta o, se non basta, il laccio emostatico (in assenza, usare cinture e bretelle o strisce di gomma).

L'uscita del sangue dal naso si ferma in genere tenendo il capo piegato in avanti e ponendo del ghiaccio sulla radice del naso.

CRISI EPILETTICHE

Le crisi epilettiche vanno da un'assenza momentanea senza perdita di coscienza (piccolo male) alle convulsioni e contrazioni (grande male).

Piccolo male: il malato può sembrare immerso in un sogno ad occhi aperti, o avere lo sguardo fisso nel vuoto. In tal caso non occorre fare nulla, ma allontanare le altre persone, proteggere il malato da ogni pericolo e parlargli con calma.

Grande male: il malato perde improvvisamente conoscenza, cade a terra, diventa rigido per alcuni secondi, il respiro si arresta, le labbra diventano cianotiche e vi è congestione del volto e del collo. Poi i muscoli si rilassano e vi sono movimenti convulsivi che sono talvolta violenti.

Occorre far fuoriuscire la lingua e fare attenzione che, durante la crisi, l'infortunato non batta la testa e cercare di allentare gli abiti attorno al collo.

CONTUSIONI

Apporre impacchi con acqua fredda sulla parte schiacciata.

La commozione cerebrale produce perdita di coscienza, respirazione debole, pallore intenso, rilassamento muscolare.

Porre il colpito in posizione orizzontale e spruzzargli acqua fredda sul viso e applicare impacchi freddi sul capo.

La commozione toracica produce tosse con espettorato sanguigno, difficoltà di respiro, dolori acuti al petto.

Distendere il colpito col torace un po' rialzato e applicare impacchi freddi sul torace.

DISTORSIONI

Avvengono quasi sempre al polso o al collo del piede.

Applicare impacchi freddi e stare in riposo con l'arto sollevato.

PUNTURE DA INSETTI

Non è opportuno utilizzare alcool bensì ammoniaca o meglio lavare la ferita con acqua e sapone e sciacquare con molta acqua.

LUSSAZIONI

Provano lo spostamento delle due ossa dell'articolazione.

Fare impacchi freddi in attesa del medico.

STRAPPI MUSCOLARI

Sono causati da sforzi violenti o brusche contrazioni. Frizionare la parte e fasciare strettamente.

FRATTURE

Si riconoscono dalla deformazione della parte e dal dolore violento.

Ai colpiti è bene somministrare tè o caffè.

ASFISSIE

Da strangolamento: liberare la gola e praticare la respirazione artificiale.

Per azione della corrente elettrica: togliere la tensione prima di intervenire sul colpito, o isolarsi con assi o panni asciutti.

Spostare il conduttore con un bastone o materiale isolante. Oppure afferrare per i vestiti il colpito con le mani ricoperte con parecchi strati di stoffa e spostarlo dal contatto di parti sotto tensione con un movimento rapido e deciso, impiegando possibilmente solo una mano.

Eventualmente praticare la respirazione artificiale e il massaggio cardiaco, fino all'arrivo del medico.

Da corpo estraneo o da cibo: rimuovere la causa di ostruzione ,

porre l'infortunato chino in avanti e con il palmo della mano battere tra le scapole colpi secchi;

se non funziona nel modo indicato , occorre ricorrere al metodo HEIMLICH che consiste nel praticare una serie di spinte alla bocca dello stomaco (se l'infortunato è incosciente occorre porre lo stesso sul dorso e porsi a cavalcioni sulle gambe),

per un bambino è doveroso seguire la stessa procedura:

sedersi su una sedia e disporre il bimbo con la testa in giù (nel caso di colpi secchi tra le scapole) oppure prendere il bambino in grembo e premere la bocca dello stomaco con il pugno della mano e sostenere la schiena con l'altra mano.

INGESTIONE DI CIBI AVARIATI

Occorre provocare il vomito e per questo è necessario somministrare acqua calda salata (un cucchiaino di sale in un litro di acqua) e stimolare il fondo della gola con due dita o con il manico di un cucchiaino.

USTIONI

Ogni bruciatura anche se apparentemente lieve, deve essere sempre sottoposta al medico.

Non toccare la parte lesionata. Se necessario, lavarsi le mani con acqua e sapone e se possibile disinfettarle.

Se le bruciature sono arrossate e provocano dolore, coprire la parte con garza sterile e ovatta e bendare.

Mai aprire le vesciche. Nell'applicare la garza evitare di toccarla nel punto in cui verrà a contatto con la bruciatura.

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Contenuti minimi previsti dal D.Lgs. 388/2003 All.1

- 5 paia di guanti monouso in vinile o in lattice;
- 1 visiera paraschizzi;
- 1 flacone di iodopovidone soluzione cutanea da 1 litro;
- 3 flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro -0,9%) da 500 ml.;
- 1 scatola da 10 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole;
- 2 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole;
- 2 pinzette sterili monouso;
- 2 teli sterili monouso;
- 1 confezione di rete elastica (misura media);
- 1 confezione di cotone idrofilo;
- 2 confezioni di cerotti pronti all'uso (assortiti);
- 2 rotoli di cerotto alto 2,5 cm.;
- 1 paio di forbici;
- 2 confezioni di ghiaccio pronto uso;
- 2 sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari;
- termometro;
- 3 lacci emostatici;
- 1 apparecchio per misurare la pressione arteriosa.

Il materiale contenuto nelle cassette di pronto soccorso deve essere mantenuto in buono stato di pulizia, ripristinato dopo ogni utilizzo, conservato in una cassetta lavabile contrassegnata con la croce bianca su fondo verde, facilmente visibile e accessibile a chiunque.

I presidi devono essere controllati almeno ogni sei mesi e rinnovati qualora risultino scaduti.

Nella cassetta deve essere presente uno stampato che illustra l'uso dei materiali contenuti.

CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

Guanti sterili monouso (2 paia).

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).

Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).

Pinzette da medicazione sterili monouso (1).

Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).

Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).

Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).

Un paio di forbici (1).


Un laccio emostatico (1).

Confezione di ghiaccio pronto uso (1).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

Nella cassetta deve essere presente uno stampato che illustra l'uso dei materiali contenuti, come di seguito riportato.



CONSIGLI PER UN USO CORRETTO DEI PRESIDI SANITARI

- Il soccorritore deve lavarsi bene le mani con acqua e sapone prima di toccare qualunque ferita o il materiale di medicazione
- In caso di mancanza d'acqua deve pulirsi le mani con del cotone idrofilo disinfettato
- In generale il primo intervento in caso di ferite, incidente agli occhi, ustioni, si attua ponendo la parte lesa sotto l'acqua corrente fredda.

Guanti monouso in vinile

I guanti vanno indossati dal soccorritore dopo la detersione delle mani e prima di qualsiasi medicazione in cui possa venire a contatto con il sangue dell'infortunato.

Visiera paraschizzi o mascherina

È utilizzata dal soccorritore a protezione del volto da eventuali schizzi di liquidi biologici.

Disinfettante

Questo prodotto è utilizzato per disinfettare ferite, abrasioni, punture di insetto, escoriazioni.

Compresse di garza sterile

Sono utilizzate per la pulizia e la disinfezione delle abrasioni e delle ferite, per coprire e medicare qualsiasi tipo di lesione. Per questi presidi va mantenuta la sterilità, quindi per la loro manipolazione è bene usare le pinze sterili monouso.

Pinze sterili monouso

Vanno utilizzate ogni qualvolta si deve operare con materiale sterile. Per mantenere la sterilità della pinza occorre prestare molta attenzione all'apertura della confezione, prendola dalla parte in cui la pinza è saldata. La parte che si può toccare con le mani è quella centrale sagomata.

Cotone idrofilo

Il cotone va utilizzato solo come materiale assorbente in caso di perdita abbondante di sangue, unitamente alla garza. È importante non usarlo direttamente sulle ferite perché può lasciare residui di filamento di cotone.

Rete elastica

Va applicata agli arti, al capo, al torace, per fissare e mantenere la medicazione.

I lavoratori specificamente istruiti ed addestrati, in caso di infortunio, devono essere in grado di prestare le prime cure all'infortunato, nei limiti dell'addestramento ricevuto, nonché di avvertire i presidi esterni.

SE SI E' IN PRIMA PERSONA VITTIMA DI UN INFORTUNIO, BISOGNA:

- farsi sempre medicare dal personale abilitato, oppure presso un presidio esterno di pronto soccorso. Va ricordato che anche una piccola ferita può comportare gravi conseguenze.
- Far sempre registrare l'infortunio entro 24 ore. Questa operazione è necessaria per accedere ai benefici assicurativi. È compito del responsabile della struttura provvedere in merito.

**DOCUMENTI RICHIESTI DAL D.M. 18/12/1975 DA ALLEGARE ALLA
PRESENTE VALUTAZIONE**

COLLAUDO STATICO

Rif. Normativo: D.M. 18/12/1975 punto 5.5.

Viene rilasciato dall'Ufficio Tecnico dell'Ente Proprietario.

È opportuna una sua verifica decennale.

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.)

Rif. Normativo: L. 649 del 23/12/96.

Viene rilasciato dal Comando Provinciale VV.F su richiesta dell'Ente proprietario.

Il Dirigente scolastico ha l'obbligo di richiederne il rilascio all'Ente proprietario e verificarne la validità.

Inoltre ha l'obbligo di accertare che siano stati messi in atto i provvedimenti minimi di sicurezza.

È prevista la tenuta di un registro dei controlli periodici da aggiornare con l'annotazione:

- delle prove periodiche di evacuazione (almeno due all'anno),
- della ispezione semestrale dei mezzi fissi e mobili,
- della conformità della segnaletica di sicurezza (D. Lgs. n. 81 del 09/04/08 e s.m.i, Titolo V ed allegati)..

**CERTIFICATO DI AGIBILITÀ IGIENICO-SANITARIA ED EVENTUALE AUTORIZZAZIONE SANITARIA
ALL'ESERCIZIO MENSA (SE PRESENTE)**

Rif. Normativo: D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, – L. 833/78 — L. 104/92 - D. Lgs.155/97 soggetto a semplificazione stabilita dalla delibera della Regione Emilia Romagna n. 717/2000.

Viene rilasciato dall'Ufficio di Igiene Pubblica della ASL competente.

Il Dirigente scolastico ha l'obbligo di richiederne il rilascio all'Ente proprietario.

CERTIFICATO DI COLLAUDO ELETTRICO

Rif. Normativo: D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, – L. 186/88 – L. 791/77 – L. 46/90.

Viene rilasciato dall'Impresa che ha eseguito I lavori in conformità al modello pubblicato con D.M. 20/02/92.

Il Dirigente scolastico ha l'obbligo di richiedere all'Ente proprietario copia della dichiarazione di conformità comprensiva della documentazione prevista.

COLLAUDO IMPIANTI DI MESSA A TERRA

Rif. Normativo: D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.– Norme CEI 11-8 e CEI 64-8 - L. 597/82 – D.Lgs. 462/01.

Viene rilasciato dall'ASL.

Il Dirigente scolastico ha l'obbligo di richiederne copia all'Ente proprietario. È opportuno sollecitarne, nel tempo, una verifica della funzionalità.

COLLAUDO DISPOSITIVI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

Rif. Normativo: D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, – L. 597/82.

Viene rilasciato dalla ASL.

Il Dirigente scolastico ha l'obbligo di richiederne copia all'Ente proprietario.

Se l'edificio lo richiede (in rapporto alla tipologia di struttura), ogni due anni ne va fatta verifica (Art. 40 D.P.R. 547/55).

COLLAUDO IMPIANTO TERMICO

Rif. Normativo: D.M. 01/12/75 Artt. 18 e 22.

Viene rilasciato dalla ASL che, per impianti con potenzialità > 100.000 Kcal/h, ne verifica la validità ogni 5 anni (Art. 22).

Il Dirigente scolastico ha l'obbligo di richiederne copia all'Ente proprietario.

RELAZIONE INSTALLAZIONE TERMICA A GAS DI RETE

Rif. Normativo: Circ. Min. Int. 25/11/69.

Viene rilasciata dall'impresa che ha eseguito i lavori.

Il Dirigente scolastico ne richiede copia all'Ente proprietario. All'inizio dell'anno scolastico va richiesta una attestazione sull'efficienza dell'impianto.

PIANTE E SEZIONI DELL'EDIFICIO E DELLA CENTRALE TERMICA

Rif. Normativo: D.M. 18/12/75 punto 5.5.

Vengono rilasciate dall'Ufficio tecnico dell'Ente proprietario su richiesta del Dirigente scolastico.

RELAZIONE TECNICA RIASSUNTIVA

Rif. Normativo: Art. 9 L. 46/90.

Consiste in una dichiarazione complessiva di conformità degli impianti esistenti nell'edificio scolastico e viene rilasciata dall'Ente proprietario su richiesta del Dirigente scolastico.

DOCUMENTI OBBLIGATORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 e s.m.i,

- Nominativi dei lavoratori con le relative mansioni.
- Schede di sicurezza delle sostanze utilizzate o con cui vi può essere contatto.
- Valutazione del rischio rumore.
- Libretti di uso e manutenzione delle macchine ed attrezzature di lavoro.
- Dichiarazione di conformità degli impianti di sollevamento (ascensori e montacarichi)
- Elenco e caratteristiche DPI in uso.
- Nomine degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.
- Piano di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.

Modello di consegna DPI

Il/la sottoscritto/a lavoratore della scuola
..... con sede in Via.....-

DICHIARO

A) Di ricevere, in data odierna, in dotazione il materiale antinfortunistico qui di seguito contrassegnato ed indumenti da lavoro per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

- Scarpe antinfortunistiche
- Tuta da lavoro
- Occhiali di protezione
- Corpetto alta visibilità
- Otoprotettori
- Maschera (Tipo.....)
- Guanti da lavoro
- Abito da lavoro

altro.....

B) Di impegnarsi a :

- utilizzare con cura il materiale che gli viene fornito, i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione appositamente predisposti;
- far presente immediatamente i difetti riscontrati nelle attrezzature e nei sistemi di sicurezza e di protezione, eventuali difficoltà di corretto utilizzo in base alle disposizioni avute, nonché qualsiasi altra eventuale condizione di pericolo;
- non asportare o cambiare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e/o di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione dalla direzione;
- non effettuare, di propria iniziativa, lavori o manovre non di propria esclusiva competenza e che possano compromettere la sua sicurezza e quella degli altri addetti.

C) Di essere stato istruito e addestrato sul corretto utilizzo di suddetti DPI.

D)

Luogo e data,.....

Per ricevuta, il lavoratore

MODELLO RILEVAMENTO RISCHI

ISTITUTO

Io sottoscritto _____

- Referente
- Docente/Collaboratore

del Plesso _____ della scuola _____, in data _____
_____ ho rilevato le seguenti situazioni di rischio:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

Firma

RECAPITI DI EMERGENZA**SERVIZI ED ENTI ESTERNI**

ENTE	NOMINATIVO	TELEFONO
Emergenza Sanitaria		118
Vigili del fuoco		115
Soccorso Pubblico di Emergenza		113
Carabinieri		112
Centro antiveleni Ospedale M. Bufalini di Cesena Viale Ghirotti		0547/352612
Ospedale Maggiore di Bologna Via Largo Negri, 1		051/33 33 33
Comando Provinciale VV.F. di Forlì - Cesena via Roma, 97 – 47122 Forlì		0543/410803
Corpo Forestale		1515
Municipalizzata Gas - Acqua		
ENEL		
Guardia Medica (Notturmo e Festivo)		
ASL – Medicina del Lavoro		
Datore di Lavoro	<i>Dott.ssa Tiziana Chiara Pasquini</i>	
RSPP	<i>Dott. Mario Padroni</i>	0544/1935138
RLS	<i>Ins. Rosa Giammateo</i>	
Medico Competente	<i>Dott.</i>	
Preposti	Dott.ssa Roberta Rani	
	Ins. Antonella Galasso	

LA CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI CHIMICI

Attualmente le norme vigenti in materia di classificazione ed etichettatura hanno identificato per le sostanze e per i preparati pericolosi le seguenti classi di pericolo che ne descrivono i rischi principali:

Simbolo e denominazione	Significato (definizione e precauzioni)	Esempi
<p>C</p>  <p>CORROSIVO</p>	<p>Classificazione: questi prodotti chimici causano la distruzione di tessuti viventi e/o materiali inerti.</p> <p>Precauzioni: non inalare ed evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli abiti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acido cloridrico • Acido fluoridrico
<p>E</p>  <p>ESPLOSIVO</p>	<p>Classificazione: sostanze o preparati che possono esplodere a causa di una scintilla o che sono molto sensibili agli urti o allo sfregamento.</p> <p>Precauzioni: evitare colpi, scuotimenti, sfregamenti, fiamme o fonti di calore.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tricloruro di azoto • Nitroglicerina
<p>O</p>  <p>COMBURENTE</p>	<p>Classificazione: sostanze che si comportano da ossidanti rispetto alla maggior parte delle altre sostanze o che liberano facilmente ossigeno atomico o molecolare, e che quindi facilitano l'incendiarsi di sostanze combustibili.</p> <p>Precauzioni: evitare il contatto con materiali combustibili.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ossigeno • Nitrato di potassio • Perossido di idrogeno
<p>F</p>  <p>INFIAMMABILE</p>	<p>Classificazione: Sostanze o preparazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che possono surriscaldarsi e successivamente infiammarsi al contatto con l'aria ad una temperatura normale senza impiego di energia • solidi che possono infiammarsi facilmente per un breve azione di una fonte di fiamma e che continuano ad ardere • liquidi che possiedono un punto di combustione inferiore ai 21 °C • gas infiammabili al contatto con l'aria a pressione ambiente • gas che a contatto con l'acqua o l'aria umida creano gas facilmente infiammabili in quantità pericolosa. <p>Precauzioni: evitare il contatto con materiali ignitivi (come aria ed acqua).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Benzene • Etanolo • Acetone

Simbolo e denominazione	Significato (definizione e precauzioni)	Esempi
<p>F+</p>  <p>ESTREMAMENTE INFIAMMABILE</p>	<p>Classificazione: sostanze o preparazioni liquide il cui punto di combustione è compreso tra i 21 °C ed i 55 °C.</p> <p>Precauzioni: evitare il contatto con materiali ignitivi (come aria ed acqua).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Idrogeno • Acetilene • Etere etilico
<p>T</p>  <p>TOSSICO</p>	<p>Classificazione: sostanze o preparazioni che, per inalazione, ingestione o penetrazione nella pelle, possono implicare rischi gravi, acuti o cronici, e anche la morte.</p> <p>Precauzioni: deve essere evitato il contatto con il corpo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cloruro di bario • Monossido di carbonio • Metanolo
<p>T+</p>  <p>ESTREMAMENTE TOSSICO</p>	<p>Classificazione: sostanze o preparazioni che, per inalazione, ingestione o assorbimento attraverso la pelle, provocano rischi estremamente gravi, acuti o cronici, e facilmente la morte.</p> <p>Precauzioni: deve essere evitato il contatto con il corpo, l'inalazione e l'ingestione, nonché un'esposizione continua o ripetitiva anche a basse concentrazioni della sostanza o preparato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cianuro • Nicotina
<p>Xi</p>  <p>IRRITANTE</p>	<p>Classificazione: sostanze o preparazioni non corrosive che, al contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose possono espletare un'azione irritante.</p> <p>Precauzioni: i vapori non devono essere inalati ed il contatto con la pelle deve essere evitato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cloruro di calcio • Carbonato di sodio
<p>Xn</p>  <p>NOCIVO</p>	<p>Classificazione: sostanze o preparazioni che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono implicare rischi, per la salute, di gravità limitata, e raramente la morte.</p> <p>Precauzioni: i vapori non devono essere inalati ed il contatto con la pelle deve essere evitato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Laudano • Diclorometano • Cisteina
<p>N</p>  <p>PERICOLOSO IN AMBIENTE</p>	<p>Classificazione: il contatto dell'ambiente con queste sostanze o preparazioni può provocare danni all'ecosistema a corto o a lungo periodo.</p> <p>Precauzioni: le sostanze non devono essere disperse nell'ambiente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fosforo • Cianuro di potassio

Di seguito si riporta la nuova simbologia introdotta dal Regolamento CLP n. 1272/2008 (in vigore dal 20/01/2009). Dal 01/12/2010 il CLP prevede l'inserimento, nelle schede di sicurezza delle sostanze, anche del nuovo sistema di simbologia ed etichettatura che, il 01/06/2015, sostituirà totalmente il vecchio previsto dalle Direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE.

Pericoli fisici

Direttiva 67/548/EEC	Regolamento CLP ¹		
 Esplosivo (R2, R3)	Esplosivi (H200, H201, H202, H203)	Pericolo	
 Estremamente infiammabile (R12)	Gas infiammabili, categoria 1 (H220) Liquidi infiammabili, categoria 1 (H224) Gas infiammabili, categoria 2 (H221)	Pericolo	 Senza pittogramma
 Facilmente infiammabile (R11, R15, R17)	Liquidi infiammabili, categorie 1 e 2 (H224 e H225) Liquidi piroforici, categoria 1 (H250) Solidi piroforici, categoria 1 (H250) Solidi infiammabili, categoria 1 (H228) Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili, categorie 1 e 2 (H260 e H261) Sostanze e miscele autoriscaldanti, categoria 1 (H251) Sostanze e miscele autoreattive, tipi C e D (H242)	Pericolo	
Senza pittogramma Infiammabile (R10)	Liquidi infiammabili, categorie 1 e 2 (H224 e H225) Liquidi infiammabili, categoria 3 (H226)	Pericolo	
 Comburente (R7, R8, R9)	Perossidi organici tipi C e D (H242) Perossidi organici tipi E e F (H242) Gas comburenti, categoria 1 (H270) Liquidi comburenti, categorie 1 e 2 (H271, H272) Solidi comburenti, categorie 1 e 2 (H271, H272) Liquidi comburenti, categoria 3 (H272) Solidi comburenti, categoria 3 (H272)	Pericolo	
		Attenzione	
		Pericolo	
		Attenzione	

NB: nessuna diretta trasposizione con le nuove classi: *Aerosol infiammabili* e *Gas sotto pressione*.




1. CLP: Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures – regolamento (EC) n. 1272/2008. Testo in italiano disponibile sul sito: <http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>

Pericoli per la salute

Direttiva 67/548/EEC

Regolamento CLP¹



Altamente tossico (R39/26, 27, 28)

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categoria 1 (H370)

Pericolo



Altamente tossico (R26, R28)

Tossicità acuta, categorie 1 e 2 (H330, H300)

Altamente tossico (R27)

Tossicità acuta, categoria 1 (H310)

Pericolo



Tossico (R23, R24, R25)

Tossicità acuta, categorie 2 e 3 (H330, H331, H310, H311, H300, H301)



Cancerogeno, categorie 1 e 2 (R45, R49)

Cancerogenicità, categorie 1A e 1B (H350)

Mutageno, categorie 1 e 2 (R46)

Mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1A e 1B (H340)

Tossico per la riproduzione, categorie 1 e 2 (R60, R61)

Tossicità per la riproduzione, categorie 1A e 1B (H360)

Tossico (R39/23, 24, 25)

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categoria 1 (H370)

Tossico (R48/23, 24, 25)

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria 1 (H372)

Pericolo



Tossico (R48/23)

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria 2 (H373)

Cancerogeno, categoria 3 (R40)

Cancerogenicità, categoria 2 (H351)

Mutageno, categoria 3 (R68)

Mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 2 (H341)

Tossico per la riproduzione, categoria 3 (R62, R63)

Tossicità per la riproduzione, categoria 2 (H361)

Nocivo (R68/20, 21, 22)

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categoria 2 (H371)

Nocivo (R48/20, 21, 22)

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria 2 (H373)

Attenzione



Nocivo (R65)

Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1 (H304)

Sensibilizzante (R42)

Sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1 (H334)

Nocivo (R68/20, 21, 22)

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categoria 1 (H370)

Nocivo (R48/20, 21, 22)

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria 1 (H372)

Pericolo



Nocivo (R20, R21, R22)

Tossicità acuta, categoria 4 (H332, H312, H302)

Attenzione



Nocivo (R20, R21, R22)

Tossicità acuta, categoria 3 (H331, H311, H301)

Pericolo



Corrosivo (R35, R34)

Corrosione cutanea, categorie 1A, 1B, 1C (H314)

Pericolo



Irritante (R41)

Gravi danni oculari, categoria 1 (H318)



Irritante (R37)

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categoria 3 (H335)

Irritante (R36, R38)

Irritazione oculare, categoria 2 (H319); Irritazione cutanea, categoria 2 (H315)

Attenzione



Sensibilizzante (R43)

Sensibilizzazione della pelle, categoria 1 (H317)

1. CLP: Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures – regolamento (EC) n. 1272/2008. Testo in italiano disponibile sul sito: <http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>

RIFERIMENTI NORMATIVI

Norme principali in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro:


Rif.to Normativo e/o Legislativo. DOCUMENTO	CONTENUTO	NOTE	RIFERIMENTI
D.M. 18/12/75 <i>Norme Tecniche aggiornate relative alla edilizia scolastica</i>	Indica quali devono essere le caratteristiche igienico-sanitarie e di sicurezza delle strutture adibite ad attività didattiche.	In particolare vengono fissati : <ul style="list-style-type: none"> • i criteri generali relativi alla localizzazione ed alle dimensioni della scuola; • le caratteristiche generali e di sicurezza dell'area; • le norme riferite sia all'opera in generale che agli spazi relativi a: unità pedagogica, insegnamento specializzato, laboratori, officine, informazione, attività parascolastiche e integrative, educazione fisica e sportiva, servizio sanitario, mensa, amministrazione, distribuzione, servizi igienici e spogliatoi; • le norme relative all'arredamento ed alle attrezzature; • le norme relative alle condizioni di abitabilità: acustiche, di illuminazione e colore, termo-igrometriche e di purezza dell'aria, di sicurezza e quelle relative alle condizioni d'uso. 	
D.M. 26/8/92 <i>Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica</i>	Vengono indicati i criteri di sicurezza antincendio da applicare negli edifici e nei locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado.	Il decreto prende in esame le caratteristiche costruttive, il comportamento al fuoco dei materiali, la compartimentazione degli edifici e le misure di evacuazione in caso di emergenza (es. numero e larghezza delle uscite), gli spazi a rischio specifico, gli impianti elettrici ed i sistemi di allarme, i mezzi per l'estinzione degli incendi, la segnaletica di sicurezza, le norme di esercizio.	
D.P.R. 22/11/67 n. 1518. <i>Norme relative ai servizi di medicina scolastica</i>	Contiene norme relative ai servizi di medicina scolastica:	Dispone che i comuni, i consorzi e le amministrazioni provinciali, nell'ambito della rispettiva competenza in materia di edilizia scolastica, forniscano i locali idonei (es. ambulatorio) per il Servizio di Medicina Scolastica, che di norma debbono ricavarsi all'interno dell'edificio scolastico.	Regolamento per la applicazione del Tit.III. del D.P.R. 11/2/61 n.264
Circ. Ministero Sanità 10/7/86 n.45 <i>Materiali contenenti amianto negli edifici scolastici</i>	Contiene un piano di intervento e misure tecniche per l'individuazione e l'eliminazione del rischio connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici ed ospedali pubblici e privati.		Circolare Ministero Sanità 25/11/91 n. 23 L. 257 del 13/4/92 D.M. 6/9/94
L. 1083/71 <i>Impianti di distribuzione del gas.</i> Norme UNI CIG 7129/92	Le norme UNI CIG fissano i requisiti di idoneità degli impianti destinati ad utilizzare gas combustibile.	Nel loro complesso quanto in riferimento ai singoli componenti fissano i parametri di sicurezza cui devono rispondere le installazioni di caldaie murali, apparecchi di cottura, apparecchi per la produzione rapida di acqua calda funzionanti a gas.	
L. 123 3/8/2007			

Rif.to Normativo e/o Legislativo. DOCUMENTO	CONTENUTO	NOTE	RIFERIMENTI
D.P.R. 151/2011	Attività soggette alle visite di prevenzione incendi.	Attività n. 67: scuole con oltre 100 persone presenti Attività n. 74: impianti termici di potenzialità superiore a 100.000 kcal/h; Attività n. 65 locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, con capienza superiore a 100 posti.	
D.M. 10/03/1998	Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.	Organizzazione e formazione delle squadre antincendio, valutazione del rischio incendio, misure di prevenzione e protezione	
L. 30/4/62 n.283 e suo regolamento D.P.R. 26.3.80 n.327	Autorizzazione Sanitaria	Rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è ubicato l'edificio nel caso in cui all'interno della scuola venga effettuata la preparazione e/o la somministrazione di pasti (si rammenta che gli addetti alla distribuzione dei pasti devono essere muniti di libretto di idoneità sanitaria).	
D.Lgs. 475/92 <i>Dispositivi di Protezione Individuale</i>	Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.	Il presente decreto recepisce direttive sui DPI in relazione alle loro categorie, ai requisiti essenziali di sicurezza, alla marcatura CE.	
D.M. 16/01/1997	Definizione dei casi di riduzione della frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente		
D.P.R. 203/88 D.P.R. 25/7/91 <i>Emissioni in atmosfera</i>		Le emissioni prodotte dai laboratori scolastici, corrispondenti al punto 19 della tabella allegata al D.P.R. 25/7/91, sono considerate tra le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo e pertanto non richiedono alcuna autorizzazione. Eventualmente le Regioni possono prevedere che una comunicazione sulla scarsa significatività inquinante di tali emissioni sia inviata al settore Ecologia e Cave della Provincia in cui l'istituto è ubicato.	
L. 319/76 L. 650/76 <i>Scarichi</i>	Si tratta di una legge di carattere generale che riguarda la tutela delle acque dall'inquinamento.	Regolamenta gli scarichi di qualsiasi tipo provenienti dagli insediamenti sorti dopo il 1976. Tutti gli scarichi devono essere autorizzati dal Sindaco, previa domanda inoltrata allo stesso. Per poter essere autorizzati gli scarichi devono possedere i requisiti (accettabilità) di cui alle specifiche tabelle A,B e C della L. 319/76. Andando di norma in fognatura, gli scarichi scolastici dovrebbero rispettare i parametri della tab. C. Si tenga presente che gli scarichi dei laboratori dovrebbero essere separati dagli altri tipi di scarico (servizi igienici, ecc.) dell'insediamento.	Eventuali regolamenti locali di igiene dei singoli Comuni che però concordano con i requisiti delle tabelle della L.n.319/76.

Rif.to Normativo e/o Legislativo. DOCUMENTO	CONTENUTO	NOTE	RIFERIMENTI
D.P.R. 915/82 e successive delibere del Comitato interministeriale inerenti a norme tecniche per la sua applicazione. <i>Rifiuti</i>	Classificazione dei rifiuti solidi, in tre grandi categorie: urbani, speciali e tossico-nocivi. Lo stoccaggio provvisorio ed il loro smaltimento.	Mentre per i rifiuti di tipo urbano non si richiedono particolari adempimenti, per quelli speciali e tossico-nocivi (provenienti ad es. dai laboratori) bisogna ricordare che per lo STOCCAGGIO: <ul style="list-style-type: none"> • rifiuti speciali: non occorre autorizzazione • rifiuti tossico-nocivi: purchè si rispettino le condizioni di cui all'art. 14, c.1, del D.L. 373/95, non occorre autorizzazione; bisogna però dare comunicazione alla Regione 30 gg. prima dell'inizio dello stoccaggio. Tale comunicazione dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 2 dell'art. 14 sopracitato per lo SMALTIMENTO: • rifiuti speciali e tossico-nocivi: devono essere ritirati da ditte specializzate ed autorizzate (iscritte in apposito elenco regionale). Vi è obbligo per la scuola di tenere un registro di carico/scarico per i rifiuti tossico-nocivi (D.L. 375/95 art. 14). 	La raccolta dei rifiuti per lo stoccaggio è opportuno sia attuata secondo i criteri indicati nella Deliberazione Interministeriale del 27/7/84.
D.M. 236/89 <i>Fruibilità delle strutture da parte delle persone con handicap.</i>	Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento delle barriere architettoniche.	Indica le norme tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico e nei trasporti pubblici.	L. 9/1/89 n.13
D.M. 25/8/89 e DM 18/03/1996 <i>Palestre per attività sportive</i>	Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi		
D.Lgs 81 9/4/2008 <i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</i>	Testo unico integrato dal D.Lgs. 106/09		Abrogati: DPR 547/55, DPR 164/56, DPR 303/56 (salvo art.64); D.Lgs 277/91; D.Lgs 626/94; D.Lgs 493/96; D.Lgs 494/96; D.Lgs 187/05: art 36bis comma 1-2 DL 223/06 conv. in L 248/06; artt. 2-3-5-6-7 L.123/07
D.L. 37/2008 <i>riordino delle disposizioni in materia di attività d'installazione impianti all'interno degli edifici</i>			

Rif.to Normativo e/o Legislativo. DOCUMENTO	CONTENUTO	NOTE	RIFERIMENTI
DPR. 462/01 <i>Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi</i>			
D.M.388/2003 <i>Disposizioni sul pronto soccorso aziendale,</i>			

Il presente documento di valutazione dei rischi riporta le situazioni di rischio individuate nella data di redazione dello stesso. Eventuali variazioni sullo stato della sicurezza dei lavoratori all'interno del plesso, dovranno essere comunicate alla S&L s.r.l., sottoforma scritta, dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

Figure	Nominativo	Firma
Dirigente Scolastico	Dott.ssa Tiziana Chiara Pasquini	
R.S.P.P.	Dott. Mario Padroni	
R.L.S.	Ins. Rosa Giammatteo	
Medico Competente		

Data

28/01/2014

S&L srl*Ing. Catia Nassini*